



Guida pratica all'applicazione del regolamento n. 4/2009
sulle obbligazioni alimentari



Redazione a cura di Costanza Honorati, in collaborazione con i punti di contatto della RGE in Italia e in consultazione con la Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

Manoscritto completato nel 2023.

La Commissione europea, o chiunque agisca in suo nome, declina ogni responsabilità per l'uso dei contenuti della presente pubblicazione.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2023.

© Unione europea, 2023.



La politica di riutilizzo dei documenti della Commissione europea è attuata sulla base della decisione 2011/833/UE della Commissione, del 12 dicembre 2011, relativa al riutilizzo dei documenti della Commissione (GU L 330 del 14.12.2011, pag. 39). Salvo diversa indicazione, il riutilizzo del presente documento è autorizzato ai sensi della licenza *Creative Commons Attribution 4.0 International* (CC BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Ciò significa che il riutilizzo è autorizzato a condizione che venga riconosciuta una menzione di paternità adeguata e che vengano indicati gli eventuali cambiamenti.

Immagine di copertina, © freepik.com; pagina 5, 41, 65, 89 e 117 © freepik.com; pagina 25 © pexels.com

Print	ISBN 978-92-68-04388-2	doi:10.2838/446	DS-04-23-613-IT-C
PDF	ISBN 978-92-68-04341-7	doi:10.2838/244494	DS-04-23-613-IT-N

Contenuto

1. Introduzione e ambito di applicazione	6
1.1. Introduzione	6
1.2. Ambito di applicazione geografico e temporale (norme transitorie) – articoli 75 e 76 e considerando 24, 26 e 44.	7
1.2.1. Ambito di applicazione temporale.	7
1.2.2. Ambito di applicazione geografico	11
1.3. Relazioni con altri strumenti	14
1.3.1. Relazioni con altri strumenti dell'UE – articoli 68 e 75 e considerando 26 e 44.	14
1.3.2. Relazioni con altri strumenti internazionali, con riferimento a Stati terzi – articolo 69 e considerando 8 e 40	15
1.3.3. Relazioni con gli Stati membri per quanto concerne altri strumenti internazionali – articolo 69 e considerando 8 e 40	18
1.4. Ambito di applicazione personale	19
1.5. Ambito di applicazione materiale	20
1.5.1. Le disposizioni del regolamento sulle obbligazioni alimentari – articolo 1 e considerando 11	20
1.5.2. La nozione di rapporto di famiglia – articolo 22 e considerando 21 e 25	20
1.5.3. Obbligazioni non basate su un rapporto di famiglia	20
1.5.4. La nozione di obbligazione alimentare – articolo 1 e considerando 11	21
1.5.5. Le nozioni di creditore, decisione e autorità giurisdizionale – articoli 2, 64 e considerando 14.	23
1.5.6. Decisioni, transazioni giudiziarie e atti pubblici oggetto del regolamento – articolo 2 e considerando 13	24
2. Quale autorità giurisdizionale dello Stato membro è competente?	26
2.1. Norme generali – articolo 3 e considerando 15	26
2.2. Adizione dell'autorità giurisdizionale e verifica della competenza/ricevibilità – articoli da 9 a 11	31
2.3. Proroga della competenza – articoli 4 e 5 e considerando 19	33
2.4. Competenza sussidiaria e <i>forum necessitatis</i> – articoli 6 e 7 e considerando 15 e 16.	35
2.5. Accesso all'autorità giurisdizionale per ottenere la modifica di una decisione in materia di obbligazioni alimentari – articolo 8 e considerando 17	37
2.6. Coordinamento dei procedimenti: litispendenza e azioni connesse – articoli 12 e 13	38
2.7. Provvedimenti provvisori – articolo 14	40

3. Qual è la legge applicabile?	42
3.1. Riferimento al protocollo dell'Aia del 2007 – articolo 15 e considerando 20 e 21.....	42
3.1.1. Osservazioni generali.....	42
3.1.2. Portata universale.....	43
3.1.3. Funzionamento delle norme in materia di legge applicabile.....	43
3.2. Norma generale sulla legge applicabile – articolo 3 del protocollo	46
3.2.1. Criterio di collegamento generale: residenza abituale del creditore.....	46
3.2.2. Cambiamento della residenza abituale del creditore – articolo 3, paragrafo 2, del protocollo	48
3.3. Norme speciali per i rapporti di filiazione e per i creditori di età inferiore a 21 anni – articoli 4, 5 e 6 del protocollo.....	49
3.3.1. Osservazioni generali.....	49
3.3.2. Il collegamento principale alla <i>lex fori</i>	50
3.3.3. Ulteriori criteri sussidiari	52
3.3.4. Norme speciali relative a coniugi ed ex coniugi	53
3.3.5. Norma speciale in materia di difesa.....	55
3.4. Autonomia delle parti/designazione della legge applicabile – articoli 7 e 8 del protocollo.....	56
3.4.1. Osservazioni generali.....	56
3.4.2. Designazione ai fini di un procedimento specifico.....	56
3.4.3. Designazione tramite accordo generale.....	57
3.4.4. Limitazioni alla designazione della legge	57
3.5. Ambito della legge applicabile – articolo 11 del protocollo.....	59
3.5.1. Ambito della legge applicabile ai sensi dell'articolo 11 del protocollo	59
3.5.2. Eccezione: legge applicabile alla limitazione dell'esecuzione	59
3.6. Norma sostanziale per la determinazione dell'importo dell'obbligazione alimentare – articolo 14 del protocollo	60
3.7. Ordine pubblico, rinvio e sistemi giuridici non unificati	60
3.7.1. Rinvio – articolo 12 del protocollo.....	60
3.7.2. Ordine pubblico – articolo 13 del protocollo.....	60
3.7.3. Sistemi giuridici non unificati – articoli da 15 a 17 del protocollo	61
3.8. Coordinamento con altri strumenti	63
3.8.1. Coordinamento con le convenzioni della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato sulle obbligazioni alimentari – articolo 18 del protocollo	63
3.8.2. Coordinamento con altri strumenti internazionali e leggi uniformi – articolo 19 del protocollo.....	64

4. Come vengono riconosciute ed eseguite le decisioni?	66
4.1. Introduzione – articoli 16, da 39 a 43 e 75 e considerando 24, 26 e 27	66
4.2. Disposizioni comuni – articoli 22, da 39 a 43 e considerando 21, 25 e 27	68
4.3. Decisioni emesse in procedimenti avviati a decorrere dal 18 giugno 2011 ("Stato membro vincolato dal protocollo") - articoli da 17 a 22 e 75 e considerando 21, da 24 a 26, 30 e 44	69
4.3.1. Riconoscimento automatico e abolizione della dichiarazione di esecutività (exequatur)	69
4.3.2. Diritto di chiedere il riesame della decisione nello Stato membro d'origine	71
4.3.3. Diniego o sospensione dell'esecuzione	72
4.4. Decisioni emesse dagli Stati membri in procedimenti avviati prima del 18 giugno 2011 e dalla Danimarca ("Stato membro non vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007") - articoli da 23 a 38 e 75 e considerando 24, 26, 44 e 48	75
4.4.1. Riconoscimento automatico	75
4.4.2. Procedura di richiesta della dichiarazione di esecutività (exequatur)	79
4.4.3. Ricorso contro la dichiarazione di esecutività della decisione	81
4.4.4. Provvedimenti provvisori e cautelari	83
4.5. Esecuzione transfrontaliera delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari – articolo 41 e considerando 27	83
4.6. Disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato – articoli da 44 a 47 e considerando 37	85
4.7. Transazioni giudiziarie e atti pubblici – articoli 2 e 48 e considerando 13	87
5. Cooperazione tra autorità centrali	90
5.1. Funzioni delle autorità centrali	90
5.1.1. Designazione e funzioni delle autorità centrali – articoli da 49 a 51 e considerando 31	90
5.1.2. Funzioni generali – articolo 50	91
5.1.3. Funzioni specifiche – articolo 51	91
5.2. RGE civile – articoli 50, 70 e 71 e considerando 39	92
5.3. Domande proponibili – articolo 56 e considerando 31	93
5.3.1. Richiesta di assistenza	93
5.3.2. Domande proponibili da parte di un creditore di alimenti – articolo 56, paragrafo 1	94
5.3.3. Domande proponibili da parte di un debitore nei cui confronti è stata emessa una decisione in materia di obbligazioni – articolo 56, paragrafo 2	99
5.4. Misure specifiche – articolo 53	102
5.4.1. Ambito di applicazione	102
5.4.2. Oggetto della domanda	102

5.5. Domande da parte di enti pubblici – articolo 64 e considerando 14.....	105
5.5.1. Definizione di ente pubblico.....	105
5.5.2. Domande proponibili da parte di enti pubblici.....	105
5.5.3. Enti pubblici che agiscono per conto di creditori.....	106
5.5.4. Enti pubblici che agiscono al fine di recuperare prestazioni erogate in luogo degli alimenti.....	106
5.6. Domande presentate tramite le autorità centrali – articoli 55 e da 57 a 59 e considerando 32.....	107
5.6.1. Presentazione di una domanda tramite un'autorità centrale.....	107
5.6.2. Contenuto della domanda e ulteriore documentazione.....	108
5.6.3. Lingua e traduzioni – articolo 59.....	109
5.6.4. Trattamento delle domande e delle cause – articolo 58.....	110
5.6.5. Richiesta, trasmissione e utilizzo delle informazioni – articoli da 61 a 63 e considerando da 33 a 35.....	111
5.7. Costi – articolo 54 e considerando 32.....	112
5.8. Patrocinio gratuito a spese dello Stato – articoli da 44 a 47 e considerando 37.....	113
5.8.1. Il ruolo delle autorità centrali nell'ottenimento del patrocinio a spese dello Stato a favore delle parti.....	113
5.8.2. Diverse situazioni applicabili alle richieste di patrocinio a spese dello Stato.....	113

Allegato I: tavola di concordanza (articoli – considerando del regolamento sulle obbligazioni alimentari).....	118
---	------------

Allegato II: elenco di sentenze, ordinanze e pareri della Corte che fanno riferimento al regolamento sulle obbligazioni alimentari e al protocollo dell'Aia del 2007.....	124
--	------------

Allegato III: elenco di altre sentenze della Corte (che si riferiscono a normative diverse dal regolamento sulle obbligazioni alimentari e dal protocollo dell'Aia del 2007).....	127
--	------------



Introduzione e ambito di applicazione

1. Introduzione e ambito di applicazione

*La presente guida offre orientamenti pratici da una prospettiva generale. **Non intende** orientare l'interpretazione del regolamento sulle obbligazioni alimentari nei singoli casi ed è destinata a tutte le autorità giurisdizionali nazionali che applicano la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (la "Corte "). Inoltre non intende rispecchiare la posizione giuridica di tutti gli Stati membri.*

1.1. Introduzione

Il [regolamento \(CE\) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari](#) ("regolamento sulle obbligazioni alimentari ") fornisce norme uniformi per tutti gli Stati membri dell'UE in materia di obbligazioni alimentari in merito ai seguenti aspetti:

- competenza giurisdizionale;
- legge applicabile;
- riconoscimento ed esecuzione;
- cooperazione tra autorità centrali.

Il regolamento sulle obbligazioni alimentari è direttamente applicabile negli Stati membri e prevale sul diritto nazionale (in particolare sulle norme del diritto internazionale privato).

Il regolamento sulle obbligazioni alimentari si applica alle situazioni transfrontaliere relative alle obbligazioni alimentari (ad esempio se le parti coinvolte hanno la loro residenza abituale in Stati diversi o se una decisione emessa in uno Stato membro deve essere riconosciuta o eseguita in un altro Stato membro). L'esecuzione in un altro Stato membro potrebbe essere necessaria anche quando il debitore possiede beni in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede il creditore e l'esecuzione deve essere richiesta in tale Stato.

Il regolamento sulle obbligazioni alimentari si inserisce in un quadro più ampio di strumenti giuridici internazionali che disciplinano le obbligazioni alimentari transfrontaliere. In particolare, presenta legami significativi con i più recenti strumenti elaborati dalla [Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato](#) ("Conferenza dell'Aia "), come sottolineato dal considerando 8 del regolamento sulle obbligazioni alimentari.

Il regolamento sulle obbligazioni alimentari è stato concluso dopo la convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia ⁽¹⁾

⁽¹⁾ La convenzione dell'Aia del 2007 ha sostituito la [convenzione dell'Aia del 1958 relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di obblighi alimentari nei confronti dei figli](#) e la [convenzione dell'Aia del 1973 concernente il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni relative alle obbligazioni alimentari](#) nei rapporti con gli Stati contraenti e nella misura in cui l'ambito di applicazione delle convenzioni coincide. Ad esempio l'Australia

(“convenzione dell'Aia del 2007”). Si occupa esclusivamente di richieste o domande di cooperazione amministrativa per il recupero di crediti alimentari e il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni straniere a livello internazionale. Tuttavia non si pronuncia in merito alla competenza giurisdizionale o alla legge applicabile (cfr. punto 1.3.2 della presente guida). Inoltre il [protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari](#) ⁽²⁾ (“il protocollo”) è stato concluso contemporaneamente alla convenzione dell'Aia del 2007 ed è applicabile in tutta l'Unione europea (fatta eccezione per la Danimarca, cfr. punto 1.2.2 della presente guida). Grazie al rinvio al protocollo di cui all'articolo 15 del regolamento sulle obbligazioni alimentari, le norme di detto protocollo sono applicate direttamente dalle autorità giurisdizionali dell'UE al fine di stabilire la legge applicabile alle obbligazioni alimentari, a condizione che il caso transfrontaliero rientri nell'ambito di applicazione materiale e temporale del regolamento sulle obbligazioni alimentari.

e la Svizzera sono vincolate dalla convenzione dell'Aia del 1973 sul riconoscimento e l'esecuzione, ma non dalla convenzione dell'Aia del 2007. Pertanto continuano ad applicare la convenzione dell'Aia del 1973 nelle relazioni con gli Stati contraenti. Il Liechtenstein e il Suriname sono vincolati dall'ulteriormente precedente convenzione dell'Aia del 1958, ma non dalla convenzione dell'Aia del 2007 (cfr. punto 1.3.2 della presente guida).

⁽²⁾ La tabella sullo stato dell'iter di ratifica, regolarmente aggiornata, è disponibile all'indirizzo: <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=133>. Il protocollo sostituisce la [convenzione dell'Aia del 1956 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari nei riguardi dei figli minori](#) e la [convenzione dell'Aia del 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari](#) nei rapporti tra Stati contraenti.

1.2. Ambito di applicazione geografico e temporale (norme transitorie) – articoli 75 e 76 e considerando 24, 26 e 44

1.2.1. Ambito di applicazione temporale

Il regolamento sulle obbligazioni alimentari si applica a tutti i procedimenti giudiziari avviati, alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti **a partire dal 18 giugno 2011** ⁽³⁾.

La data pertinente non è quella di emissione della decisione, bensì quella di avvio formale del procedimento. Tuttavia il regolamento sulle obbligazioni alimentari non specifica come determinare la data di avvio del procedimento.

Il protocollo è entrato in vigore a livello internazionale soltanto il **1º agosto 2013**, ma l'UE, al momento della firma, ha dichiarato che il protocollo sarebbe stato applicabile tra i suoi Stati membri **a decorrere dal 18 giugno 2011** (ossia prima dell'entrata in vigore del protocollo) ⁽⁴⁾. Tuttavia la data di entrata in vigore del protocollo, ossia il 1º agosto 2013, è rilevante ai fini della determinazione tanto della legge applicabile (cfr. capitolo 3 della presente guida) quanto del regime di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni (cfr. capitolo 4 della presente guida).

⁽³⁾ Articoli 75 e 76 del regolamento sulle obbligazioni alimentari.

⁽⁴⁾ [Decisione 2009/941/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del protocollo dell'Aia, del 23 novembre 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari](#) (GU L 351 del 16.12.2009, pag. 17).

Introduzione e ambito di applicazione

Per quanto concerne il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, il principio generale è che le decisioni emesse a seguito di procedimenti avviati **prima** del 18 giugno 2011 non beneficeranno delle procedure speciali previste dal capo IV del regolamento sulle obbligazioni alimentari e saranno riconosciute nel quadro di altri strumenti internazionali. Tuttavia, in ragione dello speciale legame tra il regolamento sulle obbligazioni alimentari e il [regolamento Bruxelles I](#) ⁽⁵⁾, tale principio generale non si applica alle decisioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I e che sarebbero altrimenti riconoscibili ai sensi di tale atto. Ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2 (modificato da una [rettifica](#) ⁽⁶⁾), una decisione che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I sarà riconosciuta e dichiarata esecutiva ai sensi delle sezioni 2 e 3 del capo IV del regolamento sulle obbligazioni alimentari quando:

- la decisione è stata emessa **prima** del 18 giugno 2011, a condizione che il relativo procedimento di riconoscimento o di dichiarazione di esecutività sia stato avviato dopo il 18 giugno 2011 (articolo 75, paragrafo 2, lettera a)); o

- la decisione è stata emessa **dal** 18 giugno 2011 **in poi**, a condizione che il procedimento sia stato avviato prima del 18 giugno 2011 (articolo 75, paragrafo 2, lettera b)).

Questa norma speciale è applicabile soltanto se il regolamento Bruxelles I era in vigore nello Stato membro al momento in cui è stata emessa la decisione ⁽⁷⁾ (per la data pertinente cfr. nota 5). Tuttavia le decisioni emesse prima dell'entrata in vigore del regolamento Bruxelles I nello Stato membro in questione possono essere riconosciute e dichiarate esecutive in un altro Stato membro a seguito della convenzione dell'Aia del 2007, a condizione che tali decisioni rientrino nell'ambito di applicazione di tale convenzione.

Il regolamento sulle obbligazioni alimentari si applica anche alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti a decorrere dal 18 giugno 2011.

Per quanto concerne la cooperazione tra le autorità centrali, il regolamento sulle obbligazioni alimentari si applica a tutte le richieste e domande pervenute all'autorità centrale a decorrere dal 18 giugno 2011 (articolo

⁽⁵⁾ [Regolamento \(CE\) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale](#). Il regolamento Bruxelles I è entrato in vigore il 1º marzo 2002 per Austria, Belgio, Germania, Grecia, Irlanda, Finlandia, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito; il 1º maggio 2004 per Cechia, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia; il 1º gennaio 2007 per Bulgaria e Romania; il 1º luglio 2013 per la Croazia.

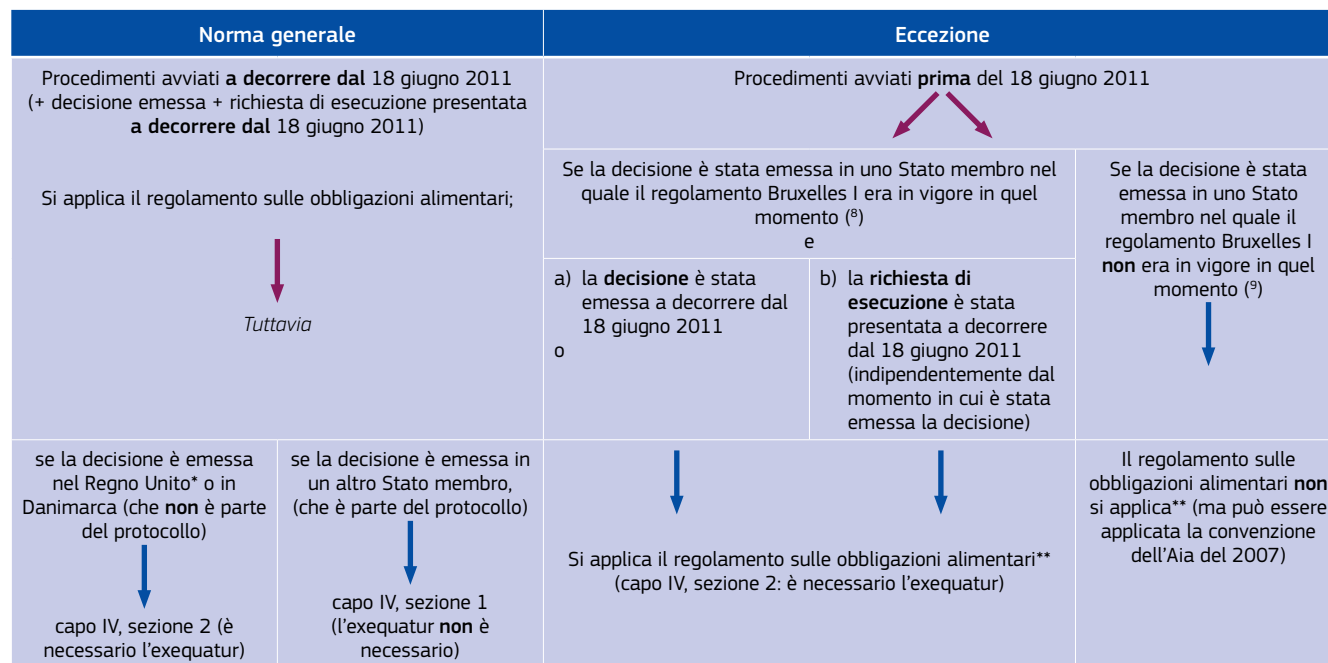
⁽⁶⁾ Cfr. [rettifica](#) (GU L 8 del 12.1.2013, pag. 19).

⁽⁷⁾ La sentenza della Corte di giustizia del 15 aprile 2021, *TKF/Department of Justice for Northern Ireland*, C-729/19, ECLI:EU:C:2021:275, punti da 46 a 50, ha chiarito che l'articolo 75, paragrafo 2, lettera a), si applica esclusivamente se le decisioni a cui si riferisce rientrano nell'ambito di applicazione del [regolamento Bruxelles I](#) ai fini del loro riconoscimento e della loro esecuzione. Ciò significa che le decisioni in materia di obbligazioni alimentari emesse da un'autorità giurisdizionale di uno Stato (che non era ancora membro dell'Unione e nel quale il regolamento Bruxelles I non era ancora entrato in vigore) non rientrano nell'ambito di applicazione del [regolamento Bruxelles I bis](#) o del regolamento sulle obbligazioni alimentari.

75, paragrafo 3). Anche le decisioni che devono essere riconosciute e dichiarate esecutive ai sensi della convenzione dell'Aia del 2007 o di altri atti possono essere inviate all'autorità centrale dello Stato membro ricevente, conformemente alle norme in materia di cooperazione del regolamento sulle obbligazioni alimentari (capo VII del regolamento sulle obbligazioni alimentari).

Introduzione e ambito di applicazione

Diagramma di flusso 1: l'ambito di applicazione temporale del regolamento sulle obbligazioni alimentari



* Se il procedimento giudiziario è stato avviato prima del 31 dicembre 2020, la convenzione dell'Aia del 2007 deve essere applicata ai procedimenti giudiziari avviati dopo tale data.

** Il regolamento sulle obbligazioni alimentari si applica anche alla cooperazione tra autorità centrali quando la richiesta è ricevuta dall'autorità centrale a decorrere dal 18 giugno 2011.

⁽⁸⁾ Ciò riguarda le decisioni emesse in Austria, Belgio, Germania, Grecia, Irlanda, Finlandia, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito **a decorrere dal 1° marzo 2002**; le decisioni emesse in Cechia, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia **a decorrere dal 1° maggio 2004** o le decisioni emesse in Romania e Bulgaria **a decorrere dal 1° gennaio 2007**.

⁽⁹⁾ Questo caso riguarda decisioni emesse negli stessi Stati membri menzionati nella nota precedente, **prima** della data indicata in detta nota.

1.2.2. Ambito di applicazione geografico

Il regolamento sulle obbligazioni alimentari è in vigore in tutti i 27 Stati membri dell'UE, ma è solo parzialmente applicabile alla Danimarca (con eccezioni e meccanismi diversi). È inoltre applicabile in via residuale al Regno Unito.

La posizione della Danimarca

In linea di principio, i regolamenti dell'UE in materia di cooperazione giudiziaria in materia civile non si applicano alla Danimarca, ma quest'ultima ha concluso un accordo speciale con l'UE per l'applicazione del regolamento Bruxelles I. La Danimarca ha inoltre accettato di applicare il regolamento sulle obbligazioni alimentari nella misura in cui esso modifica il regolamento Bruxelles I ⁽¹⁰⁾. Ciò significa che la maggior parte del regolamento sulle obbligazioni alimentari si applica alle relazioni tra gli Stati membri e la Danimarca, fatta eccezione per il capo III (legge applicabile) e il capo VII (cooperazione tra autorità centrali), in quanto tali materie non erano precedentemente disciplinate dal regolamento Bruxelles I. Analogamente, le definizioni di cui all'articolo 2 e al capo IX (disposizioni generali e finali) del regolamento sulle obbligazioni alimentari

⁽¹⁰⁾ Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, dell'[accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale](#) (del 19 ottobre 2005) (GU L 299 del 16.11.2005, pag. 62), approvato con [decisione 2006/325/CE del Consiglio](#) (GU L 120 del 5.5.2006, pag. 22), la Danimarca ha notificato alla Commissione, con lettera del 14 gennaio 2009, la propria decisione di attuare il contenuto del regolamento sulle obbligazioni alimentari nella misura in cui esso modifica il regolamento Bruxelles I (GU L 149 del 12.6.2009, pag. 80).

saranno estese alla Danimarca soltanto nella misura in cui esse riguardano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento, l'esecutività e l'esecuzione di decisioni e l'accesso alla giustizia, questioni già disciplinate dal regolamento Bruxelles I.

La posizione del Regno Unito

Il Regno Unito ha aderito ⁽¹¹⁾ al regolamento sulle obbligazioni alimentari, che è quindi applicabile a tutti i procedimenti giudiziari avviati (così come alle transazioni giudiziarie approvate o concluse, e agli atti pubblici redatti) tra il 18 giugno 2011 e il 31 dicembre 2020.

A seguito dell'uscita del Regno Unito dall'UE il 31 gennaio 2020, l'[accordo di recesso UE-Regno Unito](#) è entrato in vigore il 1° febbraio 2020 ⁽¹²⁾, ponendo così fine al periodo di cui all'articolo 50 del [trattato sull'Unione europea](#) e segnando l'inizio di un periodo di transizione valido fino al 31

⁽¹¹⁾ [Decisione 2009/451/CE della Commissione](#) del 8 giugno 2009. Il Regno Unito non ha aderito alla proposta entro 3 mesi dalla sua presentazione nel 2005 (come specificato nella pertinente disposizione del trattato) perché temeva le implicazioni per il suo sistema giuridico derivanti dall'applicazione della legge straniera come previsto nel protocollo. La posizione del Regno Unito è mutata verso la fine dei negoziati e il testo è stato riscritto al fine di consentire la partecipazione del Regno Unito, ma senza l'applicazione del capo III a detto paese. Dato il legame tra il capo III e l'abolizione dell'exequatur in materia di obbligazioni alimentari, la sezione 2 del capo IV è stata inserita per accogliere la posizione del Regno Unito e facilitare la partecipazione di quest'ultimo all'applicazione del regolamento sulle obbligazioni alimentari dopo la sua adozione (ancora una volta come previsto dal trattato).

⁽¹²⁾ [Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica](#) (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7).

Introduzione e ambito di applicazione

dicembre 2020. Al fine di garantire un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione e per fornire più tempo ai cittadini e alle imprese di adattarsi, il diritto dell'Unione ha continuato a essere applicato nel Regno Unito e allo stesso (cfr. articolo 126 dell'accordo di recesso) e la Corte ha continuato ad avere competenza giurisdizionale sul Regno Unito durante tale periodo di transizione.

L'articolo 67 dell'accordo di recesso prevede che, in situazioni che coinvolgono il Regno Unito, tale paese e gli Stati membri dell'UE applichino:

- per quanto concerne la competenza giurisdizionale → le norme di cui al regolamento sulle obbligazioni alimentari che disciplinano tale competenza in relazione ai procedimenti giudiziari avviati prima della fine del periodo di transizione (31 dicembre 2020) o alle azioni connesse a tali procedimenti giudiziari ai sensi degli articoli 12 e 13 del regolamento sulle obbligazioni alimentari;
- per quanto concerne il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni → le norme del regolamento che disciplinano il riconoscimento e l'esecuzione (ossia le procedure di cui al capo IV e agli allegati da I a IV ⁽¹³⁾ in relazione alle decisioni emesse nei procedimenti giudiziari avviati prima della fine del periodo di transizione (31 dicembre 2020),

nonché alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti prima della fine del periodo di transizione ⁽¹⁴⁾;

- per quanto concerne la cooperazione tra le autorità centrali → il capo VII del regolamento che disciplina la cooperazione tra autorità centrali (e anche gli allegati da VI a IX) in relazione alle domande di riconoscimento o di esecuzione di decisioni e alle richieste ricevute dall'autorità centrale dello Stato richiesto prima della fine del periodo di transizione.

Ciò significa che a decorrere dalla fine del periodo di transizione, i procedimenti giudiziari avviati a decorrere dal **1° gennaio 2021** o dopo la fine del periodo di transizione non sono più disciplinati dalle norme citate dell'accordo di recesso. Ne consegue che:

- le autorità giurisdizionali del Regno Unito non applicano più il regolamento sulle obbligazioni alimentari in tali procedimenti. Si applica invece qualsiasi convenzione o accordo internazionale pertinente (bilaterale o multilaterale) in vigore tra il Regno Unito e il singolo o i singoli Stati membri dell'UE interessati. In assenza di una tale convenzione o un tale accordo, il regime applicabile va ricercato nelle norme nazionali in materia di diritto internazionale privato;
- la convenzione dell'Aia del 2007 si applica al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni emesse in procedimenti giudiziari avviati

⁽¹³⁾ Tutti gli allegati del regolamento sulle obbligazioni alimentari possono essere compilati in un formato dinamico che consente la traduzione immediata nella lingua dello Stato membro richiesto https://e-justice.europa.eu/155/IT/online_forms?init=true. Cfr. anche la guida all'uso degli allegati di cui al regolamento sulle obbligazioni alimentari (<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8aa572b8-6eb3-11e8-9483-01aa75ed71a1/language-it/format-PDF/source-71665318>).

⁽¹⁴⁾ Si noti che questa norma si applica in modo diverso per quanto concerne il [regolamento \(CE\) n. 805/2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati](#). L'articolo 67, paragrafo 2, lettera d), dell'[accordo di recesso](#) chiarisce che tale regolamento è applicabile purché la certificazione come titolo esecutivo europeo sia stata richiesta prima del 31 dicembre 2020.

- a decorrere dal 1° gennaio 2021, alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti a decorrere dal 1° gennaio 2021 ⁽¹⁵⁾;
- il fatto che il Regno Unito non sia parte del protocollo significa che la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è sempre disciplinata dalle norme in materia di diritto internazionale privato del Regno Unito;
 - negli Stati membri dell'UE la situazione è diversa per quanto concerne la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni o la cooperazione tra autorità centrali:
 - per quanto concerne la competenza giurisdizionale ? il regolamento sulle obbligazioni alimentari rimane applicabile a situazioni che coinvolgono cittadini del Regno Unito o persone che hanno la residenza abituale tale paese, data la natura universale delle norme previste dal regolamento sulle obbligazioni alimentari (cfr. sezione 1.3 della presente guida);
 - per quanto concerne la legge applicabile ? il regolamento sulle obbligazioni alimentari e il protocollo restano applicabili perché il protocollo si applica indipendentemente dal fatto che il caso riguardi o meno uno Stato vincolato dal protocollo;
- ⁽¹⁵⁾ Il Regno Unito è diventato vincolato dalla convenzione dell'Aia del 2007 il 1° agosto 2014 in virtù della sua appartenenza all'UE, che ha approvato la convenzione in tale data. A seguito della decisione di lasciare l'Unione, il 28 settembre 2020 il Regno Unito ha depositato un atto di ratifica della convenzione dell'Aia del 2007 al fine di essere vincolato da detta convenzione a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il Regno Unito ha dichiarato di essere uno Stato contraente della convenzione dell'Aia del 2007 senza interruzioni dal 1° agosto 2014. La dichiarazione del Regno Unito in merito all'entrata in vigore della convenzione dell'Aia del 2007 è disponibile all'indirizzo: <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/notifications/?csid=1255&disp=eif>.
- per quanto concerne il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni ? si applica la convenzione dell'Aia del 2007 se la decisione rientra nell'ambito di applicazione di quest'ultima;
 - per quanto riguarda la cooperazione tra autorità centrali ? si applica la convenzione dell'Aia del 2007.
- Al momento della ratifica, il 28 settembre 2020, il Regno Unito ha emesso una dichiarazione unilaterale volta ad estendere l'applicazione dei capi II e III della convenzione dell'Aia del 2007 (sulla cooperazione amministrativa e sulle domande attraverso le autorità centrali) alle obbligazioni alimentari tra coniugi ed ex coniugi ⁽¹⁶⁾. Ciò avvicina l'ambito di applicazione della convenzione dell'Aia del 2007 a quello del regolamento sulle obbligazioni alimentari, che ora differisce soltanto per quanto concerne le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia diversi da quelli tra un figlio e il suo genitore e tra coniugi ⁽¹⁷⁾ (che sono oggetto del regolamento sulle obbligazioni alimentari, ma non della convenzione dell'Aia del 2007).
- ⁽¹⁶⁾ Cfr. dichiarazione del Regno Unito di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della convenzione dell'Aia del 2007: <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/notifications/?csid=1255&disp=resdn>. L'UE aveva già reso la medesima dichiarazione: <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/notifications/?csid=1109&disp=resdn>. Le dichiarazioni possono essere modificate da una delle parti, ma la convenzione dell'Aia del 2007 può essere applicata soltanto nella misura in cui l'estensione è stata effettuata da entrambe le parti contraenti.
- ⁽¹⁷⁾ Tuttavia, nella sua dichiarazione resa al momento della ratifica, il Regno Unito si è impegnato a esaminare la possibilità di estendere l'applicazione della convenzione nel suo complesso a tutte le obbligazioni alimentari entro sette anni (<https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/notifications/?csid=1255&disp=resdn>).

Introduzione e ambito di applicazione

Il fatto che il regolamento sulle obbligazioni alimentari non si applichi più al Regno Unito significa che non è possibile utilizzare gli allegati da I a IV ⁽¹⁸⁾ del regolamento sulle obbligazioni alimentari per quanto concerne gli estratti di decisioni emesse da autorità giurisdizionali nel contesto di procedimenti giudiziari avviati a decorrere dal 1° gennaio 2021 e le transazioni giudiziarie approvate o concluse e gli atti pubblici redatti a decorrere dal 1° gennaio 2021. Analogamente, la cooperazione tra le autorità centrali del Regno Unito e degli Stati membri dell'UE dovrà seguire il regime stabilito dalla convenzione dell'Aia del 2007 in relazione alle domande e alle richieste ricevute a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il modulo adeguato è riportato nell'[allegato 1](#) ⁽¹⁹⁾ della convenzione.

Per quanto concerne la legge applicabile, né il Regno Unito né la Danimarca sono parti del protocollo, di conseguenza nessuno dei due Stati applica il protocollo ai fini della determinazione della legge applicabile. Le autorità britanniche e danesi stabiliscono quindi la legge applicabile alle obbligazioni alimentari applicando le rispettive norme nazionali in materia di diritto internazionale privato. Inoltre le decisioni in materia di obbligazioni alimentari adottate in questi due Stati sono riconosciute ed eseguite negli

Stati membri diversi dalla Danimarca secondo la procedura di cui al capo IV, sezione 2 (articolo 23 e seguenti).

Tuttavia, in virtù dell'articolo 2 del protocollo, quest'ultimo si applica anche quando determina l'applicazione della legge di uno Stato non contraente. Pertanto tutti gli Stati membri dell'UE (fatta eccezione per la Danimarca) devono applicare la legge di qualsiasi Stato terzo che non sia uno Stato membro dell'UE né parte del protocollo (ciò include la legge del Regno Unito, della Danimarca e di qualsiasi altro Stato che non sia membro dell'UE, ma cfr. il punto 1.3.2 e il capitolo 3 della presente guida).

1.3. Relazioni con altri strumenti

1.3.1. Relazioni con altri strumenti dell'UE - articoli 68 e 75 e considerando 26 e 44

L'articolo 68 chiarisce le relazioni tra il regolamento sulle obbligazioni alimentari e una serie di strumenti giuridici dell'UE che disciplinano le materie da esso trattate ⁽²⁰⁾.

Il regolamento sostituisce il [regolamento Bruxelles I](#) nella misura in cui si applica alle questioni relative alle obbligazioni alimentari derivanti da

⁽¹⁸⁾ Tutti gli allegati del regolamento sulle obbligazioni alimentari possono essere compilati in un formato dinamico che consente la traduzione immediata nella lingua dello Stato membro richiesto (cfr. https://e-justice.europa.eu/155/IT/online_forms). Cfr. anche la guida all'uso degli allegati di cui al regolamento sulle obbligazioni alimentari: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8aa572b8-6eb3-11e8-9483-01aa75ed71a1/language-it/format-PDF/source-71665318>.

⁽¹⁹⁾ Cfr. anche gli orientamenti per la compilazione dei moduli obbligatori e raccomandati nel quadro della convenzione dell'Aia del 2007: <https://assets.hcch.net/docs/33ac3a37-b713-4e6e-8727-8942182076ea.pdf>.

⁽²⁰⁾ Inoltre, per quanto concerne l'ambito di applicazione materiale, il regolamento sulle obbligazioni alimentari può sovrapporsi al regolamento sulle successioni (regolamento (UE) n. [650/2012](#)) e ai regolamenti sui regimi patrimoniali delle coppie internazionali (regolamento (UE) [2016/1103](#) e regolamento (UE) [2016/1104](#)). A questo proposito, cfr. i punti 1.5.3 e 1.5.4 della presente guida.

rapporti di famiglia (cfr. sezione 1.5 della presente guida). Come già menzionato, tali questioni sono soggette all'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento sulle obbligazioni alimentari ⁽²¹⁾. Per quanto concerne le relazioni tra tutti gli Stati membri dell'UE, il regolamento Bruxelles I è stato abrogato e sostituito dal [regolamento Bruxelles I bis](#), che non contiene norme in materia di obbligazioni alimentari.

Il regolamento sulle obbligazioni alimentari sostituisce anche il [regolamento \(CE\) n. 805/2004 relativo ai titoli esecutivi europei](#) ⁽²²⁾ in materia di obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia.

Il regolamento sulle obbligazioni alimentari non pregiudica l'applicazione della direttiva 2003/8/CE del Consiglio relativa al patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere ⁽²³⁾ in materia di obbligazioni alimentari. Tuttavia tale direttiva del Consiglio è soggetta all'applicazione del capo V del regolamento sulle obbligazioni alimentari (accesso alla giustizia).

⁽²¹⁾ Cfr. il punto 1.2.1 della presente guida.

⁽²²⁾ [Regolamento \(CE\) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati](#) (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15). Cfr. nota 14 relativa all'applicazione di questo regolamento da parte del Regno Unito e in relazione a tale paese.

⁽²³⁾ [Direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie](#) (GU L 26 del 31.1.2003, pag. 41). La numerazione originale 2002/8/CE è stata corretta mediante una [rettifica](#) (GU L 32 del 7.2.2003, pag. 15). Questa direttiva del Consiglio si applica a tutti gli Stati membri, fatta eccezione per la Danimarca.

Il regolamento sulle obbligazioni alimentari non pregiudica l'applicazione della [direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati personali](#) ⁽²⁴⁾, che è stata abrogata dal [regolamento generale sulla protezione dei dati](#) (regolamento (UE) n. 2016/679) ⁽²⁵⁾ con effetto a decorrere dal 25 maggio 2018, e il riferimento alla direttiva 95/46/CE di cui all'articolo 68 del regolamento sulle obbligazioni alimentari va pertanto interpretato come un riferimento al regolamento generale sulla protezione dei dati.

1.3.2. Relazioni con altri strumenti internazionali, con riferimento a Stati terzi – articolo 69 e considerando 8 e 40

L'articolo 69 del regolamento sulle obbligazioni alimentari disciplina il coordinamento tra tale regolamento e gli strumenti internazionali già esistenti al momento della sua adozione.

Come per altri regolamenti dell'Unione che contengono norme in materia di diritto internazionale privato, il principio generale è che il regolamento sulle obbligazioni alimentari non pregiudica l'applicazione delle convenzioni e degli accordi bilaterali o multilaterali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell'adozione del regolamento sulle obbligazioni

⁽²⁴⁾ [Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati](#) (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

⁽²⁵⁾ [Regolamento \(UE\) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE \(regolamento generale sulla protezione dei dati\)](#) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Introduzione e ambito di applicazione

alimentari (ossia al 18 dicembre 2008 (articolo 69, paragrafo 1). In relazione a Stati terzi (ossia Stati che non sono Stati membri dell'Unione), uno Stato membro continua quindi ad applicare le convenzioni e gli accordi bilaterali o multilaterali da cui è vincolato ⁽²⁶⁾.

Ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 1, gli Stati membri dell'UE (compresa la Danimarca) continuano ad applicare la [convenzione delle Nazioni Unite del 20 giugno 1956 sull'esazione delle prestazioni alimentari all'estero](#) per quanto riguarda la cooperazione amministrativa con gli Stati che sono parti contraenti di tale convenzione ma non della convenzione dell'Aia del 2007. Tra questi, Danimarca ⁽²⁷⁾, Argentina, Australia, Cile, Israele, Messico, Marocco, Svizzera, ecc. ⁽²⁸⁾.

Gli Stati membri (compresa la Danimarca) applicheranno anche la [convenzione dell'Aia del 1958 concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze sugli obblighi alimentari verso i figli minori](#) anche nei confronti del Liechtenstein e del Suriname, nessuno dei quali è parte della convenzione dell'Aia del 1973 (cfr. punto successivo).

Infine alcuni Stati membri (tra cui la Danimarca) ⁽²⁹⁾ continuano ad applicare la [convenzione dell'Aia del 1973 concernente il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni relative alle obbligazioni alimentari](#) in relazione al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni con gli Stati che sono parti contraenti di tale convenzione ma non della convenzione dell'Aia del 2007 (ad esempio Andorra, Australia e Svizzera).

Al contrario, l'articolo 69, paragrafo 1, **non** si applica alle convenzioni che l'UE ha concluso **dopo** l'adozione del regolamento sulle obbligazioni alimentari (ossia dopo il 18 dicembre 2008). In tali casi si applica il principio generale sancito dall'articolo 216 del [trattato sul funzionamento dell'Unione](#) europea, secondo cui tutti gli accordi internazionali conclusi dall'UE vincolano le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri.

Questo principio generale si applica alla convenzione dell'Aia del 2007, che l'Unione ha approvato nel 2011 ⁽³⁰⁾ e che è entrata in vigore il 1º agosto 2014 per i suoi Stati membri (fatta eccezione per la Danimarca) ⁽³¹⁾. Ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 4, della convenzione dell'Aia del 2007, gli Stati membri (eccetto la Danimarca) continueranno ad applicare il regolamento sulle obbligazioni alimentari in relazione agli Stati membri, ma faranno riferimento alla convenzione ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione di una decisione in materia di obbligazioni alimentari

⁽²⁶⁾ L'articolo 69, paragrafo 1, non si applica alla Danimarca (cfr. punto 1.2.2 della presente guida).

⁽²⁷⁾ La Danimarca non è parte della convenzione dell'Aia del 2007. Cfr. in appresso nel presente punto.

⁽²⁸⁾ Per l'elenco degli Stati contraenti della convenzione delle Nazioni Unite del 1956, cfr.: https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsq_no=XX-1&chapter=20&Temp=mtdsq3&clang=en.

⁽²⁹⁾ La convenzione dell'Aia del 1973 non è pertinente per: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Irlanda, Lettonia, Malta, Romania, Slovenia e Ungheria.

⁽³⁰⁾ [Decisione 2011/432/UE del Consiglio](#) (GU L 192 del 22.7.2011, pag. 39).

⁽³¹⁾ La convenzione dell'Aia del 2007 è entrata in vigore prima, in date diverse nel 2013, per i seguenti Stati terzi: Albania, Bosnia-Erzegovina, Norvegia e Ucraina.

emessa in uno Stato contraente della convenzione dell'Aia del 2007 che non è uno Stato membro dell'UE (ad esempio Albania, Brasile, Norvegia, Stati Uniti d'America e Regno Unito a decorrere dal termine del periodo di transizione scaduto il 30 dicembre 2020) ⁽³²⁾. La convenzione dell'Aia del 2007 si applica anche quando una richiesta di misure specifiche ai sensi dell'articolo 7 della convenzione, una domanda presentata tramite le autorità centrali ai sensi del capo III o una richiesta diretta di riconoscimento ed esecuzione ai sensi del capo V sono ricevute dopo l'entrata in vigore della convenzione dell'Aia del 2007 tra uno Stato membro dell'UE e uno Stato terzo.

Questo è anche il caso della [convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007](#) (la convenzione di Lugano) ⁽³³⁾, firmata dalla Comunità europea ed entrata in vigore per l'Unione il 1° gennaio 2010 ⁽³⁴⁾. Il rapporto tra il regolamento sulle obbligazioni alimentari e la convenzione di Lugano può essere basato sull'articolo 64 o sull'articolo 67 della convenzione di Lugano; si tratta di una questione non ancora affrontata dalla Corte.

L'articolo 64, paragrafo 1, della convenzione di Lugano ne disciplina il rapporto con il [regolamento Bruxelles I](#). Stabilisce la norma generale secondo cui la convenzione di Lugano non pregiudica l'applicazione, da

parte degli Stati membri dell'UE, del regolamento Bruxelles I o di eventuali sue modifiche. Tuttavia l'articolo 64, paragrafo 2, introduce un'eccezione a tale norma generale e applica la convenzione nei seguenti casi:

- qualora il convenuto sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente soltanto della convenzione di Lugano (ossia Islanda, Norvegia e Svizzera);
- qualora l'articolo 22 sulla competenza esclusiva o l'articolo 23 sulla proroga di competenza attribuiscono la competenza ai giudici di uno Stato contraente solo alla convenzione di Lugano;
- ove, ai sensi dell'articolo 26 sulla litispendenza o dell'articolo 28 sulle cause connesse, siano state proposte azioni in uno Stato membro dell'Unione e in uno Stato contraente della sola convenzione di Lugano.

Il regolamento sulle obbligazioni alimentari ha modificato il regolamento Bruxelles I per quanto concerne la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e il patrocinio a spese dello Stato (articolo 68, paragrafo 1, del regolamento sulle obbligazioni alimentari). Ciò significa che l'articolo 64, paragrafo 1, della convenzione di Lugano deve essere inteso come riferito al regolamento sulle obbligazioni alimentari ⁽³⁵⁾. Gli Stati membri applicano quindi la convenzione di Lugano in relazione alla situazione di cui sopra. Va tuttavia notato che la convenzione di Lugano non si occupa della cooperazione tra autorità centrali. Di conseguenza gli Stati membri dell'UE continuano a gestire la questione secondo altri strumenti (ad esempio applicando la

⁽³²⁾ Per l'elenco degli Stati contraenti della convenzione dell'Aia del 2007, cfr. <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=131>.

⁽³³⁾ [Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale](#) (del 30 ottobre 2007) (GU L 339 del 21.12.2007, pag. 3).

⁽³⁴⁾ Come tra l'Unione e la Norvegia e la Danimarca ([GU L 140 del 8.6.2010, pag. 1](#)). La convenzione di Lugano è entrata in vigore il 1° gennaio 2011 per la Svizzera e il 1° maggio 2011 per l'Islanda ([GU L 138 del 26.5.2011, pag. 1](#)).

⁽³⁵⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 20 dicembre 2017, *Schlömp/Landratsamt Schwäbisch Hall*, C-467/16, ECLI:EU:C:2017:993, punti da 39 a 43.

Introduzione e ambito di applicazione

convenzione dell'Aia del 2007 in relazione alla Norvegia, che è l'unico Stato contraente della convenzione di Lugano ad essere vincolato anche dalla convenzione dell'Aia del 2007).

Le relazioni tra la convenzione di Lugano e il regolamento sulle obbligazioni alimentari potrebbero tuttavia basarsi anche sull'interpretazione combinata dell'articolo 67 e del [protocollo 3](#) della convenzione di Lugano sull'applicazione dell'articolo 67. Ai sensi dell'articolo 67, la convenzione di Lugano non pregiudica le convenzioni che vincolano le parti contraenti e/o gli Stati e che disciplinano la competenza giurisdizionale o il riconoscimento o l'esecuzione di decisioni in materie particolari. Il protocollo 3 sull'applicazione dell'articolo 67 chiarisce che le disposizioni che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale o il riconoscimento o l'esecuzione delle decisioni e che sono o saranno contenute in atti delle istituzioni delle Comunità europee devono essere trattate alla stessa stregua delle convenzioni di cui all'articolo 67, paragrafo 1. Considerando le due norme congiuntamente, in un caso particolare si applica il regolamento sulle obbligazioni alimentari (anziché la convenzione di Lugano) ⁽³⁶⁾.

⁽³⁶⁾ Questa è la posizione espressa dal Conseil fédéral Suisse al momento dell'approvazione della convenzione di Lugano. Cfr. *Messaggio concernente il decreto federale sull'approvazione e l'attuazione della revisione della Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, del 18 febbraio 2009, pagina 1 435 (<https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2009/402/it>), che, al punto 2.3.1.2 *Coordinamento con il Regolamento sulle obbligazioni alimentari* a pagina 1 455 recita: "[d]al punto di vista della nuova CLug [il regolamento europeo sulle obbligazioni alimentari costituisce] una 'convenzione relativa a una materia particolare' ai sensi dell'articolo 67 nuova CLug. Di conseguenza le disposizioni sulla competenza del Regolamento prevalgono nel suo campo d'applicazione (territorialmente gli Stati UE e

Le future convenzioni e i futuri accordi bilaterali o multilaterali in materia di obbligazioni alimentari tra Stati membri e Stati terzi sono soggetti alla procedura speciale istituita dal [regolamento \(CE\) n. 664/2009 del Consiglio](#) ⁽³⁷⁾, che era in fase di discussione al momento della stesura del regolamento sulle obbligazioni alimentari e a cui si fa riferimento al considerando 40.

1.3.3. Relazioni con gli Stati membri per quanto concerne altri strumenti internazionali – articolo 69 e considerando 8 e 40

Nelle relazioni tra gli Stati membri, ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 2, e fatto salvo l'articolo 68, paragrafo 3, il regolamento sulle obbligazioni alimentari prevale su qualsiasi convenzione che disciplini la stessa materia nella misura in cui abbia il medesimo ambito di applicazione. Ne sono un esempio la [convenzione delle Nazioni Unite del 1956 sull'esazione delle prestazioni alimentari all'estero](#), la [convenzione dell'Aia del 1956 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari nei confronti dei figli](#), la

materialmente le obbligazioni alimentari) su quelle della nuova CLug. Le decisioni pronunciate in virtù delle competenze del Regolamento devono essere riconosciute ed eseguite in Svizzera conformemente alla nuova CLug, eccetto nel caso in cui la competenza del giudice che ha pronunciato la sentenza non sia riconosciuta né secondo la nuova CLug né secondo la LDIP e la decisione sia rivolta contro una persona domiciliata in Svizzera (art. 67 cpv. 3 e 4 nuova CLug) ".

⁽³⁷⁾ [Regolamento \(CE\) n. 664/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi tra Stati membri e paesi terzi riguardanti la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari, e la legge applicabile in materia di obbligazioni alimentari](#) (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 46).

[convenzione dell'Aia del 1958 relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di obblighi alimentari nei confronti dei figli](#), la [convenzione dell'Aia del 1973 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni relative alle obbligazioni alimentari](#), la [convenzione dell'Aia del 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari](#) e la convenzione dell'Aia del 2007 ⁽³⁸⁾. La convenzione dell'Aia del 2007 rimane applicabile al recupero di crediti alimentari scaduti prima dell'entrata in vigore della convenzione dell'Aia del 2007 tra lo Stato richiedente e lo Stato richiesto, quando i relativi pagamenti sono a favore di una persona di età inferiore a 21 anni (ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 3, della convenzione dell'Aia del 2007).

Lo stesso principio si applica anche al protocollo (a cui l'articolo 15 del regolamento sulle obbligazioni alimentari fa riferimento per quanto concerne la legge applicabile). Ciò può sollevare questioni nei confronti di Stati terzi che sono parte soltanto della convenzione dell'Aia del 1973 o della convenzione dell'Aia del 1956 (cfr. punto 3.8.1 della presente guida).

In deroga a questa norma generale, tuttavia, l'articolo 69, paragrafo 3, prevede che il regolamento sulle obbligazioni alimentari non osti all'applicazione della [convenzione del 23 marzo 1962 tra la Svezia, la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda e la Norvegia sul recupero dei crediti](#)

[alimentari](#) negli Stati membri che sono parti di tale convenzione del 1962 (ossia Danimarca, Finlandia e Svezia), considerato che detta convenzione prevede alcune condizioni favorevoli per il recupero di crediti alimentari per quanto concerne l'esecuzione di decisioni e l'accesso al patrocinio a spese dello Stato (cfr. anche il considerando 40 del regolamento sulle obbligazioni alimentari). Tuttavia i convenuti non devono essere privati del diritto di chiedere un riesame o di chiedere il diniego o la sospensione dell'esecuzione di una decisione (diritti conferiti rispettivamente dagli articoli 19 e 21 del regolamento sulle obbligazioni alimentari).

1.4. Ambito di applicazione personale

Le norme in materia di competenza di cui al capo II del regolamento sulle obbligazioni alimentari e le norme sulla legge applicabile di cui al protocollo hanno carattere erga omnes (ossia si applicano universalmente a tutte le cause internazionali che rientrano nell'ambito di applicazione materiale del regolamento sulle obbligazioni alimentari). Ciò significa che le norme in materia di competenza si applicano ogni volta che uno dei criteri di cui al capo II del regolamento sulle obbligazioni alimentari conferisce la competenza a qualsiasi Stato membro (cfr. capitolo 2 della presente guida), indipendentemente dal domicilio del convenuto (a differenza del [regolamento Bruxelles I](#)) o del ricorrente, o dalla loro cittadinanza. Le norme in materia di legge applicabile si applicano indipendentemente dal fatto che la legge sia o meno quella di uno Stato contraente del protocollo (cfr. anche il capitolo 3 della presente guida). Tuttavia quando si tratta di riconoscimento ed esecuzione di decisioni o di cooperazione tra autorità centrali, entrambi gli Stati interessati devono

⁽³⁸⁾ Ai sensi dell'articolo 1, la [convenzione dell'Aia del 1973](#) si applica anche a una transazione effettuata da o dinanzi a un'autorità amministrativa o giudiziaria in relazione a un'obbligazione alimentare. Al contrario, l'articolo 2, paragrafo 2, del [regolamento sulle obbligazioni alimentari](#) definisce una "transazione giudiziaria" come "la transazione in materia di obbligazioni alimentari approvata dall'autorità giurisdizionale o conclusa dinanzi all'autorità giurisdizionale nel corso di un procedimento" (grassetto aggiunto).

Introduzione e ambito di applicazione

essere Stati membri dell'UE. Soltanto le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute ai sensi del regolamento sulle obbligazioni alimentari (cfr. articolo 16, paragrafi 2 e 3, del regolamento sulle obbligazioni alimentari). Analogamente le norme in materia di cooperazione si applicano soltanto quando tanto l'autorità centrale richiedente quanto quella richiesta appartengono a Stati membri dell'UE.

1.5. Ambito di applicazione materiale

1.5.1. Le disposizioni del regolamento sulle obbligazioni alimentari – articolo 1 e considerando 11

L'articolo 1 del regolamento sulle obbligazioni alimentari si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da "rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità". Secondo il considerando 11, questa espressione dovrebbe essere interpretata in modo ampio al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti i creditori di alimenti. Il considerando 11 stabilisce inoltre che la nozione di "obbligazione alimentare" dovrebbe essere interpretata in maniera autonoma. Il regolamento sulle obbligazioni alimentari non definisce i termini "**rapporti di famiglia**" e "**obbligazioni alimentari**".

1.5.2. La nozione di rapporto di famiglia – articolo 22 e considerando 21 e 25

Per quanto concerne i **rapporti di famiglia**, ci si chiede se il termine debba essere interpretato in modo autonomo o ai sensi del diritto nazionale ⁽³⁹⁾.

In particolare ci si chiede se tale termine comprenda le unioni registrate o le relazioni non giuridicamente formalizzate (famiglia di fatto).

L'articolo 22 del regolamento sulle obbligazioni alimentari chiarisce che il riconoscimento e l'esecuzione "non implicano in alcun modo il riconoscimento del rapporto di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità alla base dell'obbligazione alimentare che ha dato luogo alla decisione". Di conseguenza non hanno alcuna attinenza con il modo in cui ciascuno Stato membro definisce un rapporto di famiglia.

1.5.3. Obbligazioni non basate su un rapporto di famiglia

Le obbligazioni alimentari che **non** si basano su un rapporto di famiglia **non** rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sulle obbligazioni alimentari e rientrano quindi in quello del [regolamento Bruxelles I bis](#). Questo è il caso di un'obbligazione alimentare derivante da un contratto o da un illecito (ad esempio, un risarcimento) che rientrerà nella competenza giurisdizionale per contratto o per illecito prevista dal

⁽³⁹⁾ Il diritto nazionale deve essere interpretato in conformità con la [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea](#) e in particolare con l'articolo 21.

regolamento Bruxelles I bis e, inoltre, nella norma pertinente dei regolamenti [Roma I](#) o [Roma II](#) per quanto concerne la legge applicabile.

L'oggetto dell'obbligazione determina se un'obbligazione rientra nell'ambito di applicazione del regolamento sulle obbligazioni alimentari. Un'obbligazione alimentare derivante da un rapporto di famiglia rientra sempre nell'ambito di applicazione del regolamento sulle obbligazioni alimentari, anche se le parti hanno stipulato un contratto per meglio inquadrare e dettagliare l'attuazione pratica di tale obbligazione. Tuttavia le obbligazioni alimentari che sorgono in caso di morte possono rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del [regolamento sulle successioni](#) ⁽⁴⁰⁾.

1.5.4. La nozione di obbligazione alimentare – articolo 1 e considerando 11

Il termine **“obbligazione alimentare”** è una nozione autonoma (cfr. considerando 11). Tuttavia i criteri per definire tale nozione non sono chiari (soprattutto per quanto riguarda gli ex coniugi), dato che la distinzione tra regimi alimentari e patrimoniali non è netta.

Questo aspetto diventa rilevante in relazione ai due regolamenti sui [regimi patrimoniali tra coniugi](#) e sugli [effetti patrimoniali delle unioni registrate](#) (rispettivamente regolamento (UE) 2016/1103 e regolamento (UE)

⁽⁴⁰⁾ [Regolamento \(UE\) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo](#) (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 107).

2016/1104), e alle norme nazionali quando tali regolamenti non sono applicabili ⁽⁴¹⁾.

Il considerando 18 del regolamento (UE) 2016/1103 afferma che un regime patrimoniale tra coniugi dovrebbe comprendere “tutti gli aspetti di diritto civile dei regimi patrimoniali tra coniugi, riguardanti tanto la gestione quotidiana dei beni dei coniugi quanto la liquidazione del regime patrimoniale, in particolare in seguito a separazione personale o morte di un coniuge”. Stabilisce inoltre che l'espressione “regime patrimoniale tra coniugi” dovrebbe comprendere “tutti i rapporti patrimoniali, tra i coniugi e rispetto ai terzi, che derivano direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento di questo”. Analogamente il considerando 18 del regolamento (UE) 2016/1104 fa riferimento a “tutti gli aspetti di diritto civile degli effetti patrimoniali delle unioni registrate, riguardanti tanto la gestione quotidiana dei beni dei partner quanto la liquidazione del regime patrimoniale, in particolare in seguito a separazione personale o morte di un partner”.

La Corte si è occupata della questione per due volte.

⁽⁴¹⁾ [Regolamento \(UE\) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi](#) (GU L 183 del 8.7.2016, pag. 1) e [regolamento \(UE\) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate](#) (GU L 183 del 8.7.2016, pag. 30). Al momento della pubblicazione della presente guida, i seguenti 18 Stati membri sono parti dei due atti: Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna e Svezia.

Introduzione e ambito di applicazione

Nella seconda sentenza *de Cavel* del 1980 ⁽⁴²⁾, la Corte si è chiesta se un assegno mensile per alimenti e una prestazione compensativa provvisoria da pagarsi mensilmente concessi nel corso di un procedimento di divorzio costituissero un'obbligazione alimentare ai sensi della [convenzione di Bruxelles del 1968](#). La Corte ha chiarito che “le prestazioni compensative contemplate dagli artt. 270 e *segg.* del codice civile francese [...] sono connesse ad eventuali obbligazioni finanziarie fra ex-coniugi, dopo il divorzio, **commisurate alle rispettive risorse e necessità**, ed hanno anch'esse carattere alimentare “ ⁽⁴³⁾.

La Corte ha sviluppato ulteriormente l'idea sottostante nella sentenza *Van den Boogaard* ⁽⁴⁴⁾, riguardante il riconoscimento di una decisione emessa in una causa di divorzio e che dispone il pagamento di una somma forfettaria e il trasferimento della proprietà di taluni beni da uno dei due ex coniugi all'altro. La Corte ha nuovamente interpretato l'articolo 5, paragrafo 2, della convenzione di Bruxelles del 1968 e ha stabilito che una decisione di tale tipo riguarda obbligazioni alimentari se, tenuto conto dell'obiettivo specifico della decisione resa, si può dimostrare che “una determinata prestazione è diretta a garantire il sostentamento di un coniuge bisognoso o se le esigenze e le risorse di ciascun coniuge sono prese in considerazione per stabilirne l'ammontare “. La Corte ha inoltre affermato che: “invece, quando la prestazione attiene unicamente alla

ripartizione dei beni tra i coniugi, la decisione concerne il regime patrimoniale “ ⁽⁴⁵⁾.

Di conseguenza **la finalità** del pagamento (garantire il sostentamento dei coniugi) o il **modo in cui il suo importo è stabilito** (sulla base delle esigenze e delle risorse dei coniugi) diventano i criteri decisivi ai fini dell'accertamento dell'esistenza di un'obbligazione alimentare e della separazione delle obbligazioni alimentari da questioni relative al regime patrimoniale tra coniugi. In tutti i casi un pagamento di una somma forfettaria non costituisce un ostacolo alla natura dell'obbligazione alimentare ⁽⁴⁶⁾.

È opportuno sottolineare che la Corte ha emesso tali sentenze in un contesto diverso (la convenzione di Bruxelles del 1968) e nell'ambito di cause che riguardavano obbligazioni alimentari tra coniugi (quindi non nei confronti di minori). La Corte ha tuttavia chiarito che il contributo dei genitori alle spese relative alla crescita e all'educazione del minore rientrano nella nozione di obbligazioni alimentari ⁽⁴⁷⁾.

In conclusione, spetta all'autorità giurisdizionale nazionale valutare, alla luce dei criteri summenzionati, se le domande che seguono e quelle di altra natura, che possono dare adito a incertezze, rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento sulle obbligazioni alimentari: i) il diritto di

⁽⁴²⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 6 marzo 1980, *de Cavel/de Cavel* (II), C-120/79, ECLI:EU:C:1980:70.

⁽⁴³⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 6 marzo 1980, *de Cavel/Jacques de Cavel* (II), C-120/79, ECLI:EU:C:1980:70, punto 5.

⁽⁴⁴⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 27 febbraio 1997, *van den Boogaard/Laumen*, C-220/95, ECLI:EU:C:1997:91.

⁽⁴⁵⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 27 febbraio 1997, *van den Boogaard/Laumen*, C-220/95, ECLI:EU:C:1997:91, punto 22.

⁽⁴⁶⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 27 febbraio 1997, *van den Boogaard/Laumen*, C-220/95, ECLI:EU:C:1997:91, punto 23.

⁽⁴⁷⁾ Ordinanza della Corte di giustizia del 3 ottobre 2019, *OF/PG*, C-759/18, ECLI:EU:C:2019:816, punti da 52 a 54.

utilizzare la casa familiare quando i coniugi sono in regime di comunione dei beni; ii) il pagamento dell'affitto per le esigenze di alloggio del figlio e del coniuge; iii) le spese straordinarie in relazione ai minori; e iv) le spese di viaggio sostenute da un genitore per soddisfare il suo diritto di visita al/la figlio/a (che può essere accessorio alla responsabilità genitoriale o a un'obbligazione alimentare).

Un'ulteriore questione relativa alla portata dell'obbligazione alimentare è se sia possibile rivendicare obbligazioni alimentari con effetto retroattivo. La risposta a questa domanda rientra nell'ambito di applicazione della legge applicabile alle obbligazioni alimentari determinata dal protocollo (cfr. articolo 11, lettera b)). Di conseguenza è tale legge applicabile a stabilire la data di decorrenza dell'obbligazione alimentare. Quando un creditore cita in giudizio un debitore presso il suo luogo di residenza, la legge applicabile sarà la *lex fori* (ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del protocollo).

1.5.5. Le nozioni di creditore, decisione e autorità giurisdizionale – articoli 2, 64 e considerando 14

Il regolamento sulle obbligazioni alimentari fornisce inoltre un'ampia definizione dei termini "creditore" (cfr. articolo 2, paragrafo 1, punto 10) e in relazione al considerando 14 del regolamento sulle obbligazioni alimentari, "decisione" (cfr. articolo 2, paragrafo 1, punto 1)) e "autorità giurisdizionale" (cfr. articolo 2, paragrafo 2).

La definizione di "creditore" comprende qualsiasi persona fisica a cui sono dovuti o si presume siano dovuti alimenti ai sensi dell'articolo 64 del

regolamento sulle obbligazioni alimentari. Comprende altresì qualsiasi ente pubblico che agisce per conto di una persona cui siano dovuti alimenti e un ente al quale sia dovuto il rimborso di prestazioni erogate in luogo degli alimenti.

Il termine "creditore di alimenti" include una persona fisica che per la prima volta intenta un'azione in materia di alimenti. Nella sentenza *Farrell/Long*, la Corte ha chiarito che non è necessario che l'istante abbia già diritto a tali obbligazioni alimentari in virtù di una decisione giudiziaria anteriore ⁽⁴⁸⁾. La persona fisica a cui si riferisce il regolamento sulle obbligazioni alimentari è il beneficiario sostanziale dell'obbligazione alimentare e non va confusa con una parte (eventualmente uno dei genitori) che adisce un'autorità giurisdizionale per conto di un creditore sostanziale. Ciò significa che, anche quando la legge consente (o impone) a un genitore di presentare un'istanza relativa a un credito alimentare per conto di un minore, l'unica residenza abituale rilevante ai fini della determinazione dell'autorità giurisdizionale competente o della legge applicabile è la residenza abituale del minore.

Ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento sulle obbligazioni alimentari, gli "enti pubblici" sono autorizzati a chiedere il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività ovvero l'esecuzione in due casi specifici: i) nel caso di una decisione emessa nei confronti del debitore su domanda di un ente pubblico che chiede il pagamento di prestazioni erogate in luogo degli alimenti; e ii) nel caso di una decisione emessa tra il creditore e il debitore a concorrenza delle prestazioni erogate al creditore in luogo degli

⁽⁴⁸⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 20 marzo 1997, *Farrell/Long*, C-295/95, ECLI:EU:C:1997:168, punto 27.

Introduzione e ambito di applicazione

alimenti. Tuttavia un ente pubblico non è autorizzato a chiedere l'emanazione di una decisione ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle obbligazioni alimentari.

La Corte ha tuttavia chiarito che, ai sensi dell'articolo 3, lettera b), del regolamento sulle obbligazioni alimentari, un ente pubblico surrogato nei diritti di un creditore di alimenti è legittimato ad avvalersi della competenza dell'autorità giurisdizionale del luogo in cui detto creditore risiede abitualmente. L'ente pubblico non può avvalersi direttamente dello status di "creditore " per far accertare l'esistenza di un'obbligazione alimentare, ma deve essere messo in condizione di adire, a tal fine, l'autorità giurisdizionale competente della residenza abituale del creditore di alimenti. Inoltre, una volta emessa la decisione da parte di tale autorità giurisdizionale nello Stato di origine, un siffatto ente pubblico sarà legittimato a vedersi riconoscere lo status di creditore ai fini, se del caso, di una domanda di riconoscimento, di dichiarazione di esecutività o di esecuzione di tale decisione nello Stato richiesto, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 64 del regolamento sulle obbligazioni alimentari ⁽⁴⁹⁾.

La nozione di "autorità giurisdizionale " comprende le autorità amministrative che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento sulle obbligazioni alimentari e figurano nell'[allegato X](#). L'allegato X viene modificato su richiesta degli Stati membri mediante atti di esecuzione, il più recente dei quali, al momento della pubblicazione

della presente guida, è il [regolamento di esecuzione \(UE\) 2018/1937 della Commissione](#), ai sensi del quale tali autorità amministrative esistono in Finlandia, Lettonia, Svezia e nel Regno Unito.

1.5.6. Decisioni, transazioni giudiziarie e atti pubblici oggetto del regolamento – articolo 2 e considerando 13

The Maintenance Regulation allows a broad range of options of what may be recognised and enforced under its rules. It therefore includes not only court decisions, but also decisions enacted by administrative authorities, court settlements, and authentic instruments. The definitions provided by the Maintenance Regulation (see Article 2(1)(1)(2) and (3), Article 2(2) and [Annex X](#)) of these, albeit being interpreted autonomously, should be considered and assessed in the light of national peculiarities.

Finally, Article 2(1)(1) states that the term 'decision' shall, for the purposes of Chapters VII (Cooperation between Central Authorities) and VIII (Public Bodies), also mean a decision in matters relating to maintenance obligations given in a third state.

Chapter 4 of this Guide addresses the rules and procedure on recognition and enforcement of decisions according to Chapter IV of the Maintenance Regulation, and of court settlements and authentic instruments according to Chapter VI of the Maintenance Regulation.

⁽⁴⁹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 2020, *WV/Landkreis Harburg*, C-540/19, ECLI:EU:C:2020:732, punto 42. Per ulteriori informazioni sugli enti pubblici, cfr. sezione 5.5 della presente guida.



Quale autorità giurisdizionale dello Stato membro è competente?

2. Quale autorità giurisdizionale dello Stato membro è competente?

Una volta stabilito che un caso rientra nell'ambito di applicazione del regolamento sulle obbligazioni alimentari, le autorità giurisdizionali degli Stati membri sono chiamate a verificare la propria competenza giurisdizionale sulla base del regolamento.

Le disposizioni di cui al regolamento sulle obbligazioni alimentari unificano il sistema giurisdizionale relativo alle obbligazioni alimentari in tutti gli Stati membri dell'UE e non lasciano spazio all'applicazione residuale del diritto nazionale. Tuttavia affinché tali disposizioni si applichino, deve esistere un collegamento definito con uno Stato membro (cfr. sezione 1.4 della presente guida). A differenza del sistema giurisdizionale previsto dal [regolamento Bruxelles I](#), il fatto che il convenuto risieda abitualmente in uno Stato terzo non comporta la non applicazione delle norme dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale e non è consentito alcun riferimento residuale al diritto nazionale (cfr. considerando 15 del regolamento sulle obbligazioni alimentari). In effetti il regolamento sulle obbligazioni alimentari prevede anche una competenza sussidiaria quando nessun'altra autorità giurisdizionale dell'Unione sarebbe competente ai sensi del regolamento stesso, nonché un *forum necessitatis*, da attivare in casi eccezionali quando il procedimento non può essere intentato ragionevolmente in uno Stato terzo (cfr. sezione 2.4 della presente guida).

2.1. Norme generali – articolo 3 e considerando 15

2.1.1. L'articolo 3 del regolamento sulle obbligazioni alimentari prevede quattro diversi criteri di competenza ⁽⁵⁰⁾. La competenza è attribuita all'autorità giurisdizionale dello Stato membro:

- a) del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente; o
- b) del luogo in cui il creditore risiede abitualmente; o
- c) competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti; o
- d) competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che

⁽⁵⁰⁾ Si tratta della competenza giurisdizionale in relazione ai procedimenti relativi all'accertamento dell'esistenza di un'obbligazione alimentare. Le norme in materia di competenza giurisdizionale internazionale per l'esecuzione di un credito alimentare sono illustrate nel capitolo 4 della presente guida. Tuttavia, per quanto concerne la distinzione tra i procedimenti principali relativi all'accertamento dell'esistenza di un credito alimentare e i procedimenti di esecuzione, la Corte ha chiarito che "il giudice dello Stato membro dell'esecuzione, investito di una domanda di esecuzione di una decisione emessa da un giudice dello Stato membro d'origine e che ha accertato un credito alimentare, è competente ai sensi del [regolamento sulle obbligazioni alimentari], in particolare del suo articolo 41, paragrafo 1, a pronunciarsi su un'opposizione all'esecuzione qualora essa presenti una stretta connessione con la domanda di esecuzione che gli è stata presentata" (sentenza della Corte di giustizia del 4 giugno 2020, *FX/GZ*, C-41/19, ECLI:EU:C:2020:425, punto 42).

tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza ⁽⁵¹⁾ di una delle parti.

È tuttavia opportuno sottolineare che, qualora il convenuto si sia costituito senza contestare la competenza dell'autorità giurisdizionale adita, quest'ultima acquisisce la competenza giurisdizionale ai sensi dell'articolo 5 (cfr. punto 2.3.4 della presente guida). L'autorità giurisdizionale adita deve quindi verificare in ogni caso se è competente ai sensi di tale disposizione. In caso affermativo, non è necessario indagare in merito ai requisiti di cui all'articolo 3.

Non esiste una gerarchia tra i criteri di competenza e spetta al ricorrente scegliere tra essi. Tuttavia, secondo la formulazione di tali disposizioni, gli ultimi due criteri di competenza si applicano soltanto quando la domanda relativa a crediti alimentari è accessoria a un procedimento in materia di stato civile o di responsabilità genitoriale.

2.1.2. Le disposizioni di cui all'articolo 3, lettere a) e b), determinano la competenza giurisdizionale internazionale. Nella sua decisione nelle cause riunite *Sanders e Huber*, la Corte ha discusso se e in che misura tali disposizioni determinino anche la competenza territoriale ⁽⁵²⁾.

Il regolamento sulle obbligazioni alimentari non definisce la nozione di "residenza abituale". L'unica decisione emessa finora dalla Corte riguarda

la causa *W.J.* ⁽⁵³⁾, una pronuncia pregiudiziale relativa al [protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari](#) (cfr. punto 3.2.1 della presente guida). La causa in questione riguardava un minore sottratto e trasferito in uno Stato membro nel quale il minore ha poi chiesto la corresponsione di obbligazioni alimentari. La Corte ha constatato innanzitutto che l'accertamento della residenza abituale costituisce una valutazione di fatto che deve essere effettuata dall'autorità giurisdizionale nazionale adita in merito alla controversia. In secondo luogo, la Corte ha ritenuto che l'uso dell'aggettivo "abituale" implichi che la residenza deve presentare un grado sufficiente di stabilità ed escludere una presenza temporanea od occasionale. La residenza abituale del creditore di alimenti è quindi quella del luogo in cui, in base a un accertamento dei fatti, si trova il suo centro abituale della vita, considerato il suo ambiente familiare e sociale. La Corte ha infine affermato che un trasferimento illecito e una conseguente decisione (emessa in un procedimento distinto) che ordina il ritorno del minore sottratto nello Stato membro in cui aveva precedentemente la residenza abituale non sono sufficienti a impedire che tale minore diventi residente abituale nel territorio dello Stato membro di rifugio ai fini dell'ottenimento delle obbligazioni alimentari ⁽⁵⁴⁾. Esiste inoltre una nutrita giurisprudenza della Corte in materia di residenza abituale nel contesto del [regolamento Bruxelles II bis](#) ⁽⁵⁵⁾. L'eventualità o meno che tale

⁽⁵¹⁾ Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento sulle obbligazioni alimentari, il concetto di "domicile" sostituisce quello di "cittadinanza" in Irlanda.

⁽⁵²⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 18 dicembre 2014, *Sanders/Huber*, cause riunite C-400/13 e C-408/13, ECLI:EU:C:2014:2461.

⁽⁵³⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 2022, *W. J./L. J. e J. J.*, C-644/20, ECLI:EU:C:2022:371.

⁽⁵⁴⁾ Cfr. il punto 3.2.1 della presente guida per il ragionamento della Corte in merito a questo aspetto.

⁽⁵⁵⁾ Sono state emesse diverse decisioni in merito alla residenza abituale di un minore. La Corte ha affermato che la "residenza abituale" di un minore corrisponde al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare. Tale luogo deve essere determinato dalle autorità giurisdizionali nazionali tenendo conto di tutte le circostanze di fatto specifiche di

Quale autorità giurisdizionale dello Stato membro è competente?

giurisprudenza possa fornire indicazioni anche nel contesto del regolamento sulle obbligazioni alimentari dovrà essere accertata caso per caso.

La Corte ha chiarito che le autorità giurisdizionali del luogo in cui il creditore risiede abitualmente (articolo 3, lettera b)) sono a disposizione anche di

ciascuna fattispecie (sentenza della Corte di giustizia del 2 aprile 2009, A, C-523/07, *ECLI:EU:C:2009:225*, punti 42 e 44; e sentenza della Corte di giustizia del 22 dicembre 2010, *Mercredi/Chaffe*, C-497/10 PPU, *ECLI:EU:C:2010:829*, punto 47). A tal fine, oltre alla presenza fisica del un minore in uno Stato membro, devono sussistere altri elementi da cui risulti che tale presenza non è in alcun modo temporanea o occasionale. Tra questi fattori figurano la durata, la regolarità, le condizioni e i motivi del soggiorno del minore nel territorio dello Stato membro interessato nonché la cittadinanza di tale minore (sentenza della Corte di giustizia del 2 aprile 2009, A, C-523/07, *ECLI:EU:C:2009:225*, punto 39). I fattori rilevanti variano in funzione dell'età del minore interessato (sentenza della Corte di giustizia del 22 dicembre 2010, *Mercredi/Chaffe*, C-497/10 PPU, *ECLI:EU:C:2010:829*, punto 53). Anche l'intenzione dei genitori di stabilirsi in modo permanente con il minore in uno Stato membro può essere presa in considerazione qualora tale intenzione sia manifestata attraverso talune misure concrete, quali l'acquisto o la locazione di un alloggio nello Stato membro ospitante (cfr., in tal senso, sentenza della Corte di giustizia del 2 aprile 2009, A, C-523/07, *ECLI:EU:C:2009:225*, punto 40; sentenza della Corte di giustizia dell'8 giugno 2017, *OLIPQ*, C-111/17 PPU, *ECLI:EU:C:2017:436*).

Sono state prese anche le seguenti cinque decisioni in materia di residenza abituale del minore:

sentenza della Corte di giustizia del 1° ottobre 2014, *E/B*, C-436/13, *ECLI:EU:C:2014:2246*;
sentenza della Corte di giustizia del 9 ottobre 2014, *C/M*, C-376/14 PPU, *ECLI:EU:C:2014:2268*;
sentenza della Corte di giustizia del 15 febbraio 2017, *W e VIX*, C-499/15, *ECLI:EU:C:2017:118*;
sentenza della Corte di giustizia del 28 giugno 2018, *HR*, C-512/17, *ECLI:EU:C:2018:513*; e
sentenza della Corte di giustizia del 17 ottobre 2018, *UD/XB*, C-393/18 PPU, *ECLI:EU:C:2018:835*.

Per ulteriori riferimenti a tali decisioni e alla residenza abituale, cfr. Guida pratica all'applicazione del regolamento Bruxelles II ter: https://e-justice.europa.eu/287/IT/ejn_s_publications.

un ente pubblico che ha erogato prestazioni di assistenza sociale a un beneficiario di alimenti e al quale sono stati trasferiti i crediti alimentari del creditore originario per effetto di surroga legale, in quanto ciò è coerente con l'obiettivo del regolamento sulle obbligazioni alimentari ⁽⁵⁶⁾.

I criteri di competenza per le domande accessorie concernenti crediti alimentari, articolo 3, lettere c) e d), sono molto utilizzati nella pratica perché consentono all'autorità giurisdizionale competente in materia di divorzio/separazione o responsabilità genitoriale di esaminare anche una domanda relativa ad obbligazioni alimentari. Tuttavia tali criteri **si aggiungono e non escludono** quelli di cui dall'articolo 3, lettere a) e b), che conferiscono una **competenza autonoma** all'autorità giurisdizionale della residenza abituale del debitore e del creditore.

Ciò significa che l'articolo 3, lettera d), non richiede sempre che una domanda relativa ad obbligazioni alimentari sia presentata all'autorità giurisdizionale competente per la responsabilità genitoriale. Infatti se una domanda relativa ad obbligazioni alimentari è presentata congiuntamente (e in via incidentale) a una domanda di divorzio/separazione, l'autorità giurisdizionale adita per il procedimento di divorzio/separazione deve valutare la propria competenza giurisdizionale in merito alla domanda concernente le obbligazioni alimentari in modo autonomo rispetto a quanto si applica al procedimento di divorzio e può ritenere che tale competenza sia conferita in ragione di uno qualsiasi dei criteri di cui all'articolo 3.

⁽⁵⁶⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 2020, *WV/Landkreis Harburg*, C-540/19, *ECLI:EU:C:2020:732*.

Caso 1

Una domanda riguardante i) lo scioglimento del matrimonio dei genitori di un figlio minore, ii) la responsabilità genitoriale per tale figlio minore e iii) le obbligazioni alimentari nei confronti di tale figlio minore è presentata presso l'autorità giurisdizionale della residenza abituale del marito/padre (Romania). La moglie/madre e il figlio risiedono abitualmente in Lussemburgo.

L'autorità giurisdizionale rumena stabilisce in via preliminare che: i) è competente per il divorzio in quanto è lo Stato in cui il convenuto risiede abitualmente; ii) non è competente per pronunciarsi in merito alla domanda concernente la responsabilità genitoriale per il figlio minore in quanto quest'ultimo non risiede abitualmente nello Stato del foro; e iii) l'autorità giurisdizionale non è quindi competente per la domanda relativa alle obbligazioni alimentari in relazione alla competenza applicabile al minore ai sensi dell'articolo 3, lettera d) (competenza in materia di obbligazioni alimentari come domanda accessoria rispetto alla competenza in materia di responsabilità genitoriale).

L'autorità giurisdizionale sarà **comunque** competente a decidere in merito a tale domanda in quanto si tratta **altresì** dell'autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente ai sensi dell'articolo 3, lettera a).

(cfr. sentenza della Corte nella causa *R/P*) ⁽⁵⁷⁾.

⁽⁵⁷⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 5 settembre 2019, *R/P*, C-468/18, ECLI:EU:C:2019:666.

L'articolo 3, lettere c) e d), non si applica quando la competenza in materia di stato civile o di responsabilità genitoriale si basa esclusivamente sulla cittadinanza di **una** delle parti. Tale eccezione non viene concessa quando la competenza in materia matrimoniale si basa sull'articolo 3, lettera b), del [regolamento Bruxelles II ter](#), poiché tale disposizione si basa sulla cittadinanza comune di entrambe le parti. La competenza può tuttavia derivare da norme nazionali residue in materia di competenza applicabili in virtù degli articoli 6 e 14 del regolamento Bruxelles II ter.

2.1.3. La Corte ha affrontato in diverse sentenze il rapporto di accessoriarietà esistente tra i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale e le domande relative ad obbligazioni alimentari. La Corte ha chiarito che, affinché si applichi l'articolo 3, lettera d), la competenza in materia di responsabilità genitoriale deve essere pienamente stabilita sulla base del regolamento Bruxelles II ter. L'articolo 3, lettera d), del regolamento sulle obbligazioni alimentari non si applica pertanto se l'autorità giurisdizionale non è competente a pronunciarsi in merito alla responsabilità genitoriale (ad esempio, perché il minore risiede abitualmente in un altro Stato membro e non sono soddisfatti i requisiti per l'applicazione dell'articolo 12 del regolamento Bruxelles II bis (attuale articolo 10 del regolamento Bruxelles II ter) (sentenze *PMIAH* e *OF/PG*) ⁽⁵⁸⁾.

Lo stesso principio si applica anche in un caso di trasferimento illecito di un minore, nel contesto del quale l'autorità giurisdizionale dello Stato membro di rifugio non sarà solitamente competente in materia di

⁽⁵⁸⁾ Ordinanza della Corte di giustizia del 16 gennaio 2018, *PMIAH*, C-604/17, ECLI:EU:C:2018:10; e ordinanza della Corte di giustizia del 3 ottobre 2019, *OF/PG*, C-759/18, ECLI:EU:C:2019:816.

Quale autorità giurisdizionale dello Stato membro è competente?

responsabilità genitoriale fino al soddisfacimento delle condizioni previste dall'articolo 9 del regolamento Bruxelles II ter per il passaggio di competenza. Tale autorità giurisdizionale non può quindi pronunciarsi sulle obbligazioni alimentari richieste dal minore sottratto sulla base dell'articolo 3, lettera d), del regolamento sulle obbligazioni alimentari (sentenza CV/DU)⁽⁵⁹⁾. Tuttavia ciò non impedisce di stabilire la competenza sulla base dell'articolo 3, lettera b) (cfr. punto 2.1.2. della presente guida).

La Corte ha chiarito altresì (sentenza *W e V/Z*)⁽⁶⁰⁾ che, se un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro ha emesso una decisione definitiva in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari in relazione a un minore, tale autorità giurisdizionale non sarà più competente a esaminare una domanda volta a modificare tale decisione se la residenza abituale del minore non si trova più in tale Stato membro. In tal caso, la competenza spetta alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il minore è stato trasferito e in cui risiede abitualmente.

2.1.4. I due criteri per le domande accessorie (articolo 3, lettere c) e d)) si escludono a vicenda. Le domande concernenti obbligazioni alimentari nei confronti di minori possono essere accessorie soltanto nel contesto di procedimenti in materia di responsabilità genitoriale e non in quelli relativi allo stato civile di una persona (ad esempio il divorzio o la separazione dei genitori). Ne consegue che qualora i procedimenti di divorzio/separazione tra genitori coniugati di figli minori e i procedimenti relativi alla

responsabilità genitoriale concernente tali figli siano avviati dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri diversi, la domanda concernente le obbligazioni alimentari nei confronti dei figli può essere accessoria soltanto a questi ultimi procedimenti. Il rapporto di mutua esclusività tra la lettera c) e la lettera d) dell'articolo 3 è dovuto a due fattori. Il primo è la necessità di tutelare l'interesse superiore dei minori in qualità di creditori di alimenti. Il secondo è la corretta amministrazione della giustizia, dato che una domanda concernente obbligazioni alimentari nei confronti di figli minori è per sua natura intrinsecamente legata a un procedimento in materia di responsabilità genitoriale, mentre non è necessariamente legata a un procedimento di separazione o divorzio.

Caso 2

Una coppia di coniugi, entrambi cittadini italiani, vive in Irlanda con i loro figli. I figli sono nati e hanno sempre risieduto abitualmente in Irlanda.

Il marito avvia un procedimento in Italia chiedendo i) una separazione personale per colpa e ii) l'affidamento congiunto dei figli. Propone inoltre di versare un assegno mensile a titolo di iii) obbligazioni alimentari nei confronti dei figli.

La moglie presenta una domanda riconvenzionale nel contesto di tale procedimento, chiedendo una dichiarazione di separazione per colpa del marito e contestando la competenza dell'autorità giurisdizionale italiana in relazione alla responsabilità genitoriale e ai crediti alimentari dei figli. Sostiene che le autorità giurisdizionali irlandesi dovrebbero essere competenti in materia. La moglie avvia altresì un procedimento relativo

⁽⁵⁹⁾ Ordinanza della Corte di giustizia del 10 aprile 2018, *CV/DU*, C-85/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:220.

⁽⁶⁰⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 15 febbraio 2017, *W e VIX*, C-499/15, ECLI:EU:C:2017:118.

alla responsabilità genitoriale presso l'autorità giurisdizionale competente in Irlanda.

Tale autorità ha stabilito che l'autorità giurisdizionale italiana dovrebbe pronunciarsi circa i) la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'articolo 3, lettera b), del regolamento Bruxelles II ter.

Tuttavia l'Italia non dispone della competenza giurisdizionale in relazione ii) alla responsabilità genitoriale e iii) alle obbligazioni alimentari nei confronti dei figli.

Infatti ii) la competenza in materia di responsabilità genitoriale (affidamento) dei minori spetta alle autorità giurisdizionali dell'Irlanda (essendo lo Stato di residenza abituale dei minori, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento Bruxelles II ter).

Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 3, lettera d), del regolamento sulle obbligazioni alimentari, anche la competenza per la domanda relativa alle obbligazioni alimentari nei confronti dei figli iii) spetta alle autorità giurisdizionali irlandesi, in quanto tale domanda è accessoria soltanto al procedimento relativo alla responsabilità genitoriale e non a quello sullo stato civile dei genitori dei minori.

(cfr. sentenza della Corte nella causa *A/B* ⁽⁶¹⁾)

⁽⁶¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2015, *A/B*, C-184/14, ECLI:EU:C:2015:479.

2.2. Adizione dell'autorità giurisdizionale e verifica della competenza/ricevibilità – articoli da 9 a 11

2.2.1. Oltre a prevedere criteri specifici di competenza in relazione alle obbligazioni alimentari, il regolamento sulle obbligazioni alimentari contiene anche una serie di norme generali che integrano il sistema giurisdizionale. Tali norme specificano quando un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro si considera adita e stabiliscono l'obbligo per l'autorità giurisdizionale di verificare preliminarmente la sua competenza e la ricevibilità del procedimento.

2.2.2. L'articolo 9 del regolamento sulle obbligazioni alimentari stabilisce che l'autorità giurisdizionale si considera adita in uno dei due casi:

- e) alla data in cui la domanda giudiziale è depositata presso l'autorità giurisdizionale; o
- f) alla data in cui la domanda giudiziale è ricevuta da parte dell'autorità incaricata della notificazione o comunicazione, qualora tale domanda debba essere notificata o comunicata prima del deposito presso l'autorità giurisdizionale.

Quale sia la norma applicabile dipende dal fatto che il diritto processuale nazionale preveda che la domanda giudiziale sia depositata innanzitutto presso l'autorità giurisdizionale o sia prima notificata al convenuto. In entrambi i casi è necessaria un'ulteriore azione da parte del ricorrente, che deve intraprendere le azioni necessarie per far notificare tale domanda al

Quale autorità giurisdizionale dello Stato membro è competente?

convenuto (nel caso a)) oppure farlo depositare presso l'autorità giurisdizionale (nel caso b)).

Come ha chiarito la Corte in relazione all'identica disposizione di cui al regolamento [Bruxelles II bis](#) (e anche del regolamento [Bruxelles II ter](#)), il legislatore dell'UE ha dato una definizione autonoma e ha fornito un concetto uniforme del momento in cui un'autorità giurisdizionale è adita, ai fini delle norme in materia di litispendenza. Tale momento sarà quello in cui viene compiuta una delle azioni menzionate, a condizione che anche la seconda sia stata compiuta di conseguenza, e indipendentemente dal fatto che, secondo il diritto nazionale, tale momento non dia di per sé immediatamente inizio al procedimento ⁽⁶²⁾.

Il regolamento sulle obbligazioni alimentari non prevede norme specifiche per la notifica o la comunicazione degli atti. Gli atti tra gli Stati membri dell'UE devono essere notificati o comunicati conformemente alle norme di cui al [regolamento \(UE\) 2020/1784](#) (regolamento sulla notificazione e comunicazione degli atti giudiziari), che ha abrogato il [regolamento \(CE\) n. 1393/2007](#) a decorrere dal 1° luglio 2022 ⁽⁶³⁾ (cfr. punto 2.2.4 della presente guida).

⁽⁶²⁾ Ordinanza della Corte di giustizia del 22 giugno 2016, *M.H./M.H.*, C-173/16, ECLI:EU:C:2016:543, punti da 25 a 28.

⁽⁶³⁾ L'articolo 11 del regolamento sulle obbligazioni alimentari fa riferimento al [regolamento \(CE\) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extrajudiziali in materia civile o commerciale \(notificazione o comunicazione degli atti\) e che abroga il regolamento \(CE\) n. 1348/2000 del Consiglio](#). Dal 1° luglio 2022 si deve fare riferimento al [regolamento \(UE\) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla](#)

2.2.3. Quando un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro è investita di una controversia in materia di obbligazioni alimentari per la quale non è competente in base al regolamento sulle obbligazioni alimentari, è tenuta a dichiarare d'ufficio la propria incompetenza (articolo 10 del regolamento sulle obbligazioni alimentari). L'autorità giurisdizionale dovrebbe prestare la dovuta attenzione all'articolo 5 in tutti i casi. Di conseguenza se il convenuto si costituisce in giudizio senza contestare la competenza, l'autorità giurisdizionale non applica l'articolo 10. Come menzionato sopra, il regolamento sulle obbligazioni alimentari tratta tutti i possibili criteri di competenza in modo esaustivo, escludendo qualsiasi rinvio al diritto nazionale (cfr. sezione 2.2 della presente guida).

2.2.4. L'articolo 11 del regolamento sulle obbligazioni alimentari stabilisce una norma volta a garantire il corretto esercizio del diritto alla difesa. In particolare, affronta la situazione di un convenuto, abitualmente residente in uno Stato diverso da quello adito, che non è comparso nel contesto del procedimento. In tal caso, l'autorità giurisdizionale è tenuta a sospendere il procedimento fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale (o atto equivalente) in tempo utile per poter presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile in tal senso. Tuttavia questa norma si applica soltanto in via residuale se non si applica né l'articolo 11, paragrafo 2, né l'articolo 11, paragrafo 3.

[comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extrajudiziali in materia civile o commerciale \("notificazione o comunicazione degli atti"\) \(rifusione\)](#). L'articolo 36 del regolamento (UE) 2020/1784 stabilisce che tale regolamento abroga il regolamento (CE) n. 1393/2007 e che qualsiasi riferimento al regolamento abrogato si intende fatto al regolamento (UE) 2020/1784.

L'articolo 11, paragrafo 2, prevede il ricorso al regolamento (CE) n. 1393/2007 (sostituito dal 1° luglio 2022 dal [regolamento sulla notificazione e comunicazione degli atti giudiziari](#)) quando gli atti devono essere notificati tra Stati membri. Quando tale atto non è applicabile, si applica la [convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 sulla notificazione e la trasmissione all'estero degli atti giudiziari ed extra-giudiziari in materia civile o commerciale](#) (come previsto dall'articolo 11, paragrafo 3). L'articolo 11, paragrafo 1, si applica soltanto nei casi residuali nei quali non si applica né il regolamento sulla notificazione e comunicazione degli atti giudiziari né la convenzione dell'Aia del 1965.

2.3. Proroga della competenza – articoli 4 e 5 e considerando 19

2.3.1. Il regolamento sulle obbligazioni alimentari prevede altresì la possibilità di scegliere un'autorità giurisdizionale nel rispetto del principio dell'autonomia delle parti. Tale scelta di un'autorità giurisdizionale è tuttavia necessaria sotto diversi punti di vista al fine di ridurre al minimo il rischio di scelta opportunistica del foro.

Innanzitutto le parti non possono stipulare un accordo di elezione del foro quando l'obbligazione alimentare riguarda un minore di diciotto anni (articolo 4, paragrafo 3, e considerando 19).

In secondo luogo, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, soltanto un determinato numero di autorità giurisdizionali può essere designato per accordo delle parti, ossia:

- la o le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui una delle parti risiede abitualmente;
- la o le autorità giurisdizionali dello Stato membro di cittadinanza di una delle parti;
- quando le obbligazioni alimentari riguardano coniugi o ex coniugi:
 - (i) l'autorità giurisdizionale competente a conoscere delle loro controversie in materia matrimoniale; o
 - (ii) la o le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui i coniugi hanno avuto l'ultima residenza abituale comune per un periodo di almeno un anno.

Affinché la scelta sia valida, le condizioni stabilite in tali disposizioni devono essere soddisfatte al momento della conclusione dell'accordo o al momento dell'adesione dell'autorità giurisdizionale. In linea di principio, l'autorità giurisdizionale designata avrà la competenza esclusiva e sarà quindi l'unica ad avere il potere di pronunciarsi in merito al caso. Le parti sono comunque libere di concordare un accordo diverso.

2.3.2. L'unico requisito formale per un accordo relativo all'elezione del foro è la forma scritta (articolo 4, paragrafo 2), che solitamente è costituito solo da un'intesa. Non è necessario un accordo firmato da entrambe le parti ed è sufficiente l'elezione del foro espressa negli atti giudiziari delle parti. Inoltre il regolamento sulle obbligazioni alimentari specifica che “qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione

Quale autorità giurisdizionale dello Stato membro è competente?

durevole dell'accordo " è equivalente alla "forma scritta " ai fini di tale disposizione.

2.3.3. L'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento sulle obbligazioni alimentari contiene una disposizione concernente gli "accordi relativi all'elezione del foro " che conferiscono la competenza esclusiva alle autorità giurisdizionali di uno Stato contraente della [convenzione di Lugano](#) che non è uno Stato membro dell'UE (ossia, al momento della pubblicazione della presente guida, Islanda, Norvegia e Svizzera). In tal caso il regolamento sulle obbligazioni alimentari prevede una deroga alla convenzione di Lugano, pertanto si applica la convenzione. Tuttavia l'obiettivo di tutela dei minori sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento sulle obbligazioni alimentari si applica anche in tal caso. Ciò significa che gli accordi relativi all'elezione del foro in materia di obbligazioni alimentari nei confronti di figli minori di diciotto anni sono nulli ai sensi del regolamento sulle obbligazioni alimentari, anche se sono ammissibili ai sensi della convenzione di Lugano. Ciò garantisce che l'accordo relativo alla "elezione del foro " non vincoli le autorità giurisdizionali di alcuno Stato membro dell'UE.

2.3.4. L'articolo 5 del regolamento sulle obbligazioni alimentari stabilisce un'altra forma di competenza basata sul consenso, che si fonda sulla comparizione del convenuto, fatto salvo il caso in cui tale comparizione sia intesa a eccepire l'incompetenza. Nella pratica un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, anche se non è competente ai sensi di un accordo tra le parti (articolo 4 del regolamento sulle obbligazioni alimentari) o in base ai criteri generali di competenza (articolo 3 del regolamento sulle obbligazioni alimentari), può comunque acquisire la

competenza in questione quando il convenuto si presenta dinanzi a tale autorità giurisdizionale senza contestarne la competenza.

Tale norma mira ad evitare ritardi nei procedimenti, ma in alcune circostanze può finire per danneggiare il creditore di alimenti (la parte più debole della controversia), che può presentarsi dinanzi l'autorità giurisdizionale senza essere consapevole delle conseguenze. Inoltre, dato che la disposizione in questione non distingue tra creditori e debitori di alimenti, può generare effetti negativi per il creditore se il procedimento è intentato dal debitore (ad esempio nel caso di una dichiarazione secondo la quale il debitore non è tenuto a corrispondere obbligazioni alimentari a una persona/al creditore). Un creditore che non è a conoscenza del funzionamento di questa norma può comparire dinanzi a un'autorità giurisdizionale diversa da quella dello Stato membro in cui risiede abitualmente e quindi sottomettersi alla sua competenza. Al fine di ridurre il rischio di simili effetti negativi, l'autorità giurisdizionale adita potrebbe, prima di assumere la competenza ai sensi dell'articolo 5, assicurarsi che il convenuto sia informato del suo diritto di contestare la competenza e delle conseguenze della sua comparizione, anche se ciò non è espressamente previsto dal regolamento sulle obbligazioni alimentari ⁽⁶⁴⁾. Una disposizione analoga è presente nel [regolamento Bruxelles I bis](#) per quanto concerne la comparizione di altre "parti deboli ", quali il contraente, l'assicurato o un beneficiario del contratto di assicurazione, la parte lesa, il consumatore o il lavoratore. Anche i consulenti legali dovrebbero prestare particolare attenzione a questa norma quando valutano la strategia di difesa appropriata per i loro clienti.

⁽⁶⁴⁾ Cfr. articolo 26, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I bis e articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del [regolamento Bruxelles II ter](#).

2.4. Competenza sussidiaria e *forum necessitatis* – articoli 6 e 7 e considerando 15 e 16

2.4.1. L'articolo 6 prevede la competenza sussidiaria, un criterio di competenza di ultima istanza che diventa applicabile soltanto quando non viene preso in considerazione alcun altro criterio previsto dal regolamento sulle obbligazioni alimentari. Tale criterio di competenza residuale consiste nella cittadinanza comune delle parti. Si tratta tuttavia di un criterio di competenza autonomo, non di un riferimento a una norma analoga ai sensi del diritto nazionale.

Più precisamente, questa norma si applica quando:

- nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del regolamento. Ciò significa che né il convenuto né il creditore risiedono abitualmente in uno Stato membro dell'UE, che le parti non hanno effettuato un'elezione valida del foro e che il convenuto non si è sottomesso alla competenza dell'autorità giurisdizionale adita (tutte queste condizioni devono essere soddisfatte); e
- nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato contraente della [convenzione di Lugano](#) che non sia uno Stato membro dell'UE (ossia, al momento della pubblicazione della presente guida, l'Islanda, la Norvegia e la Svizzera) è competente ai sensi delle disposizioni di tale convenzione; e
- l'autorità giurisdizionale adita si trova nello Stato membro di cui le parti detengono la cittadinanza comune.

La terza condizione consente un certo grado di protezione per il convenuto, in quanto la competenza a trattare la controversia sarà conferita alle autorità giurisdizionali dello Stato membro di cui il convenuto è anche cittadino. L'articolo 10 prevede che l'autorità giurisdizionale adita verifichi d'ufficio la propria competenza e quindi che ne accerti la sussistenza (cfr. punto 2.2.3 della presente guida).

Caso 3

Una coppia di cittadini tedeschi, che risiedono abitualmente con i loro due figli in un terzo Stato, gli Stati Uniti, divorzia adendo le autorità giurisdizionali statunitensi. In seguito al divorzio, la madre e i figli si trasferiscono in un altro Stato terzo, la Turchia, dove lei e i figli risiedono abitualmente, mentre il padre/marito rimane negli Stati Uniti.

La donna presenta una domanda relativa alle obbligazioni alimentari nei suoi confronti e di quelli dei figli dell'ex marito e padre dinanzi un'autorità giurisdizionale tedesca. Il padre non compare dinanzi a detta autorità.

L'autorità giurisdizionale tedesca assumerebbe la competenza ai sensi dell'articolo 6, in quanto la Germania è lo Stato di cittadinanza comune delle parti, una volta verificato che gli Stati Uniti non sono parte della convenzione di Lugano.

2.4.2. L'articolo 7 del regolamento sulle obbligazioni alimentari stabilisce condizioni analoghe per il *forum necessitatis*. Questa competenza completa il sistema giurisdizionale previsto dal regolamento ed è volta ad

Quale autorità giurisdizionale dello Stato membro è competente?

evitare situazioni che possano costituire un diniego di giustizia. A differenza degli altri criteri di competenza di cui al regolamento, l'autorità giurisdizionale non è mai tenuta a esercitare tale competenza. La norma deve essere interpretata in modo restrittivo e applicata soltanto in via eccezionale. Nella decisione *MPA* ⁽⁶⁵⁾, la Corte ha individuato quattro condizioni che devono essere tutte soddisfatte affinché un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro possa stabilire la propria competenza in ragione dello stato di necessità (*forum necessitatis*):

- siffatta autorità giurisdizionale deve constatare che nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli da 3 a 6 del regolamento sulle obbligazioni alimentari;
- la controversia di cui è investita deve avere uno stretto collegamento con uno Stato terzo;
- il procedimento di cui trattasi non può ragionevolmente essere intentato o svolto in tale Stato terzo o si rivela impossibile in esso;
- la controversia deve presentare un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell'autorità giurisdizionale adita.

In seguito a una valutazione preliminare secondo la quale nessun'altra autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi del regolamento, l'autorità giurisdizionale adita è quindi tenuta a effettuare un'ulteriore valutazione per assumere la competenza in veste di *forum necessitatis*: innanzitutto, deve constatare l'impossibilità di avviare il procedimento in uno Stato terzo che abbia uno stretto collegamento con

la controversia; in secondo luogo, deve verificare che la controversia abbia un collegamento sufficiente con il proprio Stato membro.

Come indicato nel considerando 16, il *forum necessitatis* è destinato a porre rimedio a situazioni di diniego di giustizia che possono verificarsi in casi eccezionali (ad esempio quando un procedimento risulta impossibile in uno Stato terzo a causa di una guerra civile o quando non si può ragionevolmente prevedere che l'istante possa avviare o condurre un procedimento in tale Stato). Nel contesto della causa *MPA*, la Corte ha chiarito ulteriormente che ciò può avvenire anche qualora, fatta salva un'analisi circostanziata delle condizioni procedurali dello Stato terzo interessato, l'accesso alla giustizia in tale Stato terzo sia, in diritto o in fatto, ostacolato, in particolare mediante l'applicazione di condizioni procedurali discriminatorie o contrarie alle garanzie fondamentali dell'equo processo. Non occorre che la parte che si avvale dell'articolo 7 sia tenuta a dimostrare di aver intentato, o cercato di intentare, invano tale procedimento dinanzi ai giudici del medesimo Stato terzo ⁽⁶⁶⁾.

Per quanto concerne il requisito del "collegamento sufficiente" con l'autorità giurisdizionale adita, è possibile basarsi sulla cittadinanza di una delle parti.

⁽⁶⁵⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 1° agosto 2022, *MPA/LCDNMT*, C-501/20, ECLI:EU:C:2022:619.

⁽⁶⁶⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 1° agosto 2022, *MPA/LCDNMT*, C-501/20, ECLI:EU:C:2022:619, punti da 110 a 113.

Caso 4

Un uomo, cittadino croato, e una donna, cittadina delle Filippine, si sposano e risiedono abitualmente in Slovenia. In seguito i due divorziano dinanzi alle autorità giurisdizionali slovene.

In seguito al divorzio, l'uomo, che conserva beni in Slovenia, non ha una residenza fissa e vive in Europa e in Asia. La donna si trasferisce nel suo Stato di origine (le Filippine, uno Stato terzo).

2 anni dopo il divorzio la donna intende avviare un'azione nei confronti dell'ex marito per ottenere il versamento di obbligazioni alimentari. Nel suo Stato d'origine le tradizioni locali impediscono a una donna di fare causa al marito (altrimenti verrebbe perseguita ed eventualmente incarcerata). La donna avvia un procedimento in Slovenia, dove l'ex marito compare dinanzi all'autorità giurisdizionale adita e contesta la competenza.

In tali circostanze l'autorità giurisdizionale slovena può essere legittimata a esercitare la competenza ai sensi dell'articolo 7 per i seguenti motivi:

- - è impossibile stabilire la residenza abituale del convenuto/debitore (l'ex marito);
- - le parti non hanno una cittadinanza comune di uno Stato membro;
- - le parti non hanno eletto il foro;
- - il convenuto (l'ex marito) non si è assoggettato alla competenza dell'autorità giurisdizionale adita;

- - l'istante (l'ex moglie) non può ragionevolmente intentare un'azione nel terzo Stato in cui risiede abitualmente;
- - l'autorità giurisdizionale slovena ha un collegamento sufficiente con la controversia trattandosi dello Stato membro in cui si trovano i beni del debitore.

2.5. Accesso all'autorità giurisdizionale per ottenere la modifica di una decisione in materia di obbligazioni alimentari – articolo 8 e considerando 17

2.5.1. L'articolo 8 stabilisce una norma speciale che limita l'accesso del debitore all'autorità giurisdizionale quando chiede la modifica di una decisione in materia di obbligazioni alimentari esistente o l'emissione di una nuova decisione che sostituisca una precedente. Finché il creditore di alimenti rimane abitualmente residente nello Stato membro in cui è stata emessa la decisione precedente, il debitore non può chiedere la modifica dell'obbligazione alimentare adendo l'autorità giurisdizionale di un altro Stato. Tale norma mira a tutelare il creditore di alimenti.

Detta disposizione ha un ampio ambito di applicazione. Si applica quando la decisione antecedente in materia di alimenti è stata emessa in uno Stato membro e anche quando è stata emessa in uno Stato contraente della convenzione dell'Aia del 2007 in cui il creditore risiede abitualmente. Il limite ai procedimenti previsti dal regolamento sulle obbligazioni alimentari si applica quindi anche finché il creditore rimane abitualmente

Quale autorità giurisdizionale dello Stato membro è competente?

residente nello Stato contraente della convenzione dell'Aia del 2007 in cui è stata emessa la decisione.

2.5.2. Il regolamento sulle obbligazioni alimentari contiene quattro eccezioni a tale norma che consentono al debitore di avviare un procedimento per la modifica di una decisione in materia di obbligazioni alimentari in uno Stato diverso da quello di residenza abituale del creditore.

La **prima** eccezione (articolo 8, paragrafo 2, lettera a)) riguarda un caso in cui le parti hanno concluso un accordo relativo all'elezione del foro ai sensi dell'articolo 4. In tale caso si presume che il foro concordato sia adeguato per il creditore. Il debitore è autorizzato ad avviare un procedimento adendo le autorità giurisdizionali della competenza concordata.

La **seconda** eccezione (articolo 8, paragrafo 2, lettera b)) si applica quando il creditore di alimenti si sia sottoposto alla competenza delle autorità giurisdizionali dell'altro Stato membro ai sensi dell'articolo 5 (proroga tacita). Sebbene la logica alla base di tale norma sia da ricercare nell'esistenza di un accordo tra le parti, il fatto che il creditore esprima il proprio consenso in modo tacito e attraverso il proprio comportamento, l'articolo 5 dovrebbe essere trattato con cautela e l'autorità giurisdizionale dovrebbe assicurarsi che il creditore disponga di informazioni sufficienti (cfr. punto 2.3.4 della presente guida).

Queste ultime due eccezioni si applicano soltanto quando lo Stato di origine della decisione è uno Stato terzo che è uno Stato contraente della convenzione dell'Aia del 2007. In tal caso, la norma di cui all'articolo 8,

paragrafo 1, non si applica se l'autorità giurisdizionale d'origine "non possa o rifiuti di esercitare la competenza a modificare la decisione o a emetterne una nuova" (**terza** eccezione, articolo 8, paragrafo 2, lettera c)). In tal caso, anche il debitore può chiedere una modifica delle obbligazioni alimentari in un altro Stato membro, ai sensi del regolamento sulle obbligazioni alimentari.

La **quarta** eccezione (articolo 8, paragrafo 2, lettera d)) riguarda il caso in cui la decisione che modifica una decisione anteriore in materia di obbligazioni alimentari emessa nello Stato contraente della convenzione dell'Aia del 2007 "non possa essere riconosciuta o dichiarata esecutiva nello Stato membro in cui è prevista l'azione per modificare la decisione o ottenerne una nuova".

2.6. Coordinamento dei procedimenti: litispendenza e azioni connesse – articoli 12 e 13

2.6.1. La norma della litispendenza di cui al regolamento sulle obbligazioni alimentari segue il principio del "primo evento nel tempo", comune anche ad altri strumenti del diritto internazionale privato dell'UE.

L'articolo 12 si applica alle situazioni nelle quali procedimenti aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo sono promossi dinanzi le autorità giurisdizionali di Stati membri diversi. In una tale situazione, la prima autorità giurisdizionale adita ha la precedenza e qualsiasi altra autorità giurisdizionale deve, d'ufficio, sospendere il proprio procedimento fino a

quando non sia stata accertata la competenza della prima autorità giurisdizionale adita.

In questa fase, la seconda autorità giurisdizionale adita non dichiara la propria incompetenza e non può valutare la competenza della prima autorità giurisdizionale adita, ma si limita a sospendere il procedimento per il momento. Soltanto quando la competenza della prima autorità giurisdizionale adita è stata stabilita, la seconda autorità giurisdizionale è tenuta a dichiarare la propria incompetenza a favore dell'autorità giurisdizionale competente.

2.6.2. Al fine di valutare il momento in cui l'autorità giurisdizionale è stata effettivamente investita di una controversia, l'autorità giurisdizionale seguirà uno dei due metodi alternativi previsti dall'articolo 9. Un'autorità giurisdizionale si considera adita (a seconda del diritto processuale applicabile a ciascun foro) al verificarsi, in alternativa, di uno dei seguenti casi:

- i) alla data in cui la domanda giudiziale è depositata presso l'autorità giurisdizionale, o
- ii) alla data in cui la domanda giudiziale è ricevuta dall'autorità giurisdizionale competente per la notificazione o comunicazione,

a condizione che l'istante non abbia successivamente omissso di adottare le misure necessarie per far notificare o comunicare l'atto al convenuto o per fare depositare l'atto presso l'autorità giurisdizionale (cfr. punto 2.2.2 della presente guida).

Questa disposizione concernente la "litispendenza" si applica soltanto alle cause interne all'UE (ossia alle cause che coinvolgono diversi procedimenti promossi dinanzi ad autorità giurisdizionali degli Stati membri dell'UE). Quando le controversie coinvolgono uno Stato membro e uno Stato terzo i procedimenti sono quindi coordinati sulla base delle norme in materia di diritto internazionale privato sancite a livello nazionale o basate su trattati. Per quanto concerne gli Stati terzi che sono parti della convenzione di Lugano, si applicano gli articoli 27 e 30 di tale convenzione. Tali disposizioni sono redatte sulla falsariga delle disposizioni analoghe contenute nel [regolamento Bruxelles I](#) ⁽⁶⁷⁾.

2.6.2. Lo stesso principio "primo evento nel tempo" si applica anche alle cause connesse (articolo 13 del regolamento sulle obbligazioni alimentari). Si tratta di procedimenti "aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione [...] unic[a] per evitare soluzioni tra loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente" (cfr. articolo 13, paragrafo 3). A differenza della norma della litispendenza, quando le cause sono solo connesse, l'autorità giurisdizionale ha la possibilità, piuttosto che il dovere, di sospendere la causa. La seconda autorità giurisdizionale adita con un procedimento qualificabile come "causa connessa" può quindi esercitare la propria discrezionalità nel decidere se

⁽⁶⁷⁾ In questo contesto, e con riferimento alla procedura di conciliazione in genere obbligatoria nel diritto svizzero, la Corte ha chiarito che, ai fini della litispendenza, "la data di avvio della procedura obbligatoria di conciliazione dinanzi all'autorità di conciliazione di diritto svizzero rappresenta il momento in cui un 'giudice' è considerato adito" (sentenza della Corte di giustizia del 20 dicembre 2017, *Schlömp/Landratsamt Schwäbisch Hall*, C-467/16, ECLI:EU:C:2017:993).

Quale autorità giurisdizionale dello Stato membro è competente?

sospendere o meno il procedimento fino a quando la prima autorità giurisdizionale adita abbia verificato e stabilito la propria competenza.

2.7. Provvedimenti provvisori – articolo 14

2.7.1. I provvedimenti provvisori possono sempre essere adottati da un'autorità giurisdizionale competente nel merito in base a uno qualsiasi dei criteri di competenza discussi in precedenza.

2.7.2. In aggiunta a quanto sopra, l'articolo 14 del regolamento sulle obbligazioni alimentari prevede che l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non è competente per il merito della causa in materia di obbligazioni alimentari possa comunque essere adita con una domanda

per l'ottenimento di provvedimenti provvisori laddove tale misura sia disponibile ai sensi del diritto di tale Stato. Il diritto interno dello Stato dell'autorità giurisdizionale adita disciplina quindi non soltanto il contenuto effettivo del provvedimento, ma anche il criterio di competenza.

Questa norma e le sue condizioni rispecchiano quelle stabilite dall'articolo 31 del [regolamento Bruxelles I](#) e dall'articolo 20 del regolamento Bruxelles II bis ⁽⁶⁸⁾. A differenza dell'articolo 20 del regolamento Bruxelles II bis, tuttavia, l'articolo 14 del regolamento sulle obbligazioni alimentari non subordina il provvedimento provvisorio al requisito dell'urgenza, né prevede che tali misure cessino di applicarsi quando l'autorità giurisdizionale dello Stato membro competente a conoscere del merito ha adottato i provvedimenti che ritiene opportuni.

⁽⁶⁸⁾ Si noti che sono state apportate modifiche sostanziali tramite l'articolo 15 del [regolamento Bruxelles II ter](#).



Qual è la legge applicabile?

3. Qual è la legge applicabile?

3.1. Riferimento al protocollo dell'Aia del 2007 – articolo 15 e considerando 20 e 21

3.1.1. Osservazioni generali

Il regolamento sulle obbligazioni alimentari non prevede direttamente norme uniformi per tutti gli Stati membri dell'UE per quanto concerne la legge applicabile alle obbligazioni alimentari. Tuttavia raggiunge tale obiettivo indirettamente facendo riferimento al [protocollo](#) e dichiarando che la legge applicabile alle obbligazioni alimentari sarà determinata in conformità a tale strumento (cfr. articolo 15 del regolamento sulle obbligazioni alimentari) ⁽⁶⁹⁾.

⁽⁶⁹⁾ Il protocollo dell'Aia del 2007 e la tabella sullo stato dell'iter di ratifica sono disponibili all'indirizzo <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=133>. Cfr. anche Bonomi, A., Relazione esplicativa - Protocollo del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, Pubblicazioni dell'HCCH (<https://www.hcch.net/en/publications-and-studies/details4/?pid=4898>).

Nel maggio del 2022, nel contesto della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, è stata convocata la prima riunione della commissione speciale per il riesame del funzionamento pratico della convenzione del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia e del protocollo del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari. La commissione speciale ha adottato per consenso [conclusioni e raccomandazioni](#) (compreso un documento intitolato "Allegato I – Conclusioni e raccomandazioni della riunione del gruppo di lavoro sulla legge applicabile" contenente orientamenti sul funzionamento del protocollo (in appresso "le conclusioni e raccomandazioni della commissione speciale").

Il protocollo è stato firmato e ratificato dall'Unione europea in seguito all'adozione della [decisione 2009/941/CE](#) del Consiglio, con effetti vincolanti per tutti gli Stati membri (fatta eccezione per la Danimarca) a decorrere dal 18 giugno 2011 ⁽⁷⁰⁾. La Corte è competente a interpretare il protocollo ora che costituisce parte del diritto dell'Unione europea ⁽⁷¹⁾. La Corte ha a sua volta riconosciuto che è utile fare riferimento alla [relazione esplicativa relativa al protocollo](#) (nota come "relazione Bonomi" dal nome del suo autore, il professor Andrea Bonomi) ⁽⁷²⁾.

Il regolamento sulle obbligazioni alimentari e il protocollo sono strettamente collegati perché l'autorità competente a pronunciarsi in merito a un'obbligazione alimentare ai sensi delle norme di cui a detto regolamento dovrà applicare le norme contenute nel protocollo ai fini della determinazione della legge applicabile ai sensi dell'articolo 15 del medesimo regolamento. Inoltre tale connessione è rilevante anche nella fase di riconoscimento delle decisioni, poiché il protocollo stabilisce norme speciali per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni pronunciate da uno Stato vincolato dal protocollo (cfr. capitolo 4 della presente guida).

⁽⁷⁰⁾ Il Regno Unito non è mai stato vincolato dal protocollo, nemmeno quando era uno Stato membro dell'UE.

⁽⁷¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 7 giugno 2018, *KP/LÖ*, C-83/17, ECLI:EU:C:2018:408; sentenza della Corte di giustizia del 20 settembre 2018, *Mölk/Mölk*, C-214/17, ECLI:EU:C:2018:744, punto 23; sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 2022, *W. J.L. J. e J. J.*, C-644/20, ECLI:EU:C:2022:371, punto 58.

⁽⁷²⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 7 giugno 2018, *KP/LÖ*, C-83/17, ECLI:EU:C:2018:408, punto 54.

3.1.2. Portata universale

Il protocollo ha portata universale e si applica erga omnes, indipendentemente dal domicilio o dalla cittadinanza delle parti. Ciò significa che impone l'applicazione della legge a cui si fa riferimento nelle sue norme anche quando si tratta della legge di uno Stato che non è né uno Stato contraente né uno Stato membro dell'UE (articolo 2 del protocollo).

3.1.3. Funzionamento delle norme in materia di legge applicabile

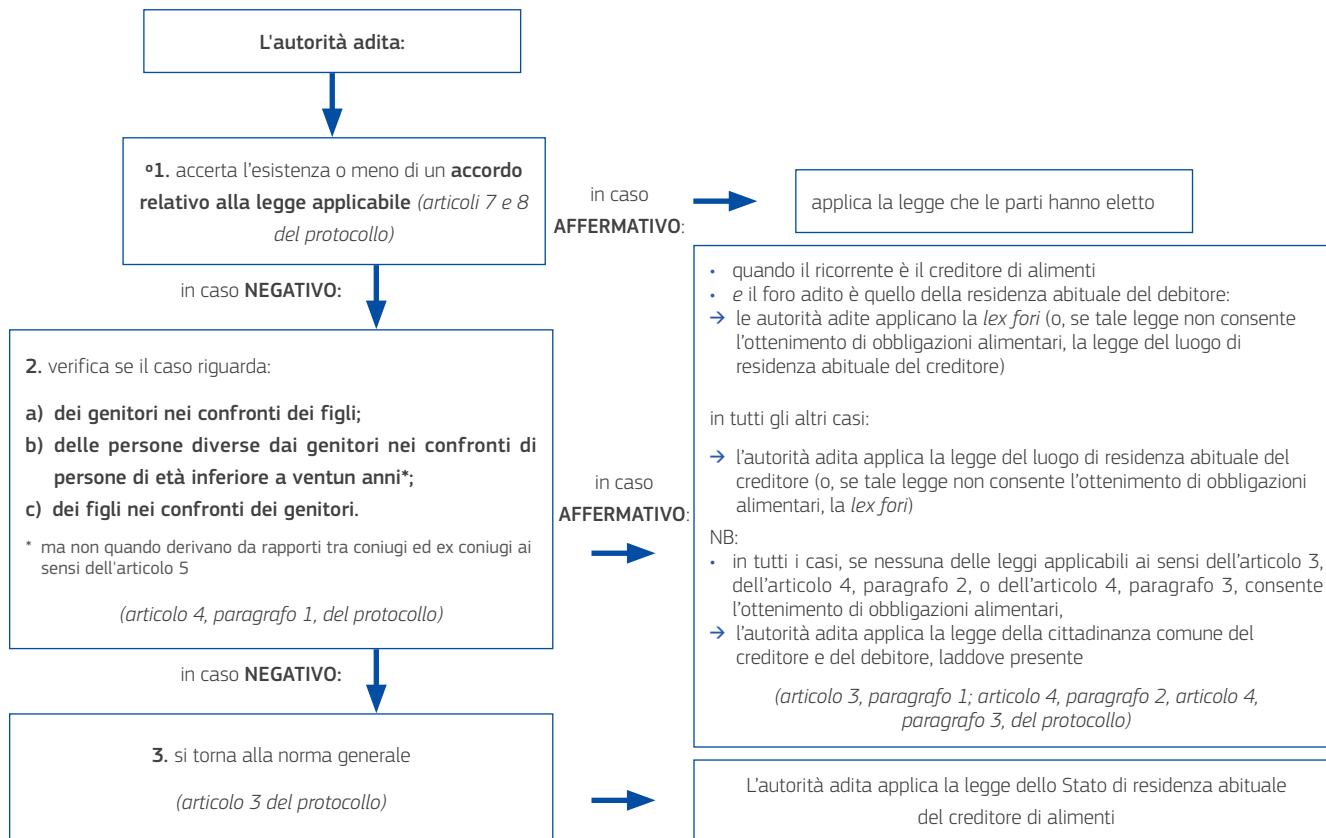
Il protocollo prevede come norma generale che le obbligazioni alimentari siano disciplinate dal diritto del luogo di residenza abituale del creditore (articolo 3 del protocollo; cfr. punto 3.3.1 della presente guida). Tuttavia tale criterio è applicato meno spesso di quanto si possa supporre. Sono previste norme specifiche per talune categorie di creditori di alimenti, che mirano a tutelare maggiormente il creditore e a dissuadere entrambe le parti dal modificare la propria residenza abituale al solo scopo di ottenere un vantaggio indebito (causando così un'applicazione iniqua delle norme). Inoltre gli articoli 7 e 8 del protocollo prevedono la designazione della legge applicabile ad opera delle parti.

Nell'esaminare un caso, l'autorità adita in relazione a una domanda relativa ad obbligazioni alimentari deve quindi procedere nell'ordine seguente:

- innanzitutto deve verificare se esiste un accordo specifico sulla legge applicabile (laddove ciò sia consentito dagli articoli 7 e 8 del protocollo; cfr. sezione 3.4 della presente guida);
- in secondo luogo, deve accertare se il caso in esame riguarda quelle specifiche categorie di creditori per le quali sono applicabili criteri speciali di collegamento, ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, e dell'articolo 5 del protocollo, e applicare la legge determinata in base a tali norme. Se nessuna di tali norme consente l'ottenimento di obbligazioni alimentari, l'autorità giurisdizionale deve applicare la legge della cittadinanza comune del creditore e del debitore di alimenti (laddove presente) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del protocollo (cfr. sezione 3.3 della presente guida);
- infine, e soltanto laddove tali fattori non siano applicabili, si deve tornare al criterio di collegamento generale della legge dello Stato di residenza abituale del creditore di alimenti (articolo 3 del protocollo; cfr. sezione 3.2 della presente guida).

Qual è la legge applicabile?

Diagramma di flusso 2: determinazione della legge applicabile



Caso 5

(questo caso illustra la complessità di alcuni casi in materia di obbligazioni alimentari: valutazione della competenza in materia di divorzio secondo il regolamento Bruxelles II ter e in materia di obbligazioni alimentari secondo il regolamento sulle obbligazioni alimentari; illustrazione della sequenza per la determinazione della legge applicabile ai sensi del protocollo; e applicazione della legge di uno Stato terzo)

Una famiglia con minori risiede abitualmente in Lettonia. Quando la coppia si separa, il padre rimane in Lettonia mentre la moglie e i figli minori si trasferiscono in uno Stato terzo, la Svizzera.

Poco dopo il marito/padre chiede il divorzio dalla moglie dinanzi l'autorità giurisdizionale lettone. Chiede inoltre una decisione in materia di affidamento e obbligazioni alimentari nei confronti dei figli che vivono con la madre in Svizzera.

La moglie compare dinanzi l'autorità giurisdizionale lettone e, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles II ter, accetta la proroga della competenza in merito alla domanda concernente l'affidamento dei figli, sebbene questi risiedano in Svizzera. Non contesta la competenza concernente la domanda relativa alle obbligazioni alimentari.

L'autorità giurisdizionale lettone deve stabilire la propria **competenza**:

- in merito alla domanda di divorzio (ai sensi dell'articolo 3, lettera a), punto ii), del regolamento Bruxelles II ter);

- in merito alla domanda di affidamento dei figli (ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles II ter), a condizione che ciò sia nel loro interesse superiore;

- in merito alla domanda relativa alle obbligazioni alimentari nei confronti dei figli (ai sensi dell'articolo 5 del regolamento sulle obbligazioni alimentari (vista l'accettazione della competenza da parte della madre) o dell'articolo 3, lettera d) (visto che tale procedimento è accessorio a quello concernente la responsabilità genitoriale)).

Una volta stabilita la competenza, l'autorità competente determina la **legge applicabile** alle obbligazioni alimentari del padre nei confronti dei figli che risiedono abitualmente in Svizzera, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento sulle obbligazioni alimentari (che fa riferimento al protocollo).

L'autorità giurisdizionale procede come segue:

- la norma fondamentale prevede che la legge applicabile sia quella del creditore (ossia dei figli - articolo 3, paragrafo 1, del protocollo);

- trattandosi di un'obbligazione alimentare tra genitori e figli, l'autorità giurisdizionale verificherà altresì se sia applicabile una norma speciale ai sensi dell'articolo 4 del protocollo. L'autorità giurisdizionale verificherà quindi se l'articolo 4, paragrafo 3, del protocollo, che designerebbe la

Qual è la legge applicabile?

legge del foro, è applicabile. Tuttavia, nel caso di specie, non è applicabile dato che la domanda è stata presentata dal padre/debitore nello Stato in cui risiede abitualmente (ossia la domanda **non** è stata presentata dal creditore, come richiesto dalla norma);

- l'autorità giurisdizionale ricorre quindi all'articolo 3 e applica la legge svizzera, che è la legge dello Stato di residenza abituale dei minori;

- se successivamente l'autorità giurisdizionale constata che la legge svizzera non prevede le obbligazioni alimentari, applicherà la *lex fori* (ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo) e, successivamente, la legge della cittadinanza comune del padre e dei figli (ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4).

Tuttavia, nel caso inverso (ossia quello in cui la madre/creditrice presenta la domanda in Lettonia), si applicherebbe la residenza abituale del padre/debitore (articolo 4, paragrafo 3, del protocollo) e l'autorità giurisdizionale applicherebbe la *lex fori*.

Si giungerebbe alla stessa conclusione se i creditori di alimenti (ossia i figli) fossero residenti in uno Stato membro dell'UE non vincolato dal protocollo (ad esempio in Danimarca).

3.2. Norma generale sulla legge applicabile – articolo 3 del protocollo

3.2.1. Criterio di collegamento generale: residenza abituale del creditore

L'articolo 3 del protocollo stabilisce il criterio generale per la determinazione della legge applicabile alle obbligazioni alimentari, ossia stabilisce che le obbligazioni alimentari devono essere disciplinate dalla legge dello Stato (compreso uno Stato non contraente, ai sensi dell'articolo 2 del protocollo) di residenza abituale del creditore.

Tale criterio è destinato a fornire la massima tutela possibile al creditore di alimenti, in quanto individua il nesso più stretto con la situazione del creditore di alimenti e "risulta, pertanto, quella maggiormente adeguata a disciplinare i problemi concreti a cui il creditore di alimenti potrebbe andare incontro" ⁽⁷³⁾. L'applicazione della legge dello Stato di residenza abituale del creditore consente di garantire il nesso più stretto con il creditore di alimenti e di accertare le sue effettive esigenze.

Il protocollo non definisce il termine "residenza abituale". In linea di principio si può fare riferimento ai criteri forniti dalla Corte in relazione ai regolamenti [Bruxelles II bis](#) e [Bruxelles II ter](#) (cfr. punto 2.1.2 della presente guida). Nella sentenza *W. J./L. J. e J. J.* ⁽⁷⁴⁾, la Corte, basandosi

⁽⁷³⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 7 giugno 2018, *KP/L.O.*, C-83/17, ECLI:EU:C:2018:408, punto 42.

⁽⁷⁴⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 2022, *W. J./L. J. e J. J.*, C-644/20, ECLI:EU:C:2022:371, punti da 62 a 74.

sulla [relazione Bonomi](#) e dopo aver ribadito la necessità di dare un'interpretazione autonoma alla luce dell'ambito di applicazione e della struttura di ciascuno strumento, ha sottolineato come la residenza abituale richieda un grado sufficiente di stabilità, che esclude qualsiasi residenza temporanea od occasionale. L'esigenza di prevedibilità della legge applicabile, combinata con quella di stabilire quale sia la legge che presenta il nesso più stretto con la situazione in questione, significa che la residenza abituale corrisponde al luogo in cui si trova, di fatto, il centro abituale della vita del creditore, considerato il suo ambiente familiare e sociale ⁽⁷⁵⁾.

Inoltre per quanto concerne la situazione di un minore sottratto e trasferito in uno Stato membro nel quale presenta domanda per l'ottenimento di obbligazioni alimentari, l'esistenza di una decisione che ordina il ritorno del minore nello Stato membro in cui aveva precedentemente la residenza abituale non costituisce un ostacolo all'acquisizione di una residenza abituale nel nuovo Stato membro. Ciò non è influenzato dal principio di mantenimento della competenza sancito dall'articolo 10 del regolamento

Bruxelles II bis (ora articolo 9 del regolamento Bruxelles II ter), che è una norma speciale soggetta a un'interpretazione restrittiva e non si applica alla norma che determina la legge applicabile alle obbligazioni alimentari. Al contrario, al fine di stabilire se tale trasferimento dimostri una stabilità sufficiente ed equivalga a un cambiamento della residenza abituale, si devono prendere in considerazione tutte le circostanze del caso specifico, compresa l'esistenza di un'ordinanza che impone il ritorno nello Stato di precedente residenza abituale. La Corte ha infine chiarito che una tale valutazione deve essere effettuata con riferimento al momento in cui l'autorità giurisdizionale adita è chiamata a pronunciarsi in merito all'obbligazione alimentare.

Sebbene la residenza abituale del creditore costituisca il criterio principale di collegamento ai fini della determinazione della legge applicabile, l'articolo 3 del protocollo ha un ambito di applicazione limitato, dato che si applica a meno che il protocollo preveda diversamente. In effetti l'esistenza di disposizioni specifiche in relazione a figli, coniugi e altre categorie di creditori di alimenti (cfr. sezione 3.3 della presente guida) implica che la norma generale prevista dall'articolo 3 del protocollo si applicherà come norma principale soltanto a categorie limitate di creditori di alimenti (ad esempio nonni, parenti in linea collaterale (zie e zii), parenti acquisiti e altri adulti legati da vincoli di parentela e rientranti nell'ambito di applicazione del protocollo di cui all'articolo 1, paragrafo 1).

Il punto 3.1.3 della presente guida illustra la sequenza da seguire per determinare la legge applicabile. Il criterio di collegamento generale di cui all'articolo 3 del protocollo rimane comunque la norma a cui fare riferimento quando non si applicano i criteri speciali.

⁽⁷⁵⁾ Analogamente, le [conclusioni e raccomandazioni della commissione speciale](#) (sezione IV, punti da 14 a 16) ricordano che la determinazione della "residenza abituale" deve rispettare il principio dell'interpretazione uniforme, basata sulla finalità del protocollo e non sul diritto interno, e dovrebbe essere effettuata nello Stato che costituisce il punto focale della vita di una persona. Inoltre la residenza abituale è una nozione di fatto che deve essere determinata da una combinazione di fattori che indicano una certa stabilità e un nesso sufficiente con lo Stato in questione. Infine (e analogamente a quanto stabilito dalla Corte nella causa *IB/FA* (sentenza della Corte di giustizia del 25 novembre 2021, *IB/FA*, C-289/20, ECLI:EU:C:2021:955) con riferimento all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del [regolamento Bruxelles II bis](#)), è probabile che una persona possa avere una sola residenza abituale ai sensi del protocollo.

Qual è la legge applicabile?

Caso 6

Un uomo e una donna contraggono un'unione registrata nei Paesi Bassi. Qualche anno dopo la registrazione, la relazione si interrompe e l'uomo si trasferisce in Bulgaria, uno Stato in cui non è possibile contrarre un'unione registrata.

La donna avvia un procedimento in Bulgaria, dove l'uomo ha stabilito la sua residenza abituale, per chiedere l'accertamento dell'esistenza di un'obbligazione alimentare riconosciuta dalla legge dei Paesi Bassi. La legge dei Paesi Bassi riconosce obbligazioni alimentari a favore di un partner che non dispone di mezzi di sostentamento. La donna dimostra di essere disoccupata e senza reddito. Dimostra anche che il suo ex partner ha un reddito molto elevato. L'uomo non solleva obiezioni ai sensi dell'articolo 6 del protocollo.

L'autorità competente della Bulgaria ha stabilito la propria competenza e applica la legge dei Paesi Bassi (ossia la legge del paese di residenza abituale del creditore di alimenti) ai fini della determinazione dell'obbligazione alimentare.

Tuttavia la decisione non comporta il riconoscimento in Bulgaria dell'unione registrata validamente stipulata nei Paesi Bassi (articolo 1, paragrafo 2, del protocollo).

3.2.2. Cambiamento della residenza abituale del creditore – articolo 3, paragrafo 2, del protocollo

In caso di cambiamento della residenza abituale del creditore, la legge dello Stato della nuova residenza abituale si applica a decorrere dal momento del cambiamento (articolo 3, paragrafo 2, del protocollo). Tale disposizione, come l'intero protocollo, mira a fornire il massimo livello di protezione al creditore di alimenti, garantendo l'applicazione della legge che presenta il nesso più stretto con la parte, anche in caso di trasferimento di quest'ultima. Tuttavia il funzionamento effettivo di questa norma può presentare alcuni svantaggi pratici, soprattutto quando il cambiamento della residenza abituale avviene mentre il procedimento è in corso. L'autorità competente, dinanzi alla quale è stato avviato il procedimento e che rimane competente in base al principio della *perpetuatio jurisdictionis* (*perpetuatio fori*), dovrà applicare norme sostanziali diverse: innanzitutto, la legge dello Stato di residenza abituale originaria del creditore dal momento dell'avvio del procedimento al momento del cambiamento di residenza; in secondo luogo, la legge del luogo della nuova residenza abituale del creditore, dal momento in cui la residenza abituale cambia al momento in cui la causa viene decisa. Nella pratica tuttavia potrebbe essere difficile determinare la data esatta in cui termina la residenza abituale in uno Stato e inizia quella in un altro Stato.

Caso 7 (sul cambiamento della residenza abituale del creditore di alimenti)

Una minore e i suoi genitori sono cittadini svedesi e risiedono in Svezia (può essere uno Stato membro dell'UE o uno Stato terzo). Il rapporto tra i genitori si deteriora quando la figlia raggiunge l'età di dieci anni e la madre e la figlia si trasferiscono in Austria. 2 anni dopo tale trasferimento, la minore, rappresentata dalla madre, avvia un procedimento presso l'autorità competente austriaca per chiedere l'ottenimento di obbligazioni alimentari per il futuro e per i quattro anni precedenti (compresi i due anni in cui la minore era ancora residente in Svezia).

Il padre contesta la domanda.

L'autorità giurisdizionale competente accoglie la domanda e, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo, applica la legge austriaca per il periodo in cui la minore è stata residente in tale Stato, ma per il periodo antecedente applica la legge svedese in virtù del luogo di residenza abituale della minore durante tale periodo.

(cfr. sentenza della Corte nella causa *KP/LO* ⁽⁷⁶⁾)

⁽⁷⁶⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 7 giugno 2018, *KP/LO*, C-83/17, ECLI:EU:C:2018:408.

3.3. Norme speciali per i rapporti di filiazione e per i creditori di età inferiore a 21 anni – articoli 4, 5 e 6 del protocollo

3.3.1. Osservazioni generali

L'articolo 4 del protocollo stabilisce norme speciali a favore di talune categorie di creditori che sono considerate meritevoli di un livello di protezione particolarmente elevato. Tali rapporti sono caratterizzati da uno stretto legame familiare tra il creditore e il debitore di alimenti (ad esempio un rapporto tra genitori e figli) o dalla necessità di garantire una protezione elevata ai creditori di età inferiore ai 21 anni, anche quando il debitore di alimenti è una persona diversa dal genitore (ad esempio nonni o parenti obbligati a provvedere al mantenimento di un creditore di età inferiore ai 21 anni).

L'articolo 4 del protocollo si applica ai seguenti tipi di obbligazioni alimentari:

- a) dei genitori nei confronti dei figli;
- b) delle persone diverse dai genitori nei confronti di persone di età inferiore a ventun anni (fatta eccezione per le obbligazioni derivanti dai rapporti di cui all'articolo 5 del protocollo, ossia le norme speciali relative ai coniugi e agli ex coniugi);
- c) dei figli nei confronti dei genitori.

Le norme di cui all'articolo 4 derogano in taluni casi rispetto al principio generale secondo cui le obbligazioni alimentari sono disciplinate dalla legge dello Stato di residenza abituale del creditore di alimenti (articolo 3 del protocollo) al fine di creare un regime più favorevole.

Qual è la legge applicabile?

3.3.2. Il collegamento principale alla *lex fori*

L'articolo 4, paragrafo 3, del protocollo contiene l'eccezione più significativa al criterio generale di collegamento. Tale disposizione prevede che la *lex fori* si applichi quando il creditore di alimenti (e solo il creditore di alimenti) presenta domanda per l'ottenimento di obbligazioni alimentari dinanzi l'autorità dello Stato di residenza abituale del debitore.

Ai fini dell'applicazione di questa disposizione devono quindi essere soddisfatte tre condizioni:

- 1) l'obbligazione alimentare deve riguardare persone appartenenti alle categorie indicate all'articolo 4, paragrafo 1, del protocollo (punto 3.3.1 della presente guida);
- 2) il procedimento deve essere avviato dal creditore di alimenti (e **soltanto** dal creditore ⁽⁷⁷⁾);
- 3) l'autorità adita deve essere quella dello Stato di residenza abituale del debitore.

Questa disposizione si ispira al principio del *favor creditoris* in quanto consente al creditore di alimenti di ottenere la decisione in merito alle

obbligazioni alimentari più rapidamente e a costi inferiori, un risultato che di solito è garantito dall'applicazione della *lex fori*.

Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento sulle obbligazioni alimentari, la domanda relativa a obbligazioni alimentari può essere presentata adendo autorità giurisdizionali diverse e la scelta, se disponibile, spetta all'istante. Se l'istante è il creditore di alimenti, può scegliere tra una delle seguenti opzioni:

- a) l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente;
- b) l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente;
- c) l'autorità giurisdizionale competente a conoscere di un'azione relativa allo stato delle persone (qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione); o
- d) l'autorità giurisdizionale competente a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale (qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione).

Se il creditore sceglie la prima o la seconda opzione, la legge applicabile coinciderà con la competenza giurisdizionale (e l'autorità giurisdizionale adita applicherà quindi la *lex fori*) in ragione del combinato disposto del regolamento sulle obbligazioni alimentari e del protocollo. Se il procedimento viene intentato nello Stato di residenza abituale del convenuto-debitore, ciò avverrà in conseguenza dell'articolo 4, paragrafo 3, del protocollo. Se il procedimento viene intentato nello Stato di residenza abituale dell'istante-creditore, si applicherà la norma generale di cui all'articolo 3 del protocollo.

⁽⁷⁷⁾ Questo punto è stato ribadito dalla Corte (sentenza della Corte di giustizia del 20 settembre 2018, *Mölk/Mölk*, C-214/17, ECLI:EU:C:2018:744, punto 49), che ha chiarito che l'azione deve essere intentata dal creditore. Ciò significa che l'articolo 4, paragrafo 3, non si applica a una domanda di modifica di un'obbligazione alimentare presentata dal debitore. Alla medesima conclusione giungono le [conclusioni e raccomandazioni della commissione speciale](#) (sezione VIII, punto 27).

In tutti gli altri casi, la legge applicabile sarà determinata secondo le medesime norme, ma il foro competente e la legge applicabile potrebbero non coincidere. Analogamente, tale risultato non è garantito quando l'istante è il debitore di alimenti.

Caso 8 *(sulla coincidenza tra forum e ius)*

Una coppia non sposata con un figlio minorenne, che risiede abitualmente in Irlanda, decide di porre fine alla propria convivenza e di adire l'autorità competente irlandese per ottenere una decisione in merito all'affidamento del figlio (hanno concordato che il figlio avrà la residenza principale presso la madre e riceverà visite dal padre 3 giorni la settimana) e alle obbligazioni alimentari a carico del padre.

Dopo 2 anni il padre si trasferisce in Spagna, dove percepisce un reddito molto più elevato rispetto al precedente impiego. Di comune accordo, i genitori decidono che il figlio rimarrà con la madre in Irlanda e che il padre lo vedrà per un fine settimana al mese. Tenendo conto dei maggiori costi sostenuti dalla madre in ragione delle visite ridotte del padre al figlio e del maggiore reddito percepito dal padre, la madre chiede per conto del figlio all'autorità giurisdizionale competente un aumento dell'importo versato a titolo di obbligazioni alimentari.

Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento sulle obbligazioni alimentari, la madre può scegliere di adire:

- l'autorità giurisdizionale irlandese (ossia quella della residenza abituale del figlio, che è il creditore di alimenti), ai sensi dell'articolo 3, lettera b); o
- l'autorità giurisdizionale spagnola (ossia quella della residenza abituale del padre, che è il convenuto), ai sensi dell'articolo 3, lettera a).

La madre sceglie di adire l'autorità giurisdizionale spagnola (luogo di residenza abituale del convenuto), in quanto ritiene che lì sia più facile stabilire l'effettivo ammontare del reddito del padre.

Una volta adita, l'autorità giurisdizionale spagnola applica la legge del foro conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del protocollo.

È opportuno rilevare che nel caso opposto, nel quale sia il padre a intentare un'azione legale (ad esempio per chiedere una riduzione delle obbligazioni alimentari impostegli), la disposizione concernente la limitazione dell'azione legale di cui all'articolo 8 del regolamento sulle obbligazioni alimentari si applica alla competenza giurisdizionale.

L'autorità adita applicherà in ogni caso la legge dello Stato di residenza abituale del minore (in questo caso l'Irlanda) ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo, in quanto la norma di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del protocollo non può essere applicata.

Qual è la legge applicabile?

3.3.3. Ulteriori criteri sussidiari

Per garantire che le obbligazioni alimentari siano sempre rispettate nei rapporti tra genitori e figli o in relazione a persone di età inferiore ai 21 anni, l'articolo 4 del protocollo prevede inoltre altri criteri di collegamento. Tali criteri sono presi in considerazione in ordine di precedenza e vengono considerati soltanto quando la legge determinata come applicabile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo non consente al creditore di ottenere obbligazioni alimentari dal debitore. Dette norme sono contenute nell'articolo 4, paragrafo 2, nell'articolo 4, paragrafo 3, seconda frase, e nell'articolo 4, paragrafo 4, del protocollo (cfr. diagramma di flusso 2).

L'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo stabilisce che, qualora la legge di cui all'articolo 3 (ossia la legge della residenza abituale del creditore) non consenta al creditore di ottenere obbligazioni alimentari dal debitore, si applica la legge del foro.

L'articolo 4, paragrafo 3, seconda frase, del protocollo si applica al caso specifico in cui il creditore di alimenti abbia adito l'autorità dello Stato di residenza abituale del debitore e si applichi la *lex fori* (ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, prima frase, del protocollo). Tale disposizione stabilisce che se il creditore non può ottenere alimenti in virtù della *lex fori*, si applica la legge dello Stato di residenza abituale del creditore.

Infine, l'articolo 4, paragrafo 4, del protocollo si applica a tutti i casi e stabilisce che, se il creditore non può ottenere alimenti in base alle leggi di cui alle disposizioni precedenti (ossia la *lex fori* o la legge della residenza

abituale del creditore), si applica la legge dello Stato della cittadinanza comune del creditore e del debitore (laddove esista).

In tutti i casi citati l'espressione "il creditore non possa ottenere alimenti dal debitore" suggerisce che il presupposto per l'applicazione di uno dei criteri sussidiari elencati è che la legge applicabile non attribuisca al creditore di alimenti **alcun** diritto agli alimenti. Il creditore potrà quindi beneficiare dell'applicazione del criterio di collegamento sussidiario soltanto se la legge applicabile nel procedimento principale non prevede alcun diritto a ottenere obbligazioni alimentari (ad esempio perché non prevede obbligazioni alimentari derivanti dallo specifico rapporto di famiglia in questione o se non sono soddisfatte le condizioni per far valere le obbligazioni alimentari in questione nel caso specifico) ⁽⁷⁸⁾, ma non potrà procedere in tal senso se la legge a cui fa riferimento la norma principale prevede tale diritto (anche se con un trattamento meno favorevole rispetto a quello garantito dalla norma sussidiaria).

I suddetti criteri sussidiari si applicano non soltanto alle obbligazioni alimentari nei confronti dei figli, ma anche a tutte le categorie di crediti alimentari elencate all'articolo 4, paragrafo 1, del protocollo.

⁽⁷⁸⁾ Cfr. a questo proposito la sentenza della Corte di giustizia del 7 giugno 2018, *KP/LO*, C-83/17, ECLI:EU:C:2018:408, punto 58, in cui la Corte ha stabilito che l'espressione "non possa ottenere alimenti" copre anche il caso in cui l'impossibilità per il creditore di ottenere alimenti risiede nel fatto che esso non ha messo in mora il debitore e non ha dunque soddisfatto un presupposto legale. La [relazione Bonomi](#) (punto 61) e le [conclusioni e raccomandazioni della commissione speciale](#) (sezione VI) chiariscono inoltre che la norma non riguarda soltanto il caso in cui la legge applicabile non preveda alcuna obbligazione alimentare, "ma anche se, pur riconoscendo in linea di principio tali obbligazioni, le fa dipendere da una condizione che manca nel caso di specie" (relazione Bonomi, punto 61).

Caso 9 (sull'articolo 4, paragrafo 3, seconda frase del protocollo: ritorno alla legge della residenza abituale del creditore quando quest'ultimo non avrebbe diritto ad ottenere obbligazioni alimentari secondo la *lex fori*)

Una coppia sposata di cittadini maltesi risiede in Portogallo con il figlio ventiquattrenne, studente universitario. I genitori cessano di vivere insieme. La madre e il figlio continuano a vivere insieme in Portogallo, ma il padre si trasferisce a Malta, che è lo Stato di cittadinanza comune dei coniugi.

La moglie chiede il divorzio a Malta, ai sensi dell'articolo 3, lettera b), del regolamento Bruxelles II ter, e allo stesso tempo chiede che il padre versi un assegno mensile per il mantenimento del figlio. Il figlio si unisce alla domanda.

L'autorità adita si baserà sull'articolo 3, lettere a) e c) o sull'articolo 5 (dato che il padre non ha contestato la competenza) del regolamento sulle obbligazioni alimentari.

Inoltre, dato che la moglie e il figlio hanno presentato domanda per l'ottenimento di obbligazioni alimentari presso il foro della residenza abituale del padre (Malta), l'autorità giurisdizionale deve applicare la *lex fori* conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, prima frase, del protocollo.

Tuttavia tale legge prevede un'obbligazione alimentare da parte dei genitori esclusivamente a favore dei figli di età inferiore ai 23 anni. Poiché il creditore di alimenti non può ottenere gli alimenti dal padre ai

sensi della *lex fori*, l'autorità giurisdizionale adita deve applicare, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, seconda frase, del protocollo, la legge del Portogallo (Stato di residenza abituale del figlio) che prevede il riconoscimento di un'obbligazione alimentare parentale a favore dei figli fino a 25 anni di età.

Al contrario, il criterio sussidiario non si applica se la *lex fori* consente l'accoglimento della domanda, pur ponendo limiti quantitativi all'importo delle obbligazioni alimentari. Ciò avverrà anche nel caso in cui la legge dello Stato di residenza abituale del creditore di alimenti non preveda tali limiti e consenta a detto creditore di ottenere un contributo più elevato.

3.3.4. Norme speciali relative a coniugi ed ex coniugi

L'articolo 5 del protocollo prevede norme speciali in relazione alle obbligazioni alimentari tra coniugi, ex coniugi o persone il cui matrimonio sia stato annullato. Tali norme speciali stabiliscono che il criterio generale della legge della residenza abituale del creditore non si applica qualora una delle parti vi si opponga e la legge di un altro Stato presenti un collegamento più stretto con il matrimonio.

Tale norma cita specificamente la legge dello Stato dell'ultima residenza comune dei coniugi, come esempio di collegamento più stretto. Tuttavia possono essere presi in considerazione altri casi, come ad esempio un altro

Qual è la legge applicabile?

(non l'ultimo) luogo di residenza abituale comune in cui si è svolta o si svolgeva principalmente la vita coniugale ⁽⁷⁹⁾.

Tale disposizione mira ad evitare una **scelta opportunistica del foro**, che può verificarsi quando il coniuge avente diritto a ottenere le obbligazioni alimentari trasferisce la propria residenza abituale in un luogo diverso da quello in cui entrambi i coniugi risiedevano durante il matrimonio. In tal caso sarebbe inappropriato applicare la legge di uno Stato totalmente estraneo, e quindi inaspettato, per l'altro coniuge o l'ex coniuge ⁽⁸⁰⁾. Inoltre questa norma rende più prevedibile la legge applicabile all'obbligazione alimentare tra coniugi o ex coniugi.

Un prerequisite fondamentale per l'applicazione di questa disposizione è che l'altro coniuge o l'ex coniuge si sia opposto all'applicazione del criterio generale. L'autorità competente non può quindi applicare la norma d'ufficio. L'opposizione deve essere sollevata secondo le norme di procedura previste dalla legge del foro e può essere sollevata tanto dal creditore di alimenti quanto dal debitore degli stessi ⁽⁸¹⁾.

⁽⁷⁹⁾ Analogamente, [conclusioni e raccomandazioni della commissione speciale](#), sezione VII, punto 24.

⁽⁸⁰⁾ Nel contesto dell'applicazione dell'articolo 5 del protocollo, le [conclusioni e raccomandazioni della commissione speciale](#) confermano analogamente la necessità di tenere presente la finalità della norma, che consiste nel salvaguardare il legittimo affidamento del debitore in relazione alla residenza abituale del creditore (sezione VII, punto 23). Cfr. anche [guida pratica](#), punto 78.

⁽⁸¹⁾ Le [conclusioni e raccomandazioni della commissione speciale](#) stabiliscono inoltre che il coniuge che solleva l'obiezione deve fornire all'autorità giurisdizionale elementi di fatto sufficienti a sostegno dell'applicazione della clausola di salvaguardia (sezione VII, punto 22).

Caso 10 *(sull'articolo 5 del protocollo e sull'opposizione di un coniuge all'applicazione della legge dello Stato di residenza abituale dell'altro coniuge)*

Una coppia sposata che risiede da 10 anni in Grecia decide di divorziare. Subito dopo la fine della convivenza, la moglie torna a vivere in Lituania (è irrilevante che torni in uno Stato membro o in uno Stato terzo), paese in cui è nata e di cui ha la cittadinanza.

6 mesi dopo la fine della convivenza, il marito presenta una domanda di divorzio presso l'autorità competente greca ai sensi dell'articolo 3, lettera a), punto ii), del regolamento Bruxelles II ter.

Nel corso del procedimento di divorzio, la moglie presenta una domanda relativa ad obbligazioni alimentari da imporre al marito (ai sensi dell'articolo 3, lettere a) e c), del regolamento sulle obbligazioni alimentari) e chiede l'applicazione della legge della Lituania essendo il suo Stato di residenza abituale (ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo).

Il marito si oppone ai sensi dell'articolo 5 del protocollo e chiede l'applicazione della legge greca essendo la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi. Egli sostiene che la legge greca presenta un legame più stretto con il matrimonio dato che i coniugi hanno risieduto in tale paese per la maggior parte della loro vita matrimoniale.

L'autorità adita deve accogliere l'istanza del marito e, ai fini della determinazione delle obbligazioni alimentari, applicare non la legge dello

Stato di residenza abituale della moglie (Lituania), ma quella dello Stato dell'ultima residenza comune dei coniugi (Grecia), a condizione che si accerti che tale legge abbia un collegamento più stretto con il matrimonio.

3.3.5. Norma speciale in materia di difesa

L'articolo 6 del protocollo costituisce una norma speciale "in materia di difesa" perché, a differenza di quelle precedentemente discusse, riequilibra il rapporto tra le parti introducendo una disposizione a tutela del debitore di alimenti. Si applica soltanto ai rapporti diversi da quelli i) derivanti da parentela o (ex) matrimonio o ii) derivanti da rapporti tra persone il cui matrimonio è stato annullato. Si presume che in tali casi non sia necessario tutelare il creditore di alimenti.

L'articolo 6 del protocollo consente quindi al debitore di contestare il credito alimentare vantato dal creditore in quanto tale obbligazione non esiste né in base alla legge dello Stato di residenza abituale del debitore né in base alla legge della cittadinanza comune delle parti (qualora presente).

Questa norma si applica anche quando il debitore contesta le istanze presentate da un adulto che è creditore sulla base di un rapporto di famiglia diverso dal matrimonio e quando l'obbligazione alimentare non è prevista né dalla legge dello Stato di residenza abituale del debitore né dalla legge dello Stato di cittadinanza comune delle parti. Questo può essere il caso di un'obbligazione alimentare di un nonno nei confronti di un nipote e viceversa ⁽⁸²⁾.

Caso 11 *(sull'articolo 6 del protocollo e sulla contestazione di un credito alimentare in ragione dell'assenza di tale obbligo ai sensi della legge della residenza abituale del debitore e alla legge dello Stato di cittadinanza comune)*

Due partner, X e Z, sono entrambi cittadini polacchi (è irrilevante che si tratti di uno Stato membro dell'UE o di uno Stato terzo). La legislazione polacca non prevede le unioni registrate. I due trasferiscono la loro residenza abituale in Belgio e decidono di contrarre un'unione registrata in Belgio. Quando la relazione tra le parti si interrompe dopo alcuni anni, Z mantiene la residenza abituale in Belgio ma X torna in Polonia.

Z avvia un procedimento dinanzi all'autorità competente del Belgio, che risulta essere competente ai sensi dell'articolo 3, lettera b), del regolamento sulle obbligazioni alimentari, chiedendo l'imposizione di obbligazioni alimentari al suo ex partner in conformità alla legge del Belgio (Stato di residenza abituale del creditore di alimenti) ai sensi dell'articolo 3 del protocollo.

In conformità all'articolo 6 del protocollo, X si oppone all'istanza di Z, sostenendo che non esiste un'obbligazione alimentare per l'ex partner ai sensi della legge dello Stato di residenza abituale del debitore (Polonia) o dello Stato di cittadinanza comune di entrambe le parti (Polonia), in quanto la Polonia non prevede le unioni registrate e quindi non prevede obbligazioni alimentari per gli ex partner di tali unioni.

⁽⁸²⁾ Cfr. anche [relazione Bonomi](#), punto 99.

Qual è la legge applicabile?

3.4. Autonomia delle parti/designazione della legge applicabile – articoli 7 e 8 del protocollo

3.4.1. Osservazioni generali

Una caratteristica distintiva del protocollo è l'autonomia delle parti, che consente la conclusione di accordi relativi alla designazione della legge applicabile alle obbligazioni alimentari. Il protocollo prevede due opzioni:

- a) la conclusione di un accordo per l'applicazione della *lex fori* alle obbligazioni alimentari **unicamente** ai fini di un procedimento specifico (articolo 7 del protocollo);
- b) la conclusione di un accordo generale per designare la legge applicabile a **tutte** le obbligazioni alimentari tra le parti, scegliendo la legge applicabile tra le quattro opzioni di cui all'articolo 8 del protocollo.

3.4.2. Designazione ai fini di un procedimento specifico

L'articolo 7 del protocollo prevede che il creditore e il debitore di alimenti possano concordare di applicare la *lex fori* per stabilire un'obbligazione alimentare in relazione a un procedimento specifico. La *lex fori* può servire gli interessi di entrambe le parti perché è meglio conosciuta dai loro avvocati e dall'autorità adita, rispetto alla legge di uno Stato diverso (che sarebbe altrimenti applicabile). La legge straniera potrebbe essere più difficile da accertare e da applicare e questo potrebbe a sua volta causare incertezza, costi più elevati e ritardare la conclusione del procedimento da parte dell'autorità giurisdizionale. Le parti possono invece valutare gli

effetti concreti dell'elezione della *lex fori* e verificare le condizioni per il riconoscimento dell'obbligazione alimentare nonché i criteri che saranno applicati al fine di determinarne l'ammontare in relazione a procedimenti specifici.

L'elezione può essere effettuata prima o durante il procedimento particolare, in conformità alle norme di procedura della *lex fori*. Se l'elezione viene effettuata prima dell'inizio del procedimento, il protocollo prevede che entrambe le parti firmino l'accordo per iscritto o su un supporto accessibile, il cui contenuto deve essere accessibile per ulteriore consultazione. Il protocollo non prevede norme specifiche per il conseguimento di un accordo durante il procedimento. In questo caso, si applicheranno i requisiti di forma previsti dalla *lex fori* per l'efficacia di un accordo tra le parti nel corso di uno specifico procedimento già avviato ⁽⁸³⁾.

A differenza di un accordo ai sensi dell'articolo 8 del protocollo, l'accordo relativo alla designazione della legge applicabile ai sensi dell'articolo 7 del protocollo si applica unicamente al procedimento specifico per il quale è stato concluso. Poiché non esistono disposizioni di tutela nell'ambito dell'articolo 7, la norma si applica anche alle obbligazioni alimentari richieste da persone di età inferiore ai diciotto anni. Tuttavia le disposizioni si applicano a una serie di procedimenti (ossia al procedimento intentato dal creditore alle condizioni espressamente stabilite nell'accordo, ma anche ai procedimenti successivi) anche se riguardano la medesima obbligazione (ad esempio la modifica dell'importo monetario) ⁽⁸⁴⁾. Un

⁽⁸³⁾ Per questa conclusione, cfr. [relazione Bonomi](#), punto 122.

⁽⁸⁴⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 20 settembre 2018, *Mölk/Mölk*, C-214/17, ECLI:EU:C:2018:744, punto 39.

accordo in termini generali che dichiara applicabile la *lex fori* senza riferimento a procedimenti specifici non sarebbe valido. In effetti un accordo di questo tipo potrebbe compromettere la tutela specifica offerta al creditore di alimenti dall'articolo 8.

3.4.3. Designazione tramite accordo generale

L'articolo 8 del protocollo consente al creditore e al debitore di alimenti di stipulare un accordo che designi una delle seguenti leggi:

- a) la legge dello Stato di cui una delle parti ha la cittadinanza al momento della designazione;
- b) la legge dello Stato di residenza abituale di una delle parti al momento della designazione;
- c) la legge designata dalle parti come applicabile al loro regime patrimoniale o quella effettivamente applicata al medesimo;
- d) la legge designata dalle parti come applicabile al loro divorzio o alla loro separazione personale o quella effettivamente applicata ai medesimi.

L'accordo deve essere redatto in forma scritta o registrato su un supporto accessibile e deve essere firmato da entrambe le parti.

3.4.4. Limitazioni alla designazione della legge

La possibilità di designare la legge applicabile all'obbligazione alimentare non è consentita per tutte le categorie di obbligazioni. Le obbligazioni

alimentari a favore di persone di età inferiore ai diciotto anni o di adulti vulnerabili sono escluse dall'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, del protocollo, al fine di proteggere tali persone dall'essere vincolate da accordi che potrebbero essere svantaggiosi.

L'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo contiene una disposizione a tutela del creditore di alimenti. Tale disposizione stabilisce che, nonostante la legge designata dalle parti, la legge del luogo di residenza abituale del creditore di alimenti al momento della designazione stabilisce se tale persona possa o meno rinunciare al suo diritto agli alimenti. Ciò significa che, se il creditore rinuncia al diritto agli alimenti, tale rinuncia non avrà effetto se non è consentita dalle norme dello Stato in cui il creditore risiede abitualmente.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del protocollo, la legge designata dalle parti non si applica se la sua applicazione comporterebbe conseguenze manifestamente inique o irragionevoli per una delle parti, fatto salvo il caso in cui le parti fossero pienamente informate e consapevoli delle conseguenze delle conseguenze di tale scelta al momento della designazione. Questa norma è espressione della facoltà generalmente riconosciuta all'autorità adita di modificare gli accordi in materia di obbligazioni alimentari quando questi determinano effetti inique o irragionevoli. Tale facoltà può essere esercitata anche *ex officio* dall'autorità competente, poiché l'eccezione ad opera della parte non costituisce un presupposto per l'applicazione di questa norma.

Qual è la legge applicabile?

Caso 12 (sugli effetti di una designazione informata della legge)

Non appena il matrimonio ha avuto luogo, due coniugi concludono, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del protocollo, un accordo mediante il quale designano la legge della Turchia come legge applicabile alle obbligazioni alimentari, in caso di divorzio. La Turchia è lo Stato di cittadinanza del marito al momento della designazione e uno Stato terzo che non è parte della convenzione dell'Aia del 2007.

Poco dopo la coppia si trasferisce in Francia.

Dopo 15 anni la moglie chiede il divorzio all'autorità competente della Francia, Stato di residenza comune della coppia, ai sensi dell'articolo 3, lettera a), punto i), del regolamento Bruxelles II ter.

La moglie chiede inoltre che il marito le corrisponda un assegno di divorzio. La donna dimostra che, dopo essersi trasferita in Francia, ha abbandonato il lavoro che svolgeva al momento del matrimonio per occuparsi del figlio più piccolo delle parti, portatore di handicap. Sostiene inoltre di percepire un reddito molto basso dall'affitto di un immobile, che non è sufficiente per vivere nel suo Stato di residenza, mentre il marito, che è un ricco professionista, ha un reddito molto elevato e possiede beni immobili.

In virtù dell'accordo concluso ai sensi dell'articolo 8 del protocollo, il marito chiede l'applicazione della legge designata della Turchia, che non prevede la concessione di un assegno di divorzio alla moglie che ha un reddito minimo.

L'autorità giurisdizionale ritiene che la legge scelta dalle parti porti a conseguenze inique per la moglie, che ha rinunciato al lavoro per occuparsi del figlio e che dispone di un reddito molto esiguo rispetto a quello elevato del marito. Pertanto informa le parti che intende applicare la legge del luogo di residenza abituale del creditore di alimenti, che in questo caso coincide con la *lex fori*.

Il marito fornisce il testo integrale dell'accordo in cui la legge della Turchia è citata *ad verbatim*. L'accordo riproduce la disposizione di legge secondo cui il coniuge non ha diritto a un contributo al mantenimento se può beneficiare di qualsiasi forma di reddito. Il marito dimostra che la moglie era a conoscenza del contenuto della legge scelta e insiste sulla sua applicazione.

L'autorità adita esamina il contenuto dell'accordo e riscontra prove del fatto che la moglie aveva piena conoscenza del contenuto della legge designata e delle sue conseguenze. L'autorità adita accoglie quindi le argomentazioni formulate dall'ex marito, applica la legge della Turchia e respinge la richiesta di assegno di divorzio dell'ex moglie.

3.5. Ambito della legge applicabile – articolo 11 del protocollo

3.5.1. Ambito della legge applicabile ai sensi dell'articolo 11 del protocollo

L'ambito della legge applicabile è individuato dall'articolo 11 del protocollo, che specifica quali aspetti sono disciplinati dalla legge applicabile ai sensi del protocollo.

La legge applicabile alle obbligazioni alimentari disciplina:

- a) l'esistenza dell'obbligazione alimentare e la determinazione del debitore;
- b) in qual misura il creditore può chiedere gli alimenti retroattivamente;
- c) la base di calcolo dell'importo degli alimenti e l'indicizzazione;
- d) il soggetto autorizzato a promuovere un'azione per ottenere gli alimenti, fatta eccezione per le questioni relative alla capacità processuale e alla rappresentanza nel procedimento;
- e) termini di prescrizione o decadenza;
- f) la portata dell'obbligazione del debitore di alimenti, qualora un ente pubblico chieda il rimborso delle prestazioni erogate al creditore in luogo degli alimenti.

Per quanto concerne quest'ultima situazione (ossia quando la richiesta di rimborso è presentata da un ente pubblico), la legge applicabile all'obbligazione alimentare disciplina soltanto l'esistenza e la portata di tale obbligazione. Tuttavia il diritto di chiedere il rimborso è disciplinato

dalla legge a cui è soggetto l'ente in questione, ai sensi dell'articolo 10 del protocollo e dell'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento sulle obbligazioni alimentari.

L'elenco contenuto in tale articolo è meramente esemplificativo e non esaustivo, come si può dedurre dalla presenza di espressioni quali "tra l'altro " nella prima frase della disposizione.

3.5.2. Eccezione: legge applicabile alla limitazione dell'esecuzione

Ai sensi dell'articolo 11, lettera e), del protocollo, la legge applicabile disciplina anche i termini di prescrizione e di decadenza. Tuttavia ciò non si applica alla limitazione dell'esecuzione dei crediti. Questo aspetto è affrontato dall'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento sulle obbligazioni alimentari, il quale stabilisce che, su istanza del debitore, l'autorità competente deve negare l'esecuzione della decisione se il diritto di ottenere l'esecuzione è prescritto a norma della legislazione dello Stato membro d'origine o a norma della legislazione dello Stato membro dell'esecuzione. Per tutelare il creditore, la scelta di una delle due legislazioni dipende da quella che prevede un termine di prescrizione più lungo.

Qual è la legge applicabile?

3.6. Norma sostanziale per la determinazione dell'importo dell'obbligazione alimentare – articolo 14 del protocollo

La disposizione contenuta nell'articolo 14 del protocollo mira a garantire un'applicazione equa delle norme per la determinazione delle obbligazioni alimentari, ricercando un equilibrio tra interessi in conflitto. Tale disposizione stabilisce che, a prescindere dalle disposizioni della legge applicabile, nel determinare l'importo della prestazione alimentare l'autorità competente deve tenere conto delle esigenze del creditore e delle risorse del debitore, nonché di qualsiasi compensazione concessa al creditore in luogo di pagamenti periodici di crediti alimentari. Si tratta quindi di una norma sostanziale uniforme che si sovrappone alla norma nazionale che sarebbe altrimenti applicabile. È irrilevante che la legge applicabile sia stata stabilita con riferimento alle disposizioni del protocollo o mediante accordo tra le parti. Si applica anche quando si fa riferimento alla *lex fori*.

La disposizione, che può essere considerata una norma sostanziale piuttosto che una disposizione in materia di designazione della legge, impone alle autorità chiamate ad applicare il protocollo di tenere conto delle esigenze effettive del creditore di alimenti e delle risorse sostanziali del debitore nel determinare l'ammontare dell'obbligazione alimentare. Secondo la [relazione Bonomi](#) ⁽⁸⁵⁾, il riferimento di cui all'articolo 14 del protocollo a "qualsiasi compensazione concessa al creditore in luogo di pagamenti periodici di crediti alimentari" riguarda i casi in cui, al momento del divorzio, un coniuge abbia ottenuto il pagamento di un importo

forfettario o l'attribuzione di una parte dei beni (mobili o immobili) appartenenti all'altro coniuge (come avviene, ad esempio, in alcuni sistemi di *common law*) a liquidazione di tutte le sue pretese, comprese quelle alimentari. Il risultato potrebbe essere ingiusto in questo caso se la legge designata dal protocollo si basasse sulle esigenze attuali del creditore senza tenere conto delle compensazioni ricevute in precedenza. La norma sostanziale di cui all'articolo 14 del protocollo può essere utilizzata per porre rimedio a tali casi.

3.7. Ordine pubblico, rinvio e sistemi giuridici non unificati

3.7.1. Rinvio – articolo 12 del protocollo

Il protocollo esclude il rinvio, poiché l'articolo 12 stabilisce che la legge a cui fanno riferimento i criteri di collegamento è la legge sostanziale in vigore in tale Stato, ad esclusione delle sue norme di conflitto di leggi.

3.7.2. Ordine pubblico – articolo 13 del protocollo

Il protocollo contiene una clausola di ordine pubblico all'articolo 13. Tale norma consente a un'autorità giurisdizionale di rifiutarsi di applicare la legge determinata ai sensi del protocollo qualora tale legge produca effetti manifestamente contrari all'ordine pubblico del foro. L'eccezione dell'ordine pubblico deve essere applicata in modo restrittivo (ossia gli effetti della legge straniera dovrebbero essere manifestamente contrari a un principio fondamentale dello Stato del foro). Inoltre l'ordine pubblico deve essere

⁽⁸⁵⁾ Punto 184.

determinato sulla base degli effetti **concreti** che l'applicazione della norma straniera avrebbe presso il foro (piuttosto che sulla base di un esame **teorico** dei suoi possibili effetti). In particolare la clausola dell'ordine pubblico non è attivata soltanto perché la domanda relativa ad obbligazioni alimentari si basa su un rapporto di famiglia che non è riconosciuto nello Stato del foro e che è considerato improprio in tale Stato ⁽⁸⁶⁾. Una forma particolare di rapporto di famiglia può essere in contrasto con le norme di ordine pubblico del foro, ma è comunque possibile riconoscere alcuni diritti specifici, quali l'obbligazione alimentare, che derivano dai rapporti di famiglia ⁽⁸⁷⁾.

Caso 13 (eccezione dell'ordine pubblico)

Due coniugi, entrambi cittadini dello stesso Stato terzo, concludono un accordo ai sensi dell'articolo 8 del protocollo e designano la legge dello Stato di cui hanno la cittadinanza comune al momento della designazione come legge applicabile alle obbligazioni alimentari in caso di divorzio. Tale legge prevede che la moglie non abbia diritto ad alcun mantenimento

qualora chieda il divorzio, ma che il marito non sia soggetto a tale limitazione qualora sia **lui** a chiedere il divorzio.

I coniugi si trasferiscono in Cechia e la moglie chiede il divorzio adendo l'autorità giurisdizionale ceca, presentando domanda per l'ottenimento di obbligazioni alimentari dal marito. Il marito, in virtù dell'accordo validamente concluso ai sensi dell'articolo 8 del protocollo, chiede il respingimento della domanda.

L'autorità competente non applicherà la legge citata nel loro accordo perché la sua applicazione produrrebbe effetti manifestamente contrari all'ordine pubblico del foro competente, determinando una discriminazione di genere nei confronti della moglie, in violazione dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

3.7.3. Sistemi giuridici non unificati – articoli da 15 a 17 del protocollo

Gli articoli 15, 16 e 17 sono norme consuetudinarie nella maggior parte delle convenzioni dell'Aia. Tali norme intendono fornire orientamenti nelle situazioni in cui la legge applicabile è quella di un sistema giuridico non unificato, ossia la legge di uno Stato in cui si applicano complessi di norme diversi in unità territoriali diverse di tale Stato (articolo 16 del protocollo) o a categorie diverse di persone (articolo 17 del protocollo). È opportuno rilevare che tali norme saranno di interesse non soltanto per tali Stati, ma più in generale ogni volta che la norma in materia di conflitti di legge fa riferimento a un sistema giuridico non unificato. L'articolo 15 del protocollo

⁽⁸⁶⁾ Analogamente, la sezione III, punto 12, delle [conclusioni e raccomandazioni della commissione speciale](#) chiarisce che l'eccezione dell'ordine pubblico di cui all'articolo 13 deve essere utilizzata in modo cauto e limitato, quando si tratta di obbligazioni alimentari derivanti da determinati rapporti.

⁽⁸⁷⁾ Il punto 178 della [relazione Bonomi](#) fa l'esempio del riconoscimento di determinati effetti della poligamia e spiega che "sebbene tale istituto in quanto tale non possa essere riconosciuto in detti Stati, poiché è contrario a determinati diritti fondamentali della legge del foro, l'esistenza di un'obbligazione alimentare del marito a favore delle mogli non è percepita come scioccante. Conclusioni analoghe potrebbero valere, *mutatis mutandis*, per altri istituti controversi, come il matrimonio o l'unione tra persone dello stesso sesso".

Qual è la legge applicabile?

chiarisce tuttavia che il protocollo si applica soltanto ai casi internazionali e non a situazioni strettamente interne ⁽⁹⁸⁾. La norma generale prevede che, quando lo Stato non unificato dispone di un proprio complesso di norme che individuano la legge applicabile (norme in materia di conflitti di legge interregionali o interpersonali), si applicano tali norme interne (articolo 16, paragrafo 2, lettera a) e articolo 17 del protocollo). La determinazione della legge applicabile implica quindi un processo in due fasi: i) si applicano le norme del protocollo al fine di determinare la legge di quale Stato si applica al caso di specie; e poi ii) in uno Stato con un sistema giuridico non unificato, si applicano le norme in materia di conflitti di legge interregionali o interpersonali al fine di determinare la legge che in ultima analisi disciplina il caso di specie.

Il protocollo fornisce norme dirette per la determinazione della legge applicabile soltanto nei casi in cui non vi siano tali norme interne. Tali norme vengono quindi prese in considerazione soltanto in via sussidiaria.

L'articolo 16, paragrafo 1, del protocollo fornisce orientamenti in merito alle diverse situazioni:

- ogni riferimento alla **legge** di uno Stato deve essere inteso come un riferimento alla legge in vigore nell'unità territoriale considerata (articolo 16, paragrafo 1, lettera a));

- ogni riferimento a un'**autorità competente** (sia essa un'autorità giurisdizionale o un ente pubblico) deve essere inteso come riferito all'autorità abilitata ad agire nell'unità territoriale considerata (articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del protocollo);
- ogni riferimento alla legge dello Stato di **residenza abituale** deve essere inteso come un riferimento alla legge in vigore nell'unità territoriale considerata (articolo 16, paragrafo 1, lettera c) del protocollo).

Altre questioni delicate si presentano quando il protocollo fa riferimento alla **cittadinanza** di una o di entrambe le parti. In tal caso non è possibile individuare l'unità territoriale pertinente attraverso il criterio di collegamento preferito dal protocollo. L'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del protocollo prevede che, in via sussidiaria, in assenza di norme interne pertinenti, qualsiasi riferimento alla **cittadinanza comune delle parti** (come all'articolo 4, paragrafo 4, e all'articolo 6 del protocollo) debba essere inteso come un riferimento all'unità territoriale con la quale l'obbligazione alimentare presenti i collegamenti più stretti. Al contrario, un riferimento allo Stato di cui **una persona ha la cittadinanza**, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del protocollo, deve essere inteso come un riferimento all'unità territoriale con la quale la persona presenti i collegamenti più stretti.

Per quanto concerne gli Stati non unificati che dispongono di una serie di norme in materia di conflitti di legge interpersonali che si applicano a categorie diverse di persone (ad esempio sulla base della religione o dell'origine etnica), l'articolo 17 del protocollo ribadisce il principio generale stabilito dall'articolo 16, paragrafo 2, del protocollo stesso. Il testo prevede inoltre che si faccia riferimento alle norme in materia di conflitto di legge

⁽⁹⁸⁾ È opportuno rilevare che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, e dell'articolo 16, paragrafo 3, del protocollo, tali disposizioni non si applicano alle organizzazioni regionali quali l'UE. Ciò significa che sono pertinenti soltanto rispetto agli Stati.

applicabili a livello interpersonale in vigore in tale Stato. Il protocollo non fornisce una soluzione per il caso in cui non esista una norma interna di tale tipo.

3.8. Coordinamento con altri strumenti

3.8.1. Coordinamento con le convenzioni della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato sulle obbligazioni alimentari – articolo 18 del protocollo

L'articolo 18 del protocollo stabilisce una norma di coordinamento con i precedenti strumenti elaborati nel contesto della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato (la [convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari](#) e la [convenzione dell'Aia del 24 ottobre 1956 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari nei confronti dei figli](#)), specificando che il protocollo li sostituisce nei rapporti "tra gli Stati contraenti". Di contro si può dedurre che gli strumenti precedenti rimangono applicabili tra gli Stati che sono entrambi parti di tali convenzioni quando uno di essi non ha aderito al protocollo ⁽⁸⁹⁾. Tuttavia la norma non fornisce alcun criterio per stabilire

⁽⁸⁹⁾ Questo è il caso ad esempio di uno Stato che ha aderito a tutti questi strumenti (ad esempio Italia, Germania o Francia) e che applica la [convenzione dell'Aia del 1956](#) nei rapporti con uno Stato contraente di tale convenzione che non è vincolato dal protocollo (ad esempio la Cina soltanto nei confronti della regione amministrativa speciale di Macao) o applica la [convenzione dell'Aia del 1973](#) nei rapporti con uno Stato contraente di tale convenzione che non è vincolato dal protocollo (ad esempio Australia, Albania, Giappone, Svizzera e Turchia). Lo stesso vale per uno Stato che è

quando le obbligazioni alimentari in questione abbiano luogo effettivamente "tra Stati contraenti". Ciò significa che la risoluzione pratica del conflitto di strumenti giuridici può essere contestata e portare a un risultato diverso ⁽⁹⁰⁾.

Un'ulteriore complicazione deriva dal fatto che la convenzione dell'Aia del 1956 si applica a condizione di reciprocità (ossia soltanto quando porta all'applicazione della legge di uno Stato contraente), mentre la convenzione dell'Aia del 1973 ha portata universale e si applica indipendentemente dal fatto che la legge designata sia quella di uno Stato contraente. Inoltre il conflitto tra questi strumenti internazionali è ancora più rilevante per uno Stato membro dell'UE se si tiene conto del fatto che l'obbligo di applicare (o non applicare, a seconda dei casi) il protocollo nel determinare la legge applicabile deriva direttamente dal diritto derivato dell'UE (ossia il regolamento sulle obbligazioni alimentari).

parte soltanto della [convenzione dell'Aia del 1973](#) e del protocollo (ad esempio Estonia o Polonia) e che applica la convenzione dell'Aia del 1973 in relazione agli Stati contraenti della convenzione ma non è vincolato dal protocollo. Le tabelle sullo stato dell'iter di ratifica di questi tre strumenti sono disponibili sul sito www.hcch.net.

⁽⁹⁰⁾ La commissione speciale non ha fornito alcun chiarimento in merito al significato dell'espressione "tra gli Stati contraenti". Le [conclusioni e raccomandazioni della commissione speciale](#) si limitano quindi ad affermare che, fino a quando tutte le parti contraenti delle convenzioni dell'Aia del 1956 e del 1973 non avranno aderito al protocollo, l'interpretazione dell'articolo 18 spetta alle autorità competenti (cfr. sezione XI, punti 33 e 34).

Qual è la legge applicabile?

3.8.2. Coordinamento con altri strumenti internazionali e leggi uniformi – articolo 19 del protocollo

Per quanto concerne il coordinamento con altri strumenti internazionali di cui gli Stati contraenti del protocollo sono (o diventano) parti e che contengono disposizioni sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, la loro applicazione rimane impregiudicata dal protocollo ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del protocollo. Affinché il protocollo prevalga

su tali strumenti giuridici, l'articolo 19, paragrafo 1, richiede una dichiarazione in tal senso da parte degli Stati vincolati da tali strumenti.

La stessa norma si applica al coordinamento con altre leggi uniformi basate sull'esistenza di vincoli speciali (ad esempio, di natura regionale) tra gli Stati interessati, anch'essi non interessati dal protocollo (articolo 19, paragrafo 2).



Come vengono riconosciute ed eseguite le decisioni?

4. Come vengono riconosciute ed eseguite le decisioni?

4.1. Introduzione – articoli 16, da 39 a 43 e 75 e considerando 24, 26 e 27

4.1.1 Le norme in materia di riconoscimento, esecutività ed esecuzione delle decisioni di cui al capo IV rivestono un'importanza fondamentale nella struttura generale del regolamento sulle obbligazioni alimentari. La possibilità di ottenere una rapida esecuzione di crediti alimentari in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata emessa la decisione è fondamentale ai fini dell'esercizio effettivo della libertà di circolazione garantita dal diritto dell'Unione. Tale possibilità significa che il recupero dei crediti è sostanzialmente inalterato se il creditore e/o il debitore si trasferiscono/trasferisce in un altro Stato membro.

4.1.2 Un obiettivo analogo è perseguito attraverso norme articolate in due diversi regimi giuridici. La sezione 1 (articoli da 17 a 22 del regolamento sulle obbligazioni alimentari) si applica soltanto alle decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal protocollo (ossia tutti gli Stati membri dell'UE ad eccezione della Danimarca), mentre la sezione 2 (articoli da 23 a 38 del medesimo regolamento) si applica alle decisioni emesse in Stati membri non vincolati dal protocollo (ossia la Danimarca) e alle decisioni che rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni transitorie (cfr. sezione 4.4 della presente guida). Una terza sezione stabilisce le norme comuni a tutte le decisioni.

La logica di tale separazione è che la certezza e la prevedibilità della legge applicabile alle obbligazioni alimentari contenute nel protocollo rafforzano la fiducia reciproca e giustificano la limitazione dei motivi di non riconoscimento basati sull'ordine pubblico e l'abolizione dell'exequatur, ossia della dichiarazione automatica di esecutività (articolo 17 del regolamento sulle obbligazioni alimentari). Ciò consente un'esecuzione semplificata delle decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal protocollo. Nella pratica la sezione 2 (articoli da 23 a 38 del regolamento sulle obbligazioni alimentari) si applicherà principalmente attraverso le disposizioni transitorie di cui all'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento sulle obbligazioni alimentari. In generale la necessità o meno di dichiarare l'esecutività di una decisione dipende dalla data di avvio del procedimento in materia di obbligazioni alimentari. La sezione 2 è applicabile se tali procedimenti sono stati intentati prima dell'entrata in vigore del regolamento sulle obbligazioni alimentari avvenuta il 18 giugno 2011 (cfr. sezione 4.4 della presente guida).

In entrambi i casi, le disposizioni del regolamento sulle obbligazioni alimentari sono destinate a essere integrate da quelle nazionali dello Stato membro dell'esecuzione. Tuttavia le norme nazionali non possono né pregiudicare gli obiettivi perseguiti dal legislatore dell'Unione né renderli più onerosi ⁽⁹¹⁾. Devono inoltre garantire che una decisione emessa nello Stato

⁽⁹¹⁾ Cfr. principi generali in materia civile e commerciale stabiliti dalla Corte nella causa *Capelloni* (sentenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 1985, *Capelloni e Aquilini/Pelkmans*, C-119/84, ECLI:EU:C:1985:388, punti 20-22), nel contesto della quale la Corte ha affermato che "l'applicazione delle prescrizioni del diritto processuale interno del giudice adito non potrebbe in alcun caso portare al risultato di rimettere in discussione i principi posti in materia, in modo espresso o tacito, dalla convenzione e in particolare dall'art. 39". Per quanto concerne le obbligazioni alimentari, cfr. anche la sentenza nella causa *M.S./P.S.* (sentenza della Corte di giustizia del 9 febbraio 2017,

membro d'origine sia eseguita alle stesse condizioni di una decisione emessa nello Stato membro richiesto. Tuttavia, eventualmente in deroga al principio di cui sopra e al fine di limitare i costi dell'esecuzione di crediti alimentari, l'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento sulle obbligazioni alimentari esclude che la parte che richiede l'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro sia obbligata ad avere un recapito postale o un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell'esecuzione. Tale esclusione si applica anche se un obbligo analogo esiste in base alle norme dello Stato membro a cui si chiede l'esecuzione di una decisione nazionale.

4.1.3 Soltanto le decisioni che rientrano nell'ambito di applicazione materiale del regolamento sulle obbligazioni alimentari godono della libera circolazione. Se una decisione contiene più di una questione e soltanto una di esse riguarda le obbligazioni alimentari, il regime del regolamento in materia di riconoscimento ed esecuzione si applica soltanto a tale questione che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento, oltre alle parti della decisione che determinano le spese giudiziali (ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento sulle obbligazioni alimentari). Le disposizioni di cui al capo IV sono pertanto applicabili soltanto ai regimi relativi alle obbligazioni alimentari (ad esempio non si applicano ad alcuna parte della decisione relativa allo stato di famiglia, che può costituire la base dell'obbligazione alimentare (cfr. articolo 22 del regolamento sulle obbligazioni alimentari)). La decisione per questa parte circolerà invece sulla base delle norme dell'Unione, nazionali o internazionali che possono essere applicabili in questo settore specifico.

M.S./P.S., C-283/16, ECLI:EU:C:2017:104, punto 51) nel contesto della quale la Corte ha affermato che gli Stati membri devono garantire la piena efficacia del diritto previsto dall'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento sulle obbligazioni alimentari modificando, se necessario, le loro norme procedurali.

4.1.4 Lo Stato membro dell'esecuzione è lo Stato membro in cui viene chiesta l'esecuzione della decisione, della transazione giudiziaria o dell'atto pubblico (articolo 2, paragrafo 1, punto 5), del regolamento sulle obbligazioni alimentari).

In generale, è il creditore di alimenti a chiedere il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione nello Stato in cui risiede il debitore o nello Stato membro in cui il debitore possiede beni. Tuttavia il debitore può altresì chiedere il riconoscimento quando, ad esempio, la decisione comporta la sospensione o limita l'esecuzione di una decisione precedente nello Stato membro richiesto (articolo 56, paragrafo 2, del regolamento sulle obbligazioni alimentari).

La domanda di riconoscimento o di esecuzione di una decisione in materia di alimenti può essere presentata dal creditore direttamente all'autorità giurisdizionale o alle autorità competenti dello Stato richiesto o indirettamente tramite l'autorità centrale dello Stato membro in cui l'istante risiede (articolo 55 del regolamento sulle obbligazioni alimentari). Il regolamento sulle obbligazioni alimentari prevede quindi due modi alternativi per chiedere il recupero di un'obbligazione alimentare: uno direttamente, ai sensi delle disposizioni di cui al capo IV; e l'altro indirettamente tramite l'autorità centrale (se il creditore di alimenti chiede l'assistenza dell'autorità centrale dello Stato membro in cui risiede, ai sensi delle disposizioni di cui al capo VII del regolamento sulle obbligazioni alimentari). Tuttavia, come precisato dalla Corte, alla luce degli obiettivi di semplicità e di rapidità cui si ispira il capo IV del regolamento sulle obbligazioni alimentari, una domanda di assistenza presso le autorità

Come vengono riconosciute ed eseguite le decisioni?

centrali costituisce un diritto e non un obbligo ⁽⁹²⁾. Di conseguenza, una tale domanda è facoltativa e si applica unicamente qualora il creditore di alimenti desideri avvalersene (ad esempio per superare talune difficoltà specifiche, quali la localizzazione del debitore di alimenti). Il creditore di alimenti che ha pertanto ottenuto un'ordinanza in uno Stato membro e desidera ottenerne l'esecuzione in un altro Stato membro può rivolgersi direttamente all'autorità competente del secondo Stato membro (ad esempio un'autorità giurisdizionale specializzata) e non può essere tenuto a rivolgersi a tale autorità giurisdizionale attraverso l'autorità centrale dello Stato membro dell'esecuzione ⁽⁹³⁾. L'articolo 46 del regolamento sulle obbligazioni alimentari prevede che gli Stati membri forniscano patrocinio gratuito a spese dello Stato per tutte le domande relative a obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di filiazione nei confronti di una persona di età inferiore a 21 anni, quando sono trattate dall'autorità centrale. In tutti gli altri casi, l'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento sulle obbligazioni alimentari chiarisce che il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso in conformità al diritto nazionale; inoltre, per quanto concerne i procedimenti di riconoscimento, esecutività o esecuzione, l'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento sulle obbligazioni alimentari specifica che la parte che ha beneficiato in tutto o in parte di un patrocinio a spese dello Stato è autorizzata a beneficiare del patrocinio più favorevole previsto dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

4.1.5. Conformemente all'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento sulle obbligazioni alimentari, fatte salve le disposizioni di cui al medesimo

⁽⁹²⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 9 febbraio 2017, *M.S./J.P.S.*, C-283/16, ECLI:EU:C:2017:104, punti da 36 a 41.

⁽⁹³⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 9 febbraio 2017, *M.S./J.P.S.*, C-283/16, ECLI:EU:C:2017:104, punti da 40 a 41.

regolamento, il procedimento d'esecuzione delle decisioni emesse in un altro Stato membro è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione. Le decisioni emesse in uno Stato membro che sono esecutive nello Stato membro dell'esecuzione devono essere eseguite alle stesse condizioni delle decisioni emesse nello Stato membro dell'esecuzione (cfr. sezione 4.5 della presente guida).

4.2. Disposizioni comuni – articoli 22, da 39 a 43 e considerando 21, 25 e 27

4.2.1. La sezione 3 del capo IV del regolamento sulle obbligazioni alimentari (articoli da 39 a 43) contiene norme applicabili alle decisioni in materia di obbligazioni alimentari emesse da tutti gli Stati membri (siano essi vincolati o meno dal protocollo) che possono essere eseguite in un altro Stato membro. Tali norme mirano a garantire la rapida esecuzione della decisione.

Tali norme stabiliscono ad esempio che l'autorità giurisdizionale d'origine può dichiarare la decisione provvisoriamente esecutiva, nonostante un eventuale ricorso, anche se la legislazione nazionale non prevede l'esecutività di diritto (articolo 39 del regolamento sulle obbligazioni alimentari).

Inoltre la parte che desideri invocare in un altro Stato membro una decisione riconosciuta ai sensi dell'articolo 17 o dell'articolo 23, deve produrre soltanto una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità (articolo 40, paragrafo 1, del regolamento sulle obbligazioni alimentari). Se necessario, l'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale è invocata la decisione riconosciuta può

chiedere alla parte che intende avvalersene di produrre un estratto rilasciato dall'autorità giurisdizionale d'origine compilato utilizzando il modulo di cui, secondo i casi, all'allegato I o all'allegato II del regolamento sulle obbligazioni alimentari ⁽⁹⁴⁾ (qualunque sia appropriato). Se del caso, la parte che invoca la decisione riconosciuta deve fornire la traslitterazione o la traduzione (effettuata da una persona autorizzata a effettuare traduzioni in uno degli Stati membri) del contenuto del modulo di cui all'allegato I o II nella lingua ufficiale dello Stato membro interessato (oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui è invocata la decisione riconosciuta), conformemente alla legge dello Stato membro in questione, o in un'altra lingua che lo Stato membro interessato abbia dichiarato di accettare. Ciascuno Stato membro può indicare la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea, diversa o diverse dalla sua o dalle sue, in cui ammette la compilazione del modulo (articolo 20, paragrafo 1, e articolo 28, paragrafo 1, del regolamento sulle obbligazioni alimentari). È possibile verificare le lingue accettate da ogni Stato membro per la traduzione dei documenti sul [portale europeo della giustizia elettronica](#) ⁽⁹⁵⁾.

⁽⁹⁴⁾ Tutti gli allegati del regolamento sulle obbligazioni alimentari possono essere compilati in un formato dinamico che consente la traduzione immediata nella lingua dello Stato membro richiesto (cfr. https://e-justice.europa.eu/155/IT/online_forms). Cfr. anche la guida all'uso degli allegati di cui al regolamento sulle obbligazioni alimentari (<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8aa572b8-6eb3-11e8-9483-01aa75ed71a1/language-it/format-PDF/source-71665318>).

⁽⁹⁵⁾ In genere non è necessaria una traduzione completa degli allegati, perché sono disponibili come moduli dinamici in tutte le lingue ufficiali dell'UE (https://e-justice.europa.eu/155/IT/online_forms?init=true). I moduli dinamici sono dotati di una funzione di traduzione: il relativo modulo può essere compilato online nella lingua dello Stato membro richiedente. Prima di

4.2.2. L'articolo 42 stabilisce il principio generale della cooperazione giudiziaria in materia civile, che vieta all'autorità dello Stato richiesto di riesaminare il merito di una decisione emessa nello Stato membro d'origine. Ciò rispecchia il principio fondamentale della fiducia reciproca nella corretta applicazione del regolamento sulle obbligazioni alimentari in tutti gli Stati membri.

4.2.3. L'articolo 22 prevede espressamente che il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione in materia di obbligazioni alimentari non comporta riconoscimento del rapporto di famiglia, parentela matrimonio o affinità costituenti presupposto della decisione da riconoscere o eseguire.

4.3. Decisioni emesse in procedimenti avviati a decorrere dal 18 giugno 2011 ("Stato membro vincolato dal protocollo") - articoli da 17 a 22 e 75 e considerando 21, da 24 a 26, 30 e 44

4.3.1. Riconoscimento automatico e abolizione della dichiarazione di esecutività (exequatur)

4.3.1.1. Nell'ottica della tutela del creditore, le disposizioni di cui alla sezione 1 agevolano l'esecuzione semplice e rapida delle obbligazioni alimentari.

terminare, è possibile selezionare la lingua dello Stato membro richiesto. Facendo clic sul pulsante "Crea il modulo PDF", il modulo viene generato nella lingua dello Stato membro richiesto. Ulteriori indicazioni sull'uso degli allegati del regolamento sulle obbligazioni alimentari sono disponibili al seguente indirizzo: <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/8aa572b8-6eb3-11e8-9483-01aa75ed71a1>.

Come vengono riconosciute ed eseguite le decisioni?

4.3.1.2 Come si evince dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento sulle obbligazioni alimentari, una decisione emessa in uno Stato membro vincolato dal protocollo è riconosciuta automaticamente in un altro Stato membro (ossia senza che sia necessaria una procedura di esecuzione speciale).

Le decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal protocollo che sono esecutive in tale Stato lo sono automaticamente anche in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione che attesti l'esecutività (articolo 17, paragrafo 2, del regolamento sulle obbligazioni alimentari). Anche in questo caso, non è necessaria alcuna procedura per rendere esecutiva nello Stato richiesto una decisione che è già esecutiva nello Stato membro d'origine. In altre parole, il regolamento sulle obbligazioni alimentari estende a tutti gli Stati membri l'esecutività che una decisione ha acquisito nello Stato membro d'origine. Ciò si applica alle decisioni di tutti gli Stati membri (fatta eccezione per la Danimarca, che non è vincolata dal protocollo) emesse in procedimenti avviati a decorrere dal 18 giugno 2011 (articolo 75, paragrafi 1 e 2, del regolamento sulle obbligazioni alimentari).

4.3.1.3 Un creditore che dispone di una decisione esecutiva ha di diritto la facoltà di procedere a provvedimenti cautelari previsti dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione (articolo 18 del regolamento sulle obbligazioni alimentari).

4.3.1.4 Una volta ottenuta una decisione esecutiva nello Stato membro d'origine, il creditore di alimenti può chiederne l'esecuzione in un altro Stato membro rivolgendosi direttamente alle autorità competenti dello Stato richiesto o, qualora il creditore lo desideri, ricorrendo alla cooperazione tra

autorità centrali (cfr. punto 4.1.4 e capitolo 5 della presente guida). Qualunque sia la via scelta per l'esecuzione, ai fini di tale esecuzione, il ricorrente deve presentare alle autorità dello Stato membro richiesto i documenti di cui all'articolo 20 del regolamento sulle obbligazioni alimentari. Si tratta specificamente dei seguenti documenti:

- una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità (articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle obbligazioni alimentari); e
- l'estratto della decisione rilasciato, previa verifica dell'esecutività della decisione, dall'autorità giurisdizionale d'origine mediante il modulo di cui all'allegato I ⁽⁹⁶⁾ (articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle obbligazioni alimentari).

Inoltre, dato che il pagamento di alimenti ha natura periodica e può essere rivalutato, l'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle obbligazioni alimentari prevede che, "se del caso", il ricorrente debba presentare anche un documento che stabilisca lo stato degli arretrati e indichi la data in cui è stato effettuato il calcolo. La rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (RGE civile) ⁽⁹⁷⁾ ha elaborato un modulo

⁽⁹⁶⁾ Tutti gli allegati del regolamento sulle obbligazioni alimentari possono essere compilati in un formato dinamico che consente la traduzione immediata nella lingua dello Stato membro richiesto (cfr. https://e-justice.europa.eu/155/IT/online_forms). Cfr. anche la guida all'uso degli allegati di cui al regolamento sulle obbligazioni alimentari (<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8aa572b8-6eb3-11e8-9483-01aa75ed71a1/language-it/format-PDF/source-71665318>).

⁽⁹⁷⁾ Cfr. https://e-justice.europa.eu/431/IT/about_the_network?init=true per maggiori informazioni sulla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (RGE civile).

uniforme non obbligatorio per la dichiarazione degli arretrati di alimenti ⁽⁹⁸⁾ al fine di facilitare il recupero di tali arretrati.

Infine, “se del caso”, il ricorrente deve presentare la traslitterazione o la traduzione dei campi a testo libero di cui all'allegato I nella lingua ufficiale dello Stato membro dell'esecuzione oppure nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui viene chiesta l'esecuzione, conformemente alla legge dello Stato membro dell'esecuzione in questione, o in un'altra lingua che quest'ultimo Stato membro abbia dichiarato di accettare alle istituzioni dell'UE.

Al fine di limitare i costi per il creditore, le autorità dello Stato membro richiesto possono non richiedere la traduzione o la traslitterazione della decisione. Tale principio è tuttavia derogato quando l'esecuzione della decisione è contestata (cfr. articolo 20, paragrafo 2, del regolamento sulle obbligazioni alimentari).

4.3.1.5 Contrariamente alle disposizioni relative alle decisioni emesse da uno Stato membro non vincolato dal protocollo, l'esecutività delle decisioni emesse e dichiarate esecutive dagli Stati membri che sono parti del protocollo non può essere contestata. Ciò significa che non è mai possibile invocare l'articolo 34 del regolamento sulle obbligazioni alimentari, che stabilisce i motivi per rifiutare o revocare la dichiarazione di esecutività delle decisioni emesse, facendo riferimento all'articolo 24 del regolamento sulle obbligazioni alimentari, che a sua volta stabilisce i motivi di rifiuto del riconoscimento di

una decisione. In particolare non è possibile invocare né l'eccezione dell'ordine pubblico né quella dell'incompatibilità della decisione con un'altra decisione emessa o riconosciuta nello Stato membro dell'esecuzione. Ciò non pregiudica tuttavia una decisione che modifica una precedente decisione in materia di obbligazioni alimentari sulla base di circostanze mutate, che non sono considerate incompatibili (cfr. punto 4.3.3.2 della presente guida).

Ciò è in linea con le disposizioni di altre normative dell'UE che mirano ad abolire l'exequatur ed è altresì coerente con l'obiettivo del regolamento sulle obbligazioni alimentari di garantire il recupero rapido e veloce dei crediti alimentari. Questo sistema trova un'ulteriore giustificazione alla luce della prevedibilità della legge applicabile all'obbligazione alimentare come determinata dal protocollo.

La tutela del debitore è garantita non soltanto da tutti i mezzi di ricorso procedurali disponibili nello Stato membro d'origine, ma anche dalla possibilità di chiedere il riesame della decisione nello Stato membro d'origine (cfr. punto 4.3.2 della presente guida) e di impugnare l'esecuzione della decisione sulla base dei motivi previsti dal diritto nazionale dello Stato membro dell'esecuzione (cfr. punto 4.3.3 della presente guida).

4.3.2. Diritto di chiedere il riesame della decisione nello Stato membro d'origine

4.3.2.1 L'articolo 19 consente, in casi specifici, di chiedere un riesame del merito della decisione all'autorità giurisdizionale dello Stato membro d'origine. Un riesame è un mezzo di ricorso straordinario (cfr. considerando 29) per le decisioni passate in giudicato. Tale rimedio si basa direttamente

⁽⁹⁸⁾ Tale modulo è disponibile in tutte le lingue dell'UE e in diversi formati all'indirizzo: https://e-justice.europa.eu/47/IT/family_maintenance?init=true.

Come vengono riconosciute ed eseguite le decisioni?

sul regolamento sulle obbligazioni alimentari, ma deve essere richiesto dal debitore in conformità al diritto processuale dello Stato membro d'origine ⁽⁹⁹⁾. Non pregiudica pertanto l'applicazione di eventuali mezzi di ricorso straordinari previsti dalla legge dello Stato membro d'origine, a condizione che tali mezzi di ricorso non siano incompatibili con il diritto a un riesame.

4.3.2.3 Le condizioni per poter presentare una domanda di riesame sono molto rigide e si limitano al caso in cui il convenuto non sia comparso nel procedimento nello Stato membro d'origine. Tuttavia, il riesame non è possibile se il convenuto ha avuto l'opportunità di impugnare la decisione ma non l'ha fatto. La domanda di riesame può essere presentata soltanto se al convenuto non è stata notificata o comunicata la domanda giudiziale o non è stato notificato o comunicato un atto equivalente in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese (articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle obbligazioni alimentari) o se il convenuto non ha avuto la possibilità di contestare il credito alimentare a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali a lui non imputabili (articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle obbligazioni alimentari).

4.3.2.4 La domanda di riesame deve essere presentata entro un termine di 45 giorni (termine non prorogabile per ragioni inerenti alla distanza) che decorre dal giorno in cui il convenuto è venuto effettivamente a conoscenza

del contenuto della decisione ed è stato posto nelle condizioni di agire (al più tardi si tratta del giorno della prima misura di esecuzione che aveva l'effetto di rendere i suoi beni indisponibili in tutto o in parte).

4.3.2.5 Il respingimento della domanda di riesame comporta la conferma definitiva della decisione emessa nello Stato membro d'origine e comporta la ripresa di qualsiasi esecuzione sospesa dall'autorità giurisdizionale dello Stato membro richiesto ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3.

La decisione in materia di obbligazioni alimentari diventa nulla se la domanda di riesame viene accolta. Il provvedimento di esecuzione nello Stato membro d'origine è quindi definitivamente concluso. Tuttavia il creditore in questo caso non perde i benefici dell'interruzione dei termini di prescrizione o di decadenza e non è impossibilitato a chiedere l'ottenimento di obbligazioni alimentari retroattive per il periodo già coperto dalla decisione annullata a seguito del riesame (articolo 21, paragrafo 3, del regolamento sulle obbligazioni alimentari).

4.3.3. Diniego o sospensione dell'esecuzione

4.3.3.1 L'articolo 21 prevede due strumenti di tutela del debitore di alimenti: il diniego o la sospensione dell'esecuzione. Una domanda di riesame disciplinata dall'articolo 19 del regolamento sulle obbligazioni alimentari va presentata all'autorità giurisdizionale dello Stato membro d'origine, ma un'istanza di diniego o sospensione dell'esecuzione (articolo 21 del regolamento sulle obbligazioni alimentari) deve essere presentata all'autorità giurisdizionale dello Stato membro dell'esecuzione richiesto.

⁽⁹⁹⁾ Ulteriori informazioni sulle autorità giurisdizionali competenti e sulle norme di procedura nazionali in materia di riesame delle decisioni sono disponibili sul portale europeo della giustizia elettronica all'indirizzo: https://e-justice.europa.eu/355/IT/maintenance_obligations?init=true.

L'articolo 21, paragrafo 1, stabilisce che i motivi di tale istanza sono quelli previsti dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione. Il riferimento alla *lex fori* non è tuttavia assoluto, in quanto l'applicazione delle norme interne dipende dalla loro non incompatibilità con i motivi di cui all'articolo 21, paragrafi 2 e 3. Il considerando 30 chiarisce che il pagamento del debito da parte del debitore all'atto dell'esecuzione o l'impignorabilità di taluni beni sono motivi per impugnare una decisione compatibili con il regolamento sulle obbligazioni alimentari.

4.3.3.2 L'articolo 21, paragrafo 2, stabilisce i possibili motivi di diniego distinguendo tra i) i casi in cui il diniego (in tutto o in parte) dell'esecuzione è obbligatorio e ii) i casi in cui è soggetto alla valutazione dell'autorità giurisdizionale (a condizione che il debitore ne abbia fatto richiesta). In tutti i casi previsti dall'articolo 21, paragrafo 2, l'esecuzione può essere negata o sospesa soltanto su istanza del debitore (non *ex officio*).

Il diniego è obbligatorio se l'autorità giurisdizionale competente per l'esecuzione ritiene che il diritto di ottenere l'esecuzione della decisione sia prescritto. L'articolo 21 tutela tuttavia il creditore stabilendo che l'esecuzione può essere negata soltanto dopo la scadenza del termine di prescrizione più lungo previsto dalla legge dello Stato membro d'origine e da quella dello Stato membro dell'esecuzione.

Il diniego è discrezionale se l'esecuzione della decisione emessa nello Stato membro d'origine è "incompatibile" ⁽¹⁰⁰⁾ con una decisione emessa nello

Stato membro dell'esecuzione, in un altro Stato membro o in uno Stato terzo che soddisfa le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello Stato membro dell'esecuzione. Questa norma si applica in aggiunta a quelle concernenti la litispendenza e mira a evitare che decisioni aventi il medesimo titolo e il medesimo oggetto, ma un contenuto contrastante, possano circolare liberamente. La disposizione mira pertanto a salvaguardare la libera circolazione delle decisioni nel contesto dell'esecuzione e della coerenza giuridica nello spazio giudiziario comune. L'articolo 21, paragrafo 2, prevede tuttavia che una decisione che modifica una precedente decisione in materia di obbligazioni alimentari sulla base di circostanze mutate non deve essere considerata incompatibile ai fini del diniego dell'esecuzione.

4.3.3.3 L'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento sulle obbligazioni alimentari disciplina la sospensione (in tutto o in parte) dell'esecuzione, che deve essere disposta in conformità alle norme di procedura interne dello Stato membro richiesto. La sospensione (in tutto o in parte) dell'esecuzione è disposta su base facoltativa (sempre su istanza del debitore) quando l'autorità dello Stato membro d'origine competente è

concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale per quanto riguarda l'incompatibilità di una decisione di divorzio con un'altra decisione in materia di obbligazioni alimentari nel contesto di una separazione. Nella sentenza *Hoffmann/Krieg* (sentenza della Corte di giustizia del 4 febbraio 1988, *Horst Ludwig Martin Hoffmann/Adelheid Krieg*, C-145/86, ECLI:EU:C:1988:61), la Corte ha stabilito che le decisioni sono inconciliabili quando producono effetti giuridici che si escludono reciprocamente. La Corte ha ritenuto che, in quel caso specifico (relativo all'articolo 27, paragrafo 3, della convenzione di Bruxelles del 1968), gli effetti giuridici di una decisione straniera che condanna un coniuge alla corresponsione degli alimenti in forza dell'obbligo di mantenimento derivante da un matrimonio contratto in uno Stato diverso da quello dell'esecuzione sono inconciliabili con una decisione nazionale che ha pronunciato il divorzio fra i coniugi interessati e quindi dissolto il vincolo matrimoniale.

⁽¹⁰⁰⁾ La Corte non ha interpretato la nozione di decisione "incompatibile" nel contesto del regolamento sulle obbligazioni alimentari, ma ha fornito alcune indicazioni utili nell'ambito della [convenzione di Bruxelles del 1968](#).

Come vengono riconosciute ed eseguite le decisioni?

investita di una domanda di riesame ai sensi dell'articolo 19 del regolamento sulle obbligazioni alimentari.

La sospensione è volta a consentire il coordinamento del procedimento di esecuzione avviato in uno Stato membro con i mezzi di ricorso richiesti dal debitore nello Stato membro d'origine che sono idonei, in teoria, ad annullare il titolo esecutivo (estinguendo così l'esecuzione).

La sospensione totale è tuttavia obbligatoria quando l'esecutività della decisione emessa dall'autorità giurisdizionale dello Stato membro d'origine è stata sospesa in tale Stato. Questa è una conseguenza necessaria dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento sulle obbligazioni alimentari.

Caso 14

X avvia un procedimento di divorzio a Cipro nell'agosto del 2011 nei confronti del marito Y. Pochi mesi dopo tale procedimento porta all'emissione di una decisione esecutiva in merito alla sua domanda relativa ad obbligazioni alimentari. X intende ottenere l'esecuzione di tale decisione in Ungheria, dove Y possiede beni immobili. Nel 2021 X deposita quindi i documenti di cui all'articolo 20 (l'estratto della decisione rilasciato dall'autorità giurisdizionale di Cipro utilizzando il modulo di cui all'allegato I) presso l'autorità di esecuzione ungherese e, secondo la procedura prevista dalla legge ungherese, avvia un procedimento di esecuzione in relazione ai beni immobili di Y in Ungheria.

Y, che non è mai comparso nel procedimento svoltosi a Cipro, decide di impugnare l'iniziativa di X. Egli sostiene di non aver mai ricevuto la notifica della domanda giudiziale del procedimento tenutosi a Cipro.

La decisione dell'autorità giurisdizionale è esecutiva in Ungheria senza bisogno di una dichiarazione di esecutività in quanto Cipro è vincolato dal protocollo e il procedimento di divorzio è stato avviato dopo l'entrata in vigore del regolamento sulle obbligazioni alimentari (18 giugno 2011). Y dovrà quindi presentare il suo ricorso presso l'autorità cipriota competente presentando una domanda di riesame (articolo 19). Oltre a tale istanza di riesame, Y può altresì chiedere all'autorità di esecuzione ungherese di sospendere l'esecuzione (articolo 21, paragrafo 3 - in questo caso la sospensione è facoltativa).

Caso 15

Nel 2015 X ottiene in Finlandia una decisione provvisoriamente esecutiva che, a seguito di una separazione coniugale, le riconosce il diritto a percepire obbligazioni alimentari dall'ex marito Y. La donna intende far valere tale decisione in Estonia, dove si trovano i beni immobili di Y. X deposita i documenti di cui all'articolo 20 presso l'autorità esecutiva estone nel 2021 e, secondo la procedura prevista dalla legge estone, avvia un procedimento di esecuzione in relazione ai beni immobili di Y. Il diritto di dare esecuzione a una decisione si prescrive dopo 5 anni ai

sensi della legge della Finlandia (lo Stato membro d'origine) e dopo 10 anni secondo la legge dell'Estonia (lo Stato membro dell'esecuzione).

Y decide di contestare l'iniziativa di X sostenendo che:

i) la decisione emessa in Finlandia è incompatibile con la decisione di divorzio emessa in Estonia; e

ii) in ogni caso, il diritto di ottenere l'esecuzione della decisione è prescritto dalla legge finlandese.

Y dovrà chiedere all'autorità estone competente di rifiutare l'esecuzione ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento sulle obbligazioni alimentari.

Per quanto riguarda la motivazione i) addotta da Y, il diniego dell'esecuzione è discrezionale.

Per quanto riguarda la motivazione ii) addotta da Y, il diniego dell'esecuzione è obbligatorio. Tuttavia, l'autorità estone deve respingere tale motivazione ii) dato che, sebbene il diritto di ottenere l'esecuzione della decisione sia prescritto dalla legge finlandese (almeno per alcuni pagamenti mensili dovuti per l'anno 2015), il termine di prescrizione più lungo previsto dalla legge estone non è scaduto.

4.4. Decisioni emesse dagli Stati membri in procedimenti avviati prima del 18 giugno 2011 e dalla Danimarca (“Stato membro non vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007”) - articoli da 23 a 38 e 75 e considerando 24, 26, 44 e 48

4.4.1. Riconoscimento automatico

4.4.1.1 Le norme di cui alla sezione 2 del capo IV del regolamento sulle obbligazioni alimentari riguardano le decisioni emesse negli Stati membri che non sono vincolati dal protocollo dell'Aia del 2007. La sezione è stata inserita per tener conto dello status particolare del Regno Unito e della Danimarca in quanto Stati membri dell'UE ma non parti del protocollo. Poiché il Regno Unito ha lasciato l'Unione il 31 gennaio 2020 e il periodo di transizione si è concluso il 31 dicembre 2020, la sezione 2 del capo IV del regolamento sulle obbligazioni alimentari si applica soltanto alla Danimarca e come disposizione transitoria. La Danimarca non è parte del protocollo ma, a seguito dell'[accordo speciale per l'applicazione del regolamento Bruxelles I](#) ⁽¹⁰¹⁾ e nonostante il considerando 48, ha notificato alla Commissione la propria decisione di applicare il regolamento sulle obbligazioni alimentari nella misura in cui esso modifica il regolamento Bruxelles I ⁽¹⁰²⁾. Le norme in materia di

⁽¹⁰¹⁾ [Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale](#) (19 ottobre 2005) (GU L 299 del 16.11.2005, pag. 62), come concluso mediante la [decisione 2006/325/CE del Consiglio](#). Cfr. anche punto 1.2.2 della presente guida.

⁽¹⁰²⁾ Cfr. [notifica](#) (GU L 149 del 12.6.2009, pag. 80).

Come vengono riconosciute ed eseguite le decisioni?

riconoscimento e di esecuzione stabilite dal regolamento sulle obbligazioni alimentari si applicano pertanto alla Danimarca. Tuttavia alla Danimarca non si applicano alcune norme (in particolare quelle sulla legge applicabile e sulla cooperazione tra autorità centrali (capo VIII)) ⁽¹⁰³⁾.

Di conseguenza e ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento sulle obbligazioni alimentari, la sezione 2 del capo IV si applica a:

- decisioni emesse in Danimarca, in qualsiasi momento;
- decisioni emesse negli Stati membri anteriormente al 18 giugno 2011 per le quali il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività sono richiesti dopo tale data;
- decisioni emesse negli Stati membri a decorrere dal 18 giugno 2011 a seguito di procedimenti avviati prima di tale data;
- decisioni emesse in procedimenti giudiziari avviati nel Regno Unito entro il 31 dicembre 2020, nonché a transazioni giudiziarie approvate o concluse nel Regno Unito; e agli atti pubblici ivi redatti entro il 31 dicembre 2020 (articolo 67, paragrafo 2, lettera c), e articolo 126 dell'[accordo di recesso](#) ⁽¹⁰⁴⁾.

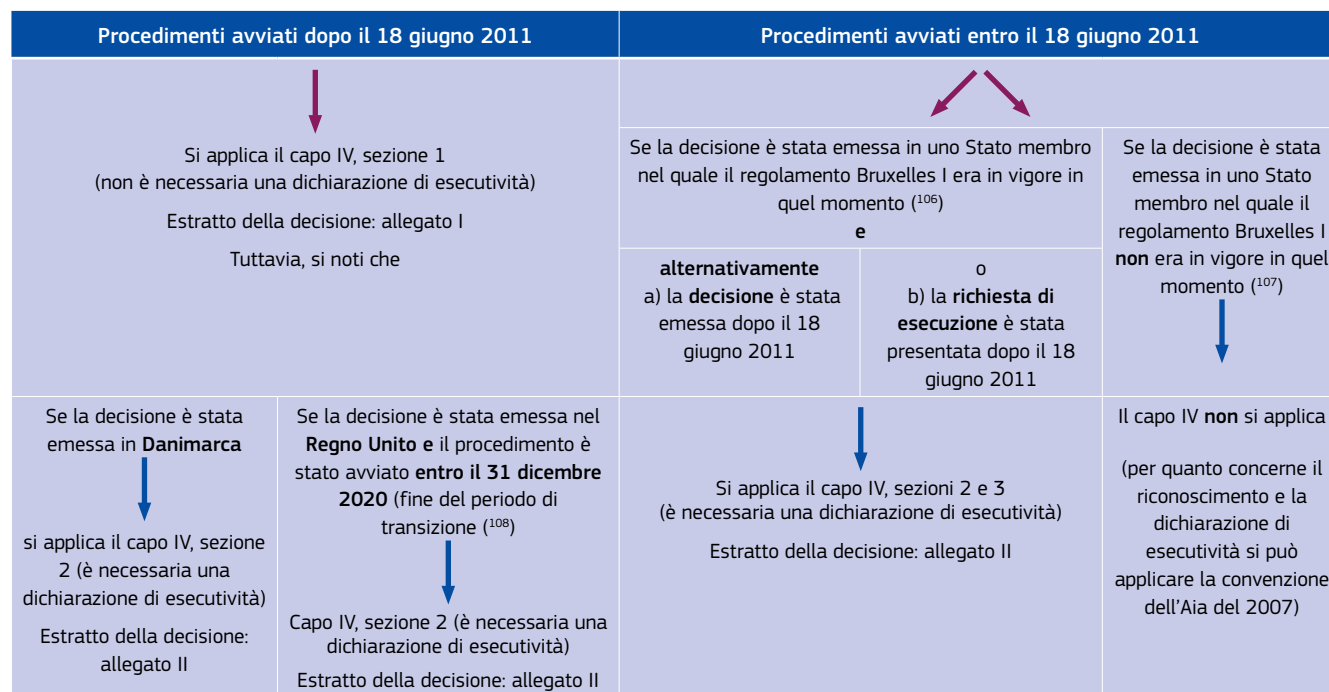
Tale applicabilità è subordinata alla condizione che, in tutti i casi, tali decisioni rientrino nell'ambito di applicazione del [regolamento Bruxelles I](#) ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione (cfr. articolo 75, paragrafo 2, e articolo 76 del regolamento sulle obbligazioni alimentari) ⁽¹⁰⁵⁾.

⁽¹⁰³⁾ [La convenzione delle Nazioni Unite sull'esazione delle prestazioni alimentari all'estero](#), del 20 giugno 1956, si applica alla cooperazione tra autorità centrali.

⁽¹⁰⁴⁾ [Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica](#). Cfr. punto 1.2.2 della presente guida.

⁽¹⁰⁵⁾ La Corte ha inoltre chiarito che, affinché il [regolamento Bruxelles I](#) sia applicabile ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione di una sentenza, è necessario che, alla data della pronuncia della sentenza, il regolamento fosse in vigore tanto nello Stato membro d'origine quanto in quello in cui si chiede il riconoscimento e l'esecuzione. Ciò significa che le decisioni in materia di obbligazioni alimentari emesse da un'autorità giurisdizionale di uno Stato che, alla data di adozione di tali decisioni, non era ancora uno Stato membro dell'UE e nel quale il regolamento Bruxelles I non era, pertanto, ancora entrato in vigore, non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sulle obbligazioni alimentari (sentenza della Corte di giustizia del 15 aprile 2021, *TKF/Department of Justice for Northern Ireland*, C-729/19, ECLI:EU:C:2021:275). Cfr. anche capitolo 1 della presente guida.

Diagramma di flusso 3: l'applicazione del capo IV, sezioni 1 e 2



⁽¹⁰⁶⁾ Ciò riguarda le decisioni emesse in Austria, Belgio, Germania, Grecia, Irlanda, Finlandia, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito **a decorrere dal 1° marzo 2002**; le decisioni emesse in Cechia, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia **a decorrere dal 1° maggio 2004** o le decisioni emesse in Romania e Bulgaria **a decorrere dal 1° gennaio 2007** (cfr. capitolo 1 della presente guida, nota 8).

⁽¹⁰⁷⁾ Questo caso riguarda decisioni emesse negli stessi Stati membri menzionati nella nota precedente, prima della data menzionata (cfr. capitolo 1 della presente guida, nota 9).

⁽¹⁰⁸⁾ Il regolamento sulle obbligazioni alimentari non si applica se il procedimento è stato avviato dopo il 1° gennaio 2021. Per quanto concerne il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività, si applica la [convenzione dell'Aia del 2007](#).

Come vengono riconosciute ed eseguite le decisioni?

4.4.1.2 Il regime di riconoscimento si basa sulla procedura stabilita dal [regolamento Bruxelles I](#) (considerando 26 del regolamento sulle obbligazioni alimentari). Come in tale regolamento, la norma generale prevede il riconoscimento automatico delle decisioni, senza che sia necessaria alcuna procedura speciale (articolo 23 del regolamento sulle obbligazioni alimentari). Tuttavia alla parte che ne abbia interesse è consentito di avviare un procedimento volto a fare accertare le condizioni necessarie al riconoscimento.

Il riconoscimento di una decisione in materia di obbligazioni alimentari può essere richiesto anche come questione accessoria, quando la soluzione potrebbe essere necessaria per risolvere la questione principale. In questo caso, l'autorità giurisdizionale competente per la questione principale può altresì decidere se sono soddisfatte le condizioni per il riconoscimento della decisione in materia di obbligazioni alimentari (articolo 23, paragrafo 3, del regolamento sulle obbligazioni alimentari).

Poiché il riconoscimento è automatico, il creditore può procedere alla dichiarazione di esecutività senza attendere il riconoscimento della decisione (articolo 26 del regolamento sulle obbligazioni alimentari).

4.4.1.3 Una decisione non è riconosciuta meramente in ragione dei motivi espressamente indicati nell'articolo 24 del regolamento sulle obbligazioni alimentari. In altre parole, le decisioni non sono riconosciute:

- a) se tale riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto (e le norme in materia di competenza giurisdizionale non possono essere incluse nell'ordine pubblico) ⁽¹⁰⁹⁾;
- b) in caso di omessa notifica o comunicazione al convenuto della domanda giudiziale o di un documento equivalente in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese (eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, detto convenuto non abbia impugnato la decisione) ⁽¹¹⁰⁾;

⁽¹⁰⁹⁾ La Corte ha affermato (sentenza della Corte di giustizia del 25 maggio 2016, *Rudolfs Meroni/Recoletos Limited*, C-559/14, ECLI:EU:C:2016:349) che la nozione di "ordine pubblico" (nel caso in questione si faceva riferimento all'articolo 34, paragrafo 1, del [regolamento Bruxelles I](#), che è analogo all'articolo 24 del regolamento sulle obbligazioni alimentari) deve essere interpretata restrittivamente, in quanto è suscettibile di configurare un ostacolo al conseguimento della libera circolazione delle decisioni. Secondo la medesima sentenza, il ricorso all'eccezione dell'ordine pubblico è coerente con lo spirito del regolamento Bruxelles I solo ove il riconoscimento o l'esecuzione della decisione emessa in un altro Stato membro contrasti "in modo inaccettabile" con l'ordinamento giuridico dello Stato membro richiesto, in quanto lesiva di un principio fondamentale. La Corte ha spesso affermato che la clausola dell'ordine pubblico è applicabile contro la violazione del diritto a un processo equo (cfr., tra l'altro, la sentenza della Corte di giustizia del 2 aprile 2009, *Marco Gambazzi/DaimlerChrysler Canada Inc. e CIBC Mellon Trust Company*, C-394/07, ECLI:EU:C:2009:219; la sentenza della Corte di giustizia del 25 gennaio 2007, *Salzgitter Mannesmann GmbH/Commissione delle Comunità europee*, C-411/04, ECLI:EU:C:2007:54; e la sentenza della Corte di giustizia del 28 marzo 2000, *Dieter Krombach/André Bamberski*, C-7/98, ECLI:EU:C:2000:164).

⁽¹¹⁰⁾ In merito all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I, la Corte ha stabilito che un convenuto ha "la possibilità" di impugnare una decisione contumaciale emessa nei suoi confronti solo se abbia avuto effettivamente conoscenza del contenuto della decisione, mediante notificazione o comunicazione effettuata in tempo utile per consentirgli di presentare le sue difese dinanzi al giudice dello Stato di origine (sentenza della Corte di giustizia del 14 dicembre 2006, *ASML Netherlands BV/Semiconductor Industry Services GmbH (SEMIS)*, C-283/05, ECLI:EU:C:2006:787).

- c) se sono incompatibili con un'altra decisione emessa tra le stesse parti nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento ⁽¹¹¹⁾;
- d) se sono incompatibili con una decisione emessa precedentemente tra le stesse parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, qualora tale decisione soddisfi le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento.

L'articolo 24 del regolamento sulle obbligazioni alimentari prevede che una decisione che modifica una precedente decisione in materia di obbligazioni alimentari a causa di un mutamento delle circostanze non è considerata una decisione inconciliabile ai sensi delle lettere c) o d).

4.4.1.4 Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento sulle obbligazioni alimentari, il procedimento di riconoscimento deve essere sospeso se l'esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d'origine.

4.4.2. Procedura di richiesta della dichiarazione di esecutività (exequatur)

4.4.2.1 Contrariamente alle decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal protocollo, le decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal protocollo sono automaticamente riconosciute ma non automaticamente esecutive nello Stato membro richiesto. Per questo motivo è necessario un procedimento speciale per la richiesta di dichiarazione di esecutività (exequatur) da parte di qualsiasi soggetto

interessato. Il procedimento per l'exequatur nello Stato membro richiesto presuppone che la decisione sia esecutiva nello Stato membro d'origine.

4.4.2.2 L'articolo 26 del regolamento sulle obbligazioni alimentari stabilisce una procedura autonoma e completa rispetto a quanto possono prevedere le norme nazionali dello Stato richiesto in merito all'esecutività delle proprie decisioni. Inoltre le disposizioni di cui al capo IV, sezione 2, del regolamento sulle obbligazioni alimentari prevalgono su qualsiasi norma nazionale incompatibile in vigore nello Stato membro dell'esecuzione.

4.4.2.3 Il procedimento stabilito nel regolamento sulle obbligazioni alimentari è particolarmente celere. Una prima fase mira a ottenere una rapida dichiarazione di esecutività senza la preventiva audizione del debitore, mentre una (eventuale) seconda fase prevede una vera e propria audizione di entrambe le parti. Questa seconda fase consente di notificare o comunicare alla parte nei confronti della quale si chiede l'esecuzione la decisione adottata in merito alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività.

4.4.2.4 L'istanza di dichiarazione di esecutività deve essere presentata, in conformità alle norme di procedura nazionali, all'autorità giurisdizionale o all'autorità competente dello Stato membro richiesto (articolo 27 del regolamento sulle obbligazioni alimentari). L'autorità giurisdizionale o l'autorità è quella che è stata notificata da tale Stato membro alla Commissione ai sensi dell'articolo 71 del regolamento sulle obbligazioni

⁽¹¹¹⁾ Cfr. nota 100 sulla nozione di incompatibilità.

Come vengono riconosciute ed eseguite le decisioni?

alimentari ⁽¹¹²⁾. La sede territoriale è tuttavia stabilita in modo uniforme dal regolamento sulle obbligazioni alimentari e si basa sulla residenza abituale del debitore o sul luogo in cui si trovano i beni oggetto dell'esecuzione (articolo 27, paragrafo 2, del regolamento sulle obbligazioni alimentari).

La domanda di dichiarazione di esecutività deve essere corredata dai documenti elencati all'articolo 28 del regolamento sulle obbligazioni alimentari, ossia:

- a) una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità;
- b) l'estratto della decisione rilasciato dall'autorità giurisdizionale d'origine mediante il modulo di cui all'allegato II del regolamento sulle obbligazioni alimentari ⁽¹¹³⁾; Ai sensi dell'articolo 29 del regolamento sulle obbligazioni alimentari, se tale estratto non viene prodotto, l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente può fissare un termine per la sua presentazione; accettare un documento equivalente; oppure, qualora ritengano di essere informate a sufficienza, dispensare dalla

sua produzione. L'autorità può richiedere che i documenti siano tradotti da una persona abilitata a eseguire traduzioni in uno degli Stati membri.

La traduzione della decisione di cui si chiede l'esecuzione non è obbligatoria e l'autorità giurisdizionale non può esigere che l'istante la fornisca nel procedimento di primo grado. Ciascuno Stato membro può tuttavia indicare la o le lingue ufficiali dell'Unione, diverse dalla propria, che può accettare per la compilazione del modulo. In tal caso, lo Stato membro in questione può richiedere, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle obbligazioni alimentari, la traslitterazione o la traduzione dei campi di testo libero di cui all'allegato II nella lingua dello Stato membro interessato o in qualsiasi altra lingua che abbia dichiarato di poter accettare ⁽¹¹⁴⁾.

L'articolo 38 del regolamento sulle obbligazioni alimentari stabilisce che gli Stati membri dell'esecuzione non possono imporre imposte, diritti o tasse durante il procedimento relativo all'exequatur o durante un successivo procedimento di ricorso ai sensi dell'articolo 32 del medesimo regolamento.

4.4.2.5 Questa fase del procedimento si svolge senza che la parte contro cui si chiede l'esecuzione abbia il diritto di presentare osservazioni in merito alla domanda (articolo 30 del regolamento sulle obbligazioni

⁽¹¹²⁾ L'autorità competente per ciascuno Stato membro ai sensi dell'articolo 27 è reperibile al seguente indirizzo: https://e-justice.europa.eu/355/IT/maintenance_obligations?init=true facendo clic sulla bandiera di ciascuno Stato membro e consultando quindi alla sezione "Articolo 71, paragrafo 1, lettera f) ".

⁽¹¹³⁾ Tutti gli allegati del regolamento sulle obbligazioni alimentari possono essere compilati in un formato dinamico che consente la traduzione immediata nella lingua dello Stato membro richiesto (cfr. https://e-justice.europa.eu/155/IT/online_forms). Cfr. anche la guida all'uso degli allegati di cui al regolamento sulle obbligazioni alimentari (<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8aa572b8-6eb3-11e8-9483-01aa75ed71a1/language-it/format-PDF/source-71665318>).

⁽¹¹⁴⁾ Le lingue accettate per la traduzione dei documenti in ciascuno Stato membro possono essere verificate all'indirizzo: https://e-justice.europa.eu/355/IT/maintenance_obligations?init=true facendo clic sulla bandiera del singolo Stato e consultando quindi alla sezione "Articolo 71, paragrafo 1, lettera g) ".

alimentari, ultima frase). L'autorità giurisdizionale decide in modo sommario e "senza alcun esame" dei motivi di rifiuto del riconoscimento ai sensi dell'articolo 24 del regolamento sulle obbligazioni alimentari. Tale decisione deve essere dichiarata esecutiva "al più tardi entro trenta giorni" o anche prima, una volta espletate le formalità di cui all'articolo 28 del regolamento sulle obbligazioni alimentari, salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali. Tuttavia nessuna sanzione è prevista per il caso di mancato rispetto di tale termine.

4.4.2.6 L'istante deve essere immediatamente informato della decisione in merito alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività secondo la procedura prevista dalla legge dello Stato membro richiesto. La decisione deve essere notificata o comunicata immediatamente alla parte contro la quale viene richiesto il titolo esecutivo.

L'autorità giurisdizionale competente può rilasciare la dichiarazione di esecutività solo per uno o più capi della decisione se la dichiarazione non può essere rilasciata per tutti i capi (articolo 37, paragrafo 1, del regolamento sulle obbligazioni alimentari). L'istante può chiedere una dichiarazione di esecutività parziale limitata ad alcuni capi della decisione (articolo 37, paragrafo 2, del regolamento sulle obbligazioni alimentari).

4.4.3. Ricorso contro la dichiarazione di esecutività della decisione

4.4.3.1 La dichiarazione di esecutività può essere oggetto di impugnazione dinanzi all'autorità giurisdizionale che ciascuno Stato membro ha notificato

alla Commissione ⁽¹¹⁵⁾. Il ricorso può essere proposto dalla parte contro cui è richiesta l'esecuzione o dalla parte la cui domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività è stata respinta.

Il ricorso (che non è soggetto alla corresponsione di imposte, diritti o tasse – articolo 38 del regolamento sulle obbligazioni alimentari ⁽¹¹⁶⁾) deve essere presentato entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della dichiarazione di esecutività (articolo 32, paragrafo 5, del regolamento sulle obbligazioni alimentari). Tale termine è automaticamente aumentato a quarantacinque giorni se il debitore ha la propria residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività. Il regolamento sulle obbligazioni alimentari stabilisce termini uniformi e l'autorità giurisdizionale non può concedere ulteriori proroghe per ragioni inerenti alla distanza.

4.4.3.2 La portata della competenza dell'autorità giurisdizionale presso la quale viene proposto il ricorso è limitata alla verifica delle condizioni per la dichiarazione di esecutività e dei motivi di rifiuto del riconoscimento della decisione emessa in un altro Stato membro (articolo 34, paragrafo 1, del regolamento sulle obbligazioni alimentari, che a sua volta rinvia all'articolo 24). Tali motivi devono essere interpretati in modo restrittivo dato che ostacolano la libera circolazione delle decisioni.

⁽¹¹⁵⁾ https://e-justice.europa.eu/355/IT/maintenance_obligations?init=true.

⁽¹¹⁶⁾ Per ulteriori informazioni sui costi e sul patrocinio a spese dello Stato, cfr. sezione 4.6 della presente guida (disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato).

Come vengono riconosciute ed eseguite le decisioni?

L'autorità giurisdizionale investita di un ricorso contro una decisione in merito alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla data in cui è stata adita, salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali (articolo 34, paragrafo 2, del regolamento sulle obbligazioni alimentari). Nessuna sanzione è prevista per il mancato rispetto di tale termine.

Caso 16

X ha ottenuto nel 2018 una decisione esecutiva nel Regno Unito, in base alla quale, vista la sentenza di divorzio, ha diritto al versamento di assegni alimentari dovuti dal 1° gennaio 2020 dal suo ex coniuge Y. X decide di ottenere l'esecuzione di tale decisione in Romania, dove Y risiede e possiede beni immobili.

Poiché la decisione è stata presa e il procedimento è stato avviato quando il Regno Unito era ancora uno Stato membro, e poiché il Regno Unito non è parte del protocollo, X deve ottenere una dichiarazione di esecutività ai sensi del capo IV, sezione 2, del regolamento sulle obbligazioni alimentari. X presenta quindi all'autorità competente in Romania una domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività, depositando una copia autentica della decisione e l'estratto della decisione rilasciato dall'autorità giurisdizionale d'origine nel Regno Unito, utilizzando il modulo di cui all'allegato II del regolamento sulle obbligazioni alimentari.

La domanda viene accolta e a Y viene notificata la decisione di esecutività.

Y presenta un ricorso contro tale decisione entro trenta giorni dalla notifica, chiedendone l'annullamento. Sostiene che la decisione dell'autorità giurisdizionale del Regno Unito è inconciliabile con una sentenza di divorzio precedentemente emessa in Romania nel gennaio del 2019, che aveva stabilito un importo inferiore per le obbligazioni alimentari.

Poiché la decisione sullo stato civile è riconosciuta sulla base delle norme stabilite dal regolamento Bruxelles II bis, l'autorità giurisdizionale rumena deve revocare la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 24, lettera c), del regolamento sulle obbligazioni alimentari, vista l'incompatibilità delle due decisioni.

In effetti le decisioni di cui trattasi producono effetti giuridici che si escludono reciprocamente. La decisione emessa nel Regno Unito presuppone necessariamente l'esistenza del vincolo matrimoniale, e dovrebbe ottenere esecuzione anche se tale rapporto è stato sciolto da una decisione emessa in una controversia tra le stesse parti in Romania.

In attesa della decisione in merito al ricorso, X può comunque chiedere alle autorità competenti in Romania di adottare provvedimenti cautelari nei confronti dei beni di Y.

(cfr. sentenza della Corte nella causa *Hoffman/Krieg* ⁽¹¹⁷⁾)

⁽¹¹⁷⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 4 febbraio 1988, *Hoffmann/Krieg*, C-145/86, ECLI:EU:C:1988:61.

4.4.3.3 Su istanza del debitore, il procedimento di ricorso è sospeso se l'esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d'origine a seguito della presentazione di un ricorso (articolo 35 del regolamento sulle obbligazioni alimentari).

4.4.3.4 L'ordinanza emessa a seguito del ricorso contro la decisione in merito alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività può essere impugnata solo attraverso la procedura notificata dallo Stato membro interessato alla Commissione ai sensi dell'articolo 71 (articolo 33 del regolamento sulle obbligazioni alimentari) ⁽¹¹⁸⁾. Anche in questo caso, il regolamento sulle obbligazioni alimentari cerca di garantire una rapida risoluzione del procedimento, richiedendo che la decisione sia presa "senza indugio " (articolo 34, paragrafo 3, del regolamento sulle obbligazioni alimentari).

4.4.4. Provvedimenti provvisori e cautelari

4.4.4.1 Il regolamento sulle obbligazioni alimentari mira altresì a garantire che il tempo (seppur breve) necessario per ottenere una decisione definitiva in merito alla dichiarazione di esecutività non incida negativamente sul creditore mentre il debitore sta cercando di disporre dei propri beni. L'articolo 36 del regolamento sulle obbligazioni alimentari prevede quindi (solo per l'esecuzione di decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal protocollo) la possibilità per il creditore di chiedere provvedimenti provvisori o cautelari disciplinati dalla legge dello

Stato membro richiesto, anche prima che il creditore abbia ottenuto una dichiarazione di esecutività della decisione.

4.4.4.2 La dichiarazione di esecutività implica, a norma di legge, la facoltà di procedere a qualsiasi provvedimento cautelare (articolo 36, paragrafo 2, del regolamento sulle obbligazioni alimentari). Anche durante il termine per la presentazione dell'appello contro la decisione in merito alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività o del procedimento di appello, il creditore può adottare provvedimenti cautelari nei confronti dei beni del debitore.

4.5. Esecuzione transfrontaliera delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari – articolo 41 e considerando 27

Fatte salve le disposizioni del regolamento sulle obbligazioni alimentari, il procedimento d'esecuzione delle decisioni emesse in un altro Stato membro è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

Le decisioni emesse in uno Stato membro che sono esecutive nello Stato membro dell'esecuzione sono eseguite alle stesse condizioni delle decisioni emesse nello Stato membro dell'esecuzione (articolo 41, paragrafo 1, del regolamento sulle obbligazioni alimentari).

Informazioni utili sui procedimenti d'esecuzione nazionali e sui provvedimenti di esecuzione in materia civile, sulle norme in materia di tutela del debitore e sulle possibilità di ricorso contro provvedimenti di

⁽¹¹⁸⁾ https://e-justice.europa.eu/355/IT/maintenance_obligations?init=true.

Come vengono riconosciute ed eseguite le decisioni?

esecuzione sono disponibili sulla scheda informativa del portale europeo della giustizia elettronica "[Come eseguire una decisione giudiziaria](#) ", facendo clic sulla bandiera del singolo Stato membro.

L'articolo 41 del regolamento sulle obbligazioni alimentari implica inoltre che un'istanza del debitore contro l'esecuzione di una decisione emessa da un'autorità giurisdizionale dello Stato membro d'origine rientra nella competenza giurisdizionale internazionale delle autorità giurisdizionali dello Stato membro dell'esecuzione. Nella sentenza *FX/GZ* ⁽¹¹⁹⁾ la Corte ha stabilito che, sebbene la domanda in questione sia finalizzata a ridurre un credito accertato dall'autorità giurisdizionale dello Stato membro d'origine e per il quale è già stato emesso un titolo esecutivo, detta domanda non è incompatibile con il divieto di riesame del merito della decisione ai sensi dell'articolo 42. La domanda rientra pertanto nella competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro dell'esecuzione. L'impugnazione dell'esecuzione di una decisione in ragione del pagamento del debito da parte del debitore rientra nell'ambito di applicazione del regolamento sulle obbligazioni alimentari (e non del [regolamento Bruxelles I bis](#)) dato lo stretto legame con la domanda di esecuzione della decisione che stabilisce il credito alimentare, emessa nello Stato membro d'origine. Spetta quindi all'autorità giurisdizionale dello Stato membro richiesto dell'esecuzione pronunciarsi sull'ammissibilità e sul merito delle prove addotte a sostegno della presunta estinzione del debito da parte del debitore.

Caso 17

L'ex moglie X risiede abitualmente in Lettonia, che nel 2015 ha condannato l'ex marito Y a versarle gli alimenti. X decide di fare eseguire la decisione in Germania, dove Y possiede beni mobili e immobili.

Y decide di impugnare l'esecuzione in quanto il credito alimentare è già stato in parte soddisfatto attraverso un fondo pubblico, istituito in Lettonia per il pagamento dell'assegno alimentare, che dal 2018 effettua i pagamenti necessari a favore di X. Nei limiti della sua capacità finanziaria, Y ha rimborsato al fondo le somme versate a X.

Y dovrà impugnare l'esecuzione dinanzi all'autorità giurisdizionale tedesca, competente ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento sulle obbligazioni alimentari. È dinanzi a tale autorità giurisdizionale che Y potrà contestare che il credito vantato da X è parzialmente estinto.

(Cfr. sentenza della Corte nella causa *FX/GZ* ⁽¹²⁰⁾)

⁽¹¹⁹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 4 giugno 2020, *FX/GZ*, C-41/19, ECLI:EU:C:2020:425.

⁽¹²⁰⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 4 giugno 2020, *FX/GZ*, C-41/19, ECLI:EU:C:2020:425.

4.6. Disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato – articoli da 44 a 47 e considerando 37

4.6.1. Nel caso (frequente) in cui il creditore di alimenti sia soggetto a difficoltà finanziarie, la necessità di versare in anticipo i costi dell'esecuzione del pagamento degli alimenti può scoraggiare il recupero transfrontaliero del credito alimentare e vanificare gli obiettivi del regolamento sulle obbligazioni alimentari. Il regolamento cerca di evitare tale circostanza stabilendo norme speciali che facilitano l'accesso al patrocinio a spese dello Stato (articoli da 44 a 47 del regolamento sulle obbligazioni alimentari). Tali norme integrano quelle stabilite dalla [direttiva sul patrocinio a spese dello Stato](#) al fine di migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere (considerando 36).

Il diritto di accesso alla giustizia, che rientra nel contesto del diritto fondamentale a un giudice imparziale (cfr. anche articolo 47 della [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea](#) e l'articolo 6 della [convenzione europea dei diritti dell'uomo](#)) è un valore assoluto. Le norme di cui al regolamento sulle obbligazioni alimentari si applicano quindi a favore tanto del creditore quanto del debitore.

4.6.2. Le parti possono avvalersi delle norme di cui al regolamento sulle obbligazioni alimentari in materia di accesso alla giustizia nei procedimenti dichiarativi, nei procedimenti per l'esecuzione di una decisione e nei casi in cui il recupero è richiesto attraverso la cooperazione tra autorità centrali di cui al capo VII (cfr. capitolo 5 della presente guida).

4.6.3. L'articolo 44, paragrafo 4, stabilisce la norma generale per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il diritto all'accesso al patrocinio a spese dello Stato non può essere relativo a un importo inferiore rispetto a quello fissato per le cause interne equivalenti. In base al principio di equivalenza stabilito da tale disposizione, le norme nazionali applicabili a procedimenti analoghi non transfrontalieri costituiscono un limite inferiore non derogabile. Di conseguenza è impossibile subordinare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato a condizioni (ad esempio in termini di risorse finanziarie o di merito della domanda) più restrittive rispetto a quelle previste dal diritto nazionale applicabile (articolo 47, paragrafo 1, del regolamento sulle obbligazioni alimentari). Nella pratica tuttavia ciò significa che il riconoscimento e l'esecuzione transfrontaliera di una decisione non sono sempre completamente privi di costi, soprattutto se l'istante perde una causa nello Stato membro dell'esecuzione (cfr. articolo 45, lettera d), del regolamento sulle obbligazioni alimentari e il punto 4.6.4 della presente guida). Ciò non pregiudica la possibilità di garantire l'accesso alla giustizia per le controversie transfrontaliere in materia di alimenti a condizioni più favorevoli rispetto a quelle applicabili alle cause nazionali.

Come norma generale, non è possibile imporre la costituzione di cauzioni o depositi a garanzia del pagamento dei costi e delle spese dei procedimenti in materia di obbligazioni alimentari.

4.6.3.1 Esistono alcune eccezioni a tale norma generale. Il patrocinio a spese dello Stato deve sempre essere concesso gratuitamente per le domande in materia di obbligazioni alimentari presentate tramite le autorità centrali (cfr. capitolo 5 della presente guida) a favore di una

Come vengono riconosciute ed eseguite le decisioni?

persona di età inferiore ai ventun anni (articolo 46 del regolamento sulle obbligazioni alimentari), fatto salvo il caso in cui la domanda risulti “manifestamente infondata”. Il regolamento sulle obbligazioni alimentari cerca quindi di favorire la posizione dei creditori che sono particolarmente vulnerabili in ragione della loro età. L'aspetto importante in questo contesto non è l'età dell'istante al momento della domanda; la formulazione dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento sulle obbligazioni alimentari (“obbligazioni alimentari derivanti da un rapporto di filiazione nei confronti di una persona di età inferiore a 21 anni”) stabilisce infatti che il patrocinio a spese dello Stato deve essere concesso se le obbligazioni alimentari per le quali si intende ottenere l'esecuzione sono sorte nel periodo in cui il creditore aveva meno di 21 anni ⁽¹²¹⁾.

4.6.3.2 Per quanto concerne i procedimenti per il riconoscimento, una dichiarazione di esecutività o l'esecuzione, l'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento sulle obbligazioni alimentari stabilisce che la parte che nello Stato membro d'origine ha usufruito in tutto o in parte del patrocinio a spese dello Stato o dell'esenzione dai costi e dalle spese (eventualmente anche in relazione a procedimenti dinanzi a una delle autorità amministrative che agiscono in veste di autorità giurisdizionali di cui all'[allegato X](#) del regolamento sulle obbligazioni alimentari) beneficia del

patrocinio più favorevole o dell'esenzione più ampia previsti dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

4.6.4. Il regolamento sulle obbligazioni alimentari prevede un patrocinio a spese dello Stato erogato in modo autonomo ed uniforme al fine di assicurare la parità di trattamento delle parti indipendentemente dallo Stato membro al quale sia rivolta l'istanza di ammissione al patrocinio.

La formulazione della disposizione è molto ampia. In particolare, l'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento sulle obbligazioni alimentari fa riferimento, in termini generali, all'assistenza necessaria per consentire alle parti di conoscere e far valere i propri diritti e per garantire che qualsiasi domanda (presentata direttamente o tramite le autorità centrali) sia trattata in modo completo ed efficace.

La portata di tale disposizione è poi precisata mediante una più puntuale elencazione delle attività (stragiudiziali e giudiziali) e delle spese per le quali opera il patrocinio. Figurano in tale contesto:

- la consulenza nella fase precontenziosa al fine di giungere a una soluzione prima di intentare un'azione legale (articolo 45, lettera a), del regolamento sulle obbligazioni alimentari);
- l'assistenza legale per adire un'autorità, anche giurisdizionale, e la rappresentanza in sede di giudizio (articolo 45, lettera b), del regolamento sulle obbligazioni alimentari);
- le spese processuali e gli onorari delle persone incaricate di compiere atti durante il procedimento (articolo 45, lettera c), del regolamento sulle obbligazioni alimentari);

⁽¹²¹⁾ Un'interpretazione analoga è stata data dalla commissione speciale dell'Aia incaricata del riesame del funzionamento pratico della convenzione del 23 novembre 2007 sull'esecuzione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia e del protocollo del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (cfr. [conclusioni e raccomandazioni della commissione speciale](#), sezione II.7, punti 16 e 17).

- nello Stato membro in cui la parte soccombente deve rimborsare le spese sostenute dalla parte avversa, nel caso in cui il beneficiario del patrocinio a spese dello Stato risulti soccombente, le spese sostenute dalla parte avversa se detto patrocinio avrebbe coperto tali spese qualora il beneficiario avesse avuto la sua residenza abituale nello Stato membro dell'autorità giurisdizionale adita (articolo 45, lettera d), del regolamento sulle obbligazioni alimentari);
- le spese di interpretazione (articolo 45, lettera e), del regolamento sulle obbligazioni alimentari);
- le spese di traduzione dei documenti necessari per la soluzione della controversia richiesti dall'autorità giurisdizionale o dall'autorità competente e presentati dal beneficiario del patrocinio a spese dello Stato (articolo 45, lettera f), del regolamento sulle obbligazioni alimentari);
- le spese di viaggio a carico del beneficiario del patrocinio a spese dello Stato, quando la presenza fisica in aula delle persone che debbono esporre il caso è richiesta dalla legge o dall'autorità giurisdizionale dello Stato membro interessato e l'autorità giurisdizionale decide che non esiste un'altra possibilità per sentire tali persone in modo appropriato (articolo 45, lettera g), del regolamento sulle obbligazioni alimentari).

4.7. Transazioni giudiziarie e atti pubblici – articoli 2 e 48 e considerando 13

4.7.1 Le norme contenute nel capo IV del regolamento sulle obbligazioni alimentari (articoli da 16 a 43) si applicano anche alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici esecutivi nello Stato membro d'origine

(articolo 48 del regolamento sulle obbligazioni alimentari). Anche tali strumenti rientrano pertanto nelle norme differenziate per le decisioni a seconda che siano state emesse o meno in uno Stato membro vincolato dal protocollo (cfr. sezione 4.7 della presente guida).

Ai sensi del regolamento sulle obbligazioni alimentari, le uniche transazioni e gli unici atti pubblici che possono circolare liberamente sono quelli ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punti 2) e 3), del regolamento sulle obbligazioni alimentari. In particolare il concetto di "transazione giudiziaria" è definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 2), come la transazione in materia di obbligazioni alimentari approvata dall'autorità giurisdizionale o conclusa dinanzi all'autorità giurisdizionale nel corso di un procedimento. Un accordo che non sia soggetto a nessuna di tali forme di controllo giudiziario non rientrerà quindi nell'ambito di applicazione del regolamento.

4.7.2. Il regolamento sulle obbligazioni alimentari descrive in dettaglio il concetto di "atto pubblico", intendendo un documento in materia di obbligazioni alimentari che, in conformità alla legge dello Stato membro d'origine, sia stato redatto o registrato come atto pubblico. L'autenticità di tale strumento deve riguardare tanto la firma quanto il contenuto e deve essere stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata nello Stato membro d'origine (articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettera a), del regolamento sulle obbligazioni alimentari).

Qualsiasi convenzione in materia di obbligazioni alimentari conclusa con le autorità amministrative dello Stato membro d'origine o da queste autenticata costituisce anch'essa un atto pubblico (articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettera b), del regolamento sulle obbligazioni alimentari).

Come vengono riconosciute ed eseguite le decisioni?

4.7.3. La libera circolazione delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici esecutivi nello Stato membro d'origine si basa esclusivamente sul rilascio, da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine, di un estratto della decisione di esecuzione conforme ai moduli di cui agli allegati I e II o agli allegati III e IV ⁽¹²²⁾ del regolamento sulle obbligazioni alimentari, rispettivamente concernenti le transazioni giudiziarie o gli atti pubblici, in conformità all'articolo 48, paragrafo 3.

⁽¹²²⁾ Tutti gli allegati del regolamento sulle obbligazioni alimentari possono essere compilati in un formato dinamico che consente la traduzione immediata nella lingua dello Stato membro richiesto (cfr. https://e-justice.europa.eu/155/IT/online_forms). Cfr. anche la guida all'uso degli allegati di cui al regolamento sulle obbligazioni alimentari (<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8aa572b8-6eb3-11e8-9483-01aa75ed71a1/language-it/format-PDF/source-71665318>).



Cooperazione tra autorità centrali

5. Cooperazione tra autorità centrali

5.1. Funzioni delle autorità centrali

5.1.1. Designazione e funzioni delle autorità centrali – articoli da 49 a 51 e considerando 31

5.1.1.1 Le autorità centrali svolgono un ruolo fondamentale nel recupero transfrontaliero di crediti alimentari, fornendo assistenza a creditori e debitori di alimenti nel far valere i loro diritti in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono.

Ogni Stato membro deve designare almeno un'autorità centrale incaricata di adempiere gli obblighi derivanti dal regolamento sulle obbligazioni alimentari. Un'autorità centrale può essere un'autorità amministrativa identificata e organizzata secondo le leggi interne dello Stato membro. Gli Stati membri devono notificare alla Commissione tale designazione.

Informazioni in merito alle autorità centrali designate da ciascuno Stato membro sono disponibili sul [portale europeo della giustizia elettronica](#) ⁽¹²³⁾.

⁽¹²³⁾ Cfr.: https://e-justice.europa.eu/355/IT/maintenance_obligations?init=true. Fare clic sulla bandiera dello Stato membro pertinente presente in questa pagina e selezionare la voce relativa all'articolo 71, paragrafo 1, lettera d).

Gli Stati membri federali, gli Stati membri nei quali siano in vigore più sistemi giuridici e gli Stati membri che abbiano unità territoriali autonome sono liberi di designare più di un'autorità centrale e devono quindi designare una di tali autorità centrali per fini di comunicazione. Quest'ultima autorità centrale trasmetterà quindi la comunicazione all'autorità centrale competente.

5.1.1.2. Il capo VII del regolamento sulle obbligazioni alimentari disciplina la cooperazione tra le autorità centrali e ne specifica i compiti e le azioni, che si suddividono in tre classi diverse: funzioni generali (articolo 50), funzioni specifiche (articolo 51) e misure specifiche (articolo 53).

Per quanto concerne l'esercizio di funzioni specifiche, il regolamento sulle obbligazioni alimentari concede agli Stati membri un certo grado di discrezionalità, consentendo che tali attività siano svolte, nel rispetto delle leggi del paese corrispondente, non soltanto dalle autorità centrali specificamente designate, ma anche da enti pubblici e altri organismi soggetti al controllo delle autorità competenti di tale Stato membro (articolo 51, paragrafo 3) ⁽¹²⁴⁾. Non esistono disposizioni analoghe per le

⁽¹²⁴⁾ Il collegamento https://e-justice.europa.eu/355/IT/maintenance_obligations?init=true può essere utilizzato anche per ottenere informazioni sugli enti pubblici e di altro tipo che, in base al diritto interno del singolo Stato membro, sono stati designati per svolgere le attività che rientrano nelle funzioni specifiche di cui all'articolo 51. Nei seguenti Stati membri, la totalità o una parte di tali funzioni specifiche sono svolte da enti diversi dalle rispettive autorità centrali: i) la Cechia ha designato il ministero della Giustizia come autorità competente per la concessione del patrocinio gratuito a spese dello Stato; ii) l'amministrazione del fondo per gli alimenti ai minori della Lituania (che opera in seno al ministero della previdenza sociale e del lavoro) agisce in veste di autorità centrale per le obbligazioni alimentari derivanti da un rapporto di filiazione quando il figlio ha meno di 21 anni; iii)

funzioni generali di cui all'articolo 50 e le misure specifiche di cui all'articolo 53, che devono essere svolte esclusivamente dalle autorità centrali.

Inoltre un'autorità centrale non è tenuta a esercitare attribuzioni che, secondo la legge dello Stato membro richiesto, spettano esclusivamente alle autorità giudiziarie (articolo 51, paragrafo 4).

5.1.2. Funzioni generali – articolo 50

Le funzioni generali delle autorità centrali sono elencate nell'articolo 50. Tali funzioni sono fondamentalmente destinate a facilitare l'applicazione del regolamento sulle obbligazioni alimentari, a conseguirne le finalità e, per quanto possibile, a risolvere potenziali difficoltà. A tal fine, le autorità centrali:

- cooperano tra loro, anche con scambi di informazioni;
- promuovono la cooperazione tra le autorità competenti all'interno del proprio Stato.

Al fine di rafforzare la cooperazione e facilitare l'applicazione del regolamento sulle obbligazioni alimentari, le autorità centrali si avvalgono della [rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale](#) (RGE

l'Istituto finlandese per le assicurazioni sociali (KELA) svolge alcune delle funzioni specifiche indicate all'articolo 51, per le quali sono competenti le autorità centrali, quando riconosce il diritto ad obbligazioni alimentari a un creditore; e iv) i tribunali regionali polacchi svolgono le funzioni dell'autorità centrale per la trasmissione delle domande e l'adozione di qualsiasi provvedimento appropriato in relazione a domande presentate.

civile), istituita dalla [decisione 2001/470/CE del Consiglio](#), e si riuniscono periodicamente ⁽¹²⁵⁾.

5.1.3. Funzioni specifiche – articolo 51

5.1.3.1. Le funzioni specifiche di cui all'articolo 51 si concentrano sulla fornitura di assistenza ai creditori o ai debitori di alimenti che intendono esercitare i loro diritti in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono presentando una delle varie domande di cui all'articolo 56. Tali domande spaziano dalle domande che chiedono il riconoscimento, una dichiarazione di esecutività o di esecuzione di una decisione in materia di obbligazioni alimentari, alle domande di modifica di una decisione e persino di emissione di una nuova decisione. Conformemente all'obiettivo del regolamento sulle obbligazioni alimentari, le funzioni specifiche facilitano e accelerano la presentazione di domande e l'avvio di procedimenti per il recupero transfrontaliero di crediti alimentari o relativi a questioni concernenti le obbligazioni alimentari.

Tali attività comprendono pertanto (articolo 51, paragrafo 1):

- a) la trasmissione e il ricevimento di domande disponibili ai sensi dell'articolo 56;
- b) l'avvio o l'agevolazione dell'avvio di un'azione in relazione a tali domande.

⁽¹²⁵⁾ Informazioni in merito alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale sono disponibili al seguente indirizzo: https://e-justice.europa.eu/431/IT/about_the_network?init=true.

Cooperazione tra autorità centrali

Inoltre l'articolo 51, paragrafo 2, invita le autorità centrali ad adottare tutte le misure appropriate per facilitare la presentazione e la gestione di tali domande. Segue un elenco non esaustivo di esempi delle funzioni specifiche che le autorità centrali possono svolgere, tra cui:

- c) concedere o agevolare la concessione del patrocinio a spese dello Stato, ove le circostanze lo esigano;
- d) contribuire a localizzare il debitore o il creditore;
- e) aiutare ad ottenere informazioni pertinenti riguardanti il reddito e, se necessario, altre circostanze finanziarie del debitore o del creditore, compresa la localizzazione dei beni;
- f) incoraggiare le composizioni amichevoli al fine di ottenere il pagamento volontario degli alimenti, se opportuno attraverso il ricorso alla mediazione, alla conciliazione o a metodi analoghi;
- g) agevolare l'esecuzione continua delle decisioni in materia di alimenti, anche per quanto riguarda gli arretrati;
- h) agevolare la riscossione e il rapido trasferimento dei pagamenti di alimenti;
- i) agevolare l'ottenimento di prove documentali o di altro tipo, fatto salvo il [regolamento \(UE\) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale \(assunzione delle prove\)](#) (rifusione) (126);
- j) fornire assistenza nell'accertamento della filiazione ove necessario per il recupero degli alimenti;

(126) L'articolo 51, paragrafo 2, lettera g), fa riferimento al [regolamento \(CE\) n. 1206/2001](#), che è stato sostituito dal [regolamento \(UE\) n. 2020/1783](#). La rifusione si applica a decorrere dal 1° luglio 2022.

- k) avviare o agevolare l'avvio di un'azione per ottenere qualsiasi necessario provvedimento provvisorio di carattere territoriale volto ad assicurare il buon esito di una domanda di alimenti pendente;
- l) agevolare la notificazione o comunicazione degli atti, fatto salvo il regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti ") (rifusione) (127).

5.2. RGE civile – articoli 50, 70 e 71 e considerando 39

Le autorità centrali sono membri della [rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale \(RGE civile\)](#) (128).

La RGE civile si compone di punti di contatto nazionali e, oltre alle autorità centrali già citate, di autorità giudiziarie e ordini professionali nazionali. Questa rete è competente per fornire assistenza alle autorità giurisdizionali e alle autorità competenti nazionali nell'attuazione di diversi strumenti dell'UE nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, tra cui il regolamento sulle obbligazioni alimentari.

(127) L'articolo 51, paragrafo 2, lettera j), fa riferimento al [regolamento \(CE\) n. 1393/2007](#), che è stato sostituito dal [regolamento \(UE\) 2020/1784](#). La rifusione si applica a decorrere dal 1° luglio 2022.

(128) Cfr. articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della [decisione del Consiglio del 28 maggio 2001 relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale](#) (2001/470/EC). Informazioni sulla RGE civile sono disponibili sul [portale europeo della giustizia elettronica](#).

I punti di contatto possono ricevere richieste dai punti di contatto di altri Stati membri o dalle autorità locali competenti del proprio Stato membro (ad esempio, autorità giurisdizionali e autorità centrali). Cercano di risolvere le difficoltà derivanti da una richiesta di cooperazione giudiziaria (ad esempio, la notificazione o comunicazione di atti o l'assunzione di prove). Gestiscono inoltre richieste in materia di legge straniera e di identificazione dell'autorità competente nel contesto di una procedura transfrontaliera. Forniscono altresì assistenza nel risolvere difficoltà pratiche nel contesto di situazioni transfrontaliere. Infine pubblicano informazioni sul loro diritto nazionale attraverso le [schede informative del portale europeo della giustizia elettronica](#).

Alcuni Stati membri dispongono di magistrati di collegamento ⁽¹²⁹⁾ e altri hanno nominato giudici esperti in diritto di famiglia in veste di "altre autorità giudiziarie" che forniscono assistenza, tra l'altro, nell'applicazione del regolamento sulle obbligazioni alimentari. Questa buona prassi potrebbe portare a un collegamento migliore e più efficace tra i giudici e le autorità centrali, nonché tra i giudici stessi, contribuendo così a una più rapida risoluzione delle cause in materia di obbligazioni alimentari soggette all'applicazione del regolamento sulle obbligazioni alimentari.

La RGE civile fornisce sostegno alle autorità centrali e le rende protagoniste della cooperazione in materia di responsabilità genitoriale.

La RGE civile elabora e aggiorna gratuitamente schede informative sul diritto e sulle procedure nazionali e dell'Unione, in tutte le lingue dell'UE. Tali schede informative sono aggiornate regolarmente dalle autorità nazionali ⁽¹³⁰⁾. Il regolamento sulle obbligazioni alimentari prevede che le autorità centrali si riuniscano periodicamente per facilitarne l'applicazione. Il segretariato della RGE (la Commissione europea) organizza le riunioni delle autorità centrali nel contesto della RGE civile (cfr. articolo 50, paragrafo 2, del regolamento sulle obbligazioni alimentari).

5.3. Domande proponibili – articolo 56 e considerando 31

5.3.1 Richiesta di assistenza

Le funzioni specifiche elencate all'articolo 51 del regolamento sulle obbligazioni alimentari sono esercitate esclusivamente dalle autorità centrali solo per le applicazioni indicate all'articolo 56. Nella maggior parte dei casi, la domanda di assistenza è presentata da un creditore di alimenti che chiede il riconoscimento, la dichiarazione di esecutività, l'esecuzione, la modifica o l'emanazione di una decisione in materia di obbligazioni alimentari in uno Stato membro diverso da quello di residenza (cfr. articolo 56, paragrafo 1, lettere da a) a f), del regolamento sulle obbligazioni alimentari). Tuttavia il debitore può anche chiedere assistenza per la sospensione o la modifica di una decisione già emessa (cfr. articolo 56, paragrafo 2, lettere da a) a c), del regolamento sulle obbligazioni

⁽¹²⁹⁾ Cfr. articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della [decisione del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale](#) (2001/470/CE), supra nota 128.

⁽¹³⁰⁾ Tali schede informative sono disponibili sul portale europeo della giustizia elettronica, cfr. [Informazioni sul diritto nazionale \(schede informative\)](#).

Cooperazione tra autorità centrali

alimentari). La domanda è presentata in tutti i casi all'autorità centrale dello Stato membro in cui l'istante risiede (cfr. articolo 55 del regolamento sulle obbligazioni alimentari), affinché questa la trasmetta all'autorità centrale dello Stato membro in cui la decisione deve essere riconosciuta, dichiarata esecutiva, eseguita, sospesa, modificata o emanata.

La presentazione di una domanda tramite l'autorità centrale è un'opzione a disposizione del creditore o del debitore interessato, ma non un obbligo. L'istante può decidere di presentare la domanda all'autorità centrale competente dello Stato membro in cui intende esercitare un diritto, senza avvalersi dell'assistenza fornita dall'autorità centrale ⁽¹³¹⁾. Tuttavia il patrocinio a spese dello Stato in relazione a obbligazioni alimentari tra genitori e figli è disponibile soltanto quando la domanda è presentata tramite le autorità centrali (cfr. articolo 46 del regolamento sulle obbligazioni alimentari e il punto 4.1.4 della presente guida).

Tutte le domande all'autorità centrale devono essere presentate utilizzando l'allegato pertinente del regolamento sulle obbligazioni alimentari ⁽¹³²⁾.

⁽¹³¹⁾ Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 9 febbraio 2017, *M.S./P.S.*, C-283/16, ECLI:EU:C:2017:104. In un caso nel quale un creditore di alimenti si è rivolto direttamente all'autorità competente dello Stato membro nel quale ha chiesto l'esecuzione della decisione, la Corte ha stabilito che le disposizioni del capo IV devono essere interpretate nel senso che il creditore non è tenuto a presentare la domanda tramite l'autorità centrale dello Stato membro dell'esecuzione.

⁽¹³²⁾ Tutti gli allegati del regolamento sulle obbligazioni alimentari possono essere compilati in un formato dinamico che consente la traduzione immediata nella lingua dello Stato membro richiesto (cfr. https://e-justice.europa.eu/155/IT/online_forms). Cfr. anche la guida all'uso degli allegati di cui al regolamento sulle obbligazioni alimentari, disponibile all'indirizzo:

5.3.2. Domande proponibili da parte di un creditore di alimenti – articolo 56, paragrafo 1

Il creditore che intenda recuperare gli alimenti in uno Stato membro diverso da quello di residenza può rivolgersi all'autorità centrale dello Stato membro di residenza per ottenere assistenza nella presentazione delle domande volte a ottenere:

- i) il riconoscimento, la dichiarazione di esecutività o l'esecuzione di una decisione già emessa (articolo 56, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento sulle obbligazioni alimentari);
- ii) l'emanazione di una decisione nuova (articolo 56, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento sulle obbligazioni alimentari);
- iii) la modifica di una decisione già emessa (articolo 56, paragrafo 1, lettere e) ed f), del regolamento sulle obbligazioni alimentari).

Tali domande sono quindi utilizzate per le sei finalità illustrate di seguito.

a) Riconoscimento o riconoscimento e dichiarazione di esecutività di una decisione ⁽¹³³⁾: in tali situazioni il creditore ha già ottenuto

<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8aa572b8-6eb3-11e8-9483-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-71665318>.

⁽¹³³⁾ La domanda deve essere presentata utilizzando il modulo di cui all'allegato VI del regolamento sulle obbligazioni alimentari. Tutti gli allegati possono essere compilati in un formato dinamico che consente la traduzione immediata nella lingua dello Stato membro richiesto, disponibili all'indirizzo: https://e-justice.europa.eu/155/IT/online_forms?init=true. Cfr. anche la guida all'uso degli allegati di cui al regolamento sulle obbligazioni alimentari: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8aa572b8-6eb3-11e8-9483-01aa75ed71a1/language-it/format-PDF/source-71665318>.

una decisione e chiede i) solo il riconoscimento o ii) tanto il riconoscimento quanto la dichiarazione di esecutività, nel caso in cui questa non sia automaticamente esecutiva in tutti gli Stati membri (ad esempio perché emessa in uno Stato non vincolato dal protocollo (come la Danimarca) o in un procedimento avviato prima del 18 giugno 2011, data di entrata in vigore del regolamento sulle obbligazioni alimentari ⁽¹³⁴⁾) (cfr. capitolo 4 della presente guida).

Caso 18 (articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle obbligazioni alimentari)

X e Y erano una coppia sposata con un figlio. Risiedevano abitualmente nei Paesi Bassi. Dopo la rottura della loro relazione, nel 2010 hanno ottenuto una sentenza di divorzio nei Paesi Bassi che imponeva a X di versare alimenti a favore del figlio.

Dopo il divorzio Y e il figlio hanno continuato a risiedere nei Paesi Bassi, ma X si è trasferito in Francia. Dopo questo trasferimento X non ha pagato l'importo previsto per diversi mesi. Quando ha trovato un lavoro regolare X ha ripreso a effettuare i pagamenti e ha promesso a Y che le avrebbe pagato gli arretrati il prima possibile.

Y ha acconsentito ad attendere, ma ha anche deciso di prepararsi alla possibilità che X smetta nuovamente di effettuare i versamenti dovuti. Ha quindi deciso di chiedere in Francia il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività della decisione che riconosceva le obbligazioni alimentari,

ma senza procedere alla sua esecuzione. La dichiarazione di esecutività è necessaria perché la decisione è stata emessa prima della data di entrata in vigore del regolamento sulle obbligazioni alimentari (articolo 75, paragrafo 2, del regolamento sulle obbligazioni alimentari).

Y si rivolge quindi all'autorità centrale dei Paesi Bassi (dove Y risiede), che trasmette all'autorità centrale francese, per conto di Y, una domanda di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività della decisione emessa nei Paesi Bassi.

Qualora X smetta di versare gli arretrati, Y può quindi rivolgersi all'autorità centrale dei Paesi Bassi, che trasmetterà la domanda di esecuzione della decisione emessa nei Paesi Bassi all'autorità centrale della Francia, che ha già riconosciuto la decisione e l'ha dichiarata esecutiva in virtù della precedente domanda.

b) Esecuzione di una decisione emessa o riconosciuta nello Stato membro richiesto ⁽¹³⁵⁾: molto spesso un creditore chiede l'esecuzione, in uno Stato membro in cui non risiede, di una decisione che è stata emessa in quello Stato o che, pur essendo stata emessa in un altro Stato

⁽¹³⁵⁾ La domanda deve essere presentata utilizzando il modulo di cui all'allegato VI del regolamento sulle obbligazioni alimentari. Tutti gli allegati possono essere compilati in un formato dinamico che consente la traduzione immediata nella lingua dello Stato membro richiesto, disponibili all'indirizzo: https://e-justice.europa.eu/155/IT/online_forms?init=true. Cfr. anche la guida all'uso degli allegati di cui al regolamento sulle obbligazioni alimentari (<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8aa572b8-6eb3-11e8-9483-01aa75ed71a1/language-it/format-PDF/source-71665318>).

⁽¹³⁴⁾ Cfr. punto 1.2.1 della presente guida.

Cooperazione tra autorità centrali

(compreso quello in cui risiede il creditore), è stata riconosciuta in quello Stato membro (cfr. capitolo 4 della presente guida).

Caso 19 (articolo 56, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle obbligazioni alimentari)

X e Y erano una coppia non sposata con due figli e risiedevano abitualmente in Italia. Nel 2018, dopo la rottura della coppia, i genitori hanno ottenuto una decisione in merito all'affidamento dei figli in Italia che li collocava presso Y e imponeva a X di versare assegni alimentari a favore dei figli.

Successivamente Y e i due figli si sono trasferiti in Slovacchia con il consenso di X, il quale è rimasto in Italia. X ha smesso di versare gli alimenti ai figli dopo tale trasferimento. Y ha quindi deciso di chiedere l'esecuzione della decisione in materia di obbligazioni alimentari emessa in Italia.

Y si è quindi rivolta all'autorità centrale della Slovacchia, dove Y risiede, e tale autorità centrale ha trasmesso la domanda all'autorità centrale italiana, chiedendo l'esecuzione della decisione emessa dall'autorità giurisdizionale in Italia.

c) Emanazione di una decisione nello Stato membro richiesto ove non ve ne sia già una, compreso, se necessario, l'accertamento della

filiazione ⁽¹³⁶⁾: in questo caso il creditore non ha ottenuto una decisione attestante il suo diritto a percepire alimenti. Sebbene l'articolo 3, lettera b), del regolamento sulle obbligazioni alimentari conceda il diritto di rivolgersi direttamente all'autorità competente dello Stato membro di residenza abituale, circostanze specifiche potrebbero indurre a rivolgersi, direttamente o tramite l'autorità centrale dello Stato membro di residenza, all'autorità competente di un altro Stato membro. Questo potrebbe essere il modo migliore di agire quando è necessario ottenere una pronuncia pregiudiziale in materia di filiazione, dalla quale deriverebbe la domanda in materia di obbligazioni alimentari.

Caso 20 (articolo 56, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle obbligazioni alimentari)

Una donna, residente in Irlanda, ha avuto una breve relazione con un uomo residente in Lussemburgo. La donna ha dato alla luce una figlia, ma l'uomo si è rifiutato di riconoscerla come sua.

La madre ha deciso di intraprendere un'azione legale contro di lui per ottenere una decisione che constati la filiazione e imponga quindi un'obbligazione alimentare.

⁽¹³⁶⁾ In questo caso la domanda deve essere presentata utilizzando il modulo di cui all'allegato VII del regolamento sulle obbligazioni alimentari. Tutti gli allegati possono essere compilati in un formato dinamico che consente la traduzione immediata nella lingua dello Stato membro richiesto, disponibili all'indirizzo: https://e-justice.europa.eu/155/IT/online_forms?init=true. Cfr. anche la guida all'uso degli allegati di cui al regolamento sulle obbligazioni alimentari (<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8aa572b8-6eb3-11e8-9483-01aa75ed71a1/language-it/format-PDF/source-71665318>).

La donna si è quindi rivolta all'autorità centrale irlandese, dove risiede, affinché questa possa presentare la relativa domanda di paternità alle autorità giudiziarie lussemburghesi, con l'assistenza dell'autorità centrale lussemburghese, e chiedere il versamento degli alimenti asseritamente dovuti dall'uomo.

d) Emanazione di una decisione nello Stato membro richiesto ove non siano possibili il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività di una decisione emessa in uno Stato diverso dallo Stato membro richiesto ⁽¹³⁷⁾: in questo caso, il creditore di alimenti ha già ricevuto una decisione favorevole ma potrebbe esserci un problema nel riconoscimento e/o nella dichiarazione di esecutività nello Stato membro richiesto. Il creditore potrebbe ritenere più opportuno agire nello Stato membro richiesto per ricevere una nuova decisione e poi farla eseguire in tale Stato. Questo caso, simile a quello previsto dalla convenzione dell'Aia del 2007, ha un'applicabilità molto limitata ai sensi del regolamento sulle obbligazioni alimentari, poiché l'opposizione al riconoscimento o alla dichiarazione di esecutività è consentita soltanto per le decisioni disciplinate dal capo IV, sezione 2, del regolamento sulle obbligazioni alimentari e unicamente per i motivi specificati nell'articolo 24 (cfr. capitolo 4 della presente guida).

⁽¹³⁷⁾ La domanda deve essere presentata utilizzando il modulo di cui all'allegato VII del regolamento sulle obbligazioni alimentari. Tutti gli allegati possono essere compilati in un formato dinamico che consente la traduzione immediata nella lingua dello Stato membro richiesto, disponibili all'indirizzo: https://e-justice.europa.eu/155/IT/online_forms?init=true. Cfr. anche la guida all'uso degli allegati di cui al regolamento sulle obbligazioni alimentari, disponibile all'indirizzo: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8aa572b8-6eb3-11e8-9483-01aa75ed71a1/language-it/format-PDF/source-71665318>.

Caso 21 (articolo 56, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sulle obbligazioni alimentari)

X e Y hanno divorziato nel 2010 in Finlandia, dove la coppia risiedeva abitualmente. La decisione di divorzio imponeva a X di corrispondere mensilmente alimenti a Y, ma X non ha mai provveduto a tali versamenti.

X si è trasferito in Ungheria dopo il divorzio. Con l'assistenza dell'autorità centrale finlandese, Y ha chiesto il riconoscimento, la dichiarazione di esecutività e l'esecuzione in Ungheria della decisione che poneva a carico di X l'obbligazione alimentare.

Tuttavia X ha impugnato la decisione di concessione dell'esecutività ai sensi dell'articolo 32, sostenendo che la domanda giudiziale del procedimento di divorzio non era stata notificata e adducendo quindi i motivi di cui all'articolo 24, lettera b).

L'autorità giurisdizionale ungherese ha accolto l'obiezione presentata da X e ha respinto irrevocabilmente la richiesta di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività.

Y riconosce l'impossibilità di ottenere il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività in Ungheria della decisione emessa in Finlandia. Si rivolge quindi all'autorità centrale finlandese, la quale, tramite l'autorità centrale ungherese, presenta una domanda per ottenere una nuova decisione in materia di obbligazioni alimentari in Ungheria.

Cooperazione tra autorità centrali

e) Modifica di una decisione emessa nello Stato membro richiesto ⁽¹³⁸⁾: le decisioni in materia di obbligazioni alimentari, soprattutto se emanate a favore di minori, sono emesse intrinsecamente per un periodo indeterminato o per numerosi anni. Di conseguenza prima o poi dovranno essere modificate. Tale modifica può riguardare qualsiasi aspetto dell'obbligazione, ad esempio l'importo (che potrebbe essere modificato in relazione alle mutate esigenze del creditore o a una variazione del reddito del debitore) o la durata, la frequenza o il metodo di pagamento. In questi casi il creditore (o il debitore, cfr. punto 5.3.3 della presente guida) può chiedere una nuova decisione che modifichi la precedente. Questa procedura si applica anche nei casi in cui lo Stato richiesto non consenta la modifica di una decisione precedente, ma soltanto l'adozione di una decisione nuova. La domanda di modifica, presentata tramite l'autorità centrale dello Stato membro in cui risiede il creditore, viene trasmessa allo Stato membro che ha emesso la decisione precedente. Il creditore può comunque presentare la domanda direttamente alle autorità giurisdizionali (punto 5.3.1 della presente guida) dello Stato membro in cui risiede abitualmente o di un altro Stato membro avente competenza giurisdizionale.

⁽¹³⁸⁾ La domanda deve essere presentata utilizzando il modulo di cui all'allegato VII del regolamento sulle obbligazioni alimentari. Tutti gli allegati possono essere compilati in un formato dinamico che consente la traduzione immediata nella lingua dello Stato membro richiesto, disponibili all'indirizzo: https://e-justice.europa.eu/155/IT/online_forms?init=true. Cfr. anche la guida all'uso degli allegati di cui al regolamento sulle obbligazioni alimentari (<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8aa572b8-6eb3-11e8-9483-01aa75ed71a1/language-it/format-PDF/source-71665318>).

Caso 22 (articolo 56, paragrafo 1, lettera e), del regolamento sulle obbligazioni alimentari)

X e Y erano una coppia non sposata con un figlio che risiedeva abitualmente in Croazia. Dopo la loro rottura, nel 2018 hanno deciso di rivolgersi a un'autorità giurisdizionale in Croazia per ottenere una decisione in merito alla custodia del figlio.

Successivamente X si è trasferita a Cipro con il figlio. X ha poi saputo che Y, che era rimasto in Croazia, aveva trovato un impiego molto più remunerativo.

X ritiene che anche il figlio debba beneficiare del significativo miglioramento della situazione finanziaria di Y. Si rivolge quindi all'autorità centrale di Cipro, dove X risiede ancora con il figlio, per chiedere all'autorità giurisdizionale croata una modifica della decisione originaria emessa in Croazia.

f) Modifica di una decisione emessa in uno Stato diverso dallo Stato membro richiesto ⁽¹³⁹⁾: come nel caso precedente, il creditore di alimenti ha già ottenuto una decisione favorevole, ma emessa in uno Stato (forse

⁽¹³⁹⁾ La domanda deve essere presentata utilizzando il modulo di cui all'allegato VII del regolamento sulle obbligazioni alimentari. Tutti gli allegati possono essere compilati in un formato dinamico che consente la traduzione immediata nella lingua dello Stato membro richiesto, disponibili all'indirizzo: https://e-justice.europa.eu/155/IT/online_forms?init=true. Cfr. anche la guida all'uso degli allegati di cui al regolamento sulle obbligazioni alimentari (<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8aa572b8-6eb3-11e8-9483-01aa75ed71a1/language-it/format-PDF/source-71665318>).

non membro dell'UE) diverso dallo Stato membro richiesto, e intende ottenere la modifica di tale decisione. Affinché tale domanda possa essere trattata nello Stato richiesto, è necessario che lo Stato membro competente modifichi tale decisione ai sensi del regolamento sulle obbligazioni alimentari.

Caso 23 (articolo 56, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulle obbligazioni alimentari)

X e Y erano una coppia non sposata con due figli e risiedevano abitualmente in Norvegia, uno Stato terzo. Dopo la rottura della loro relazione, le autorità giurisdizionali norvegesi hanno emesso una decisione che riconosceva l'affidamento dei figli a Y e le concedeva il diritto a ricevere un assegno alimentare mensile che X doveva versare a favore dei figli.

Y si è poi trasferita in Svezia con i due figli, mentre X si è stabilito in Belgio e ha trovato un lavoro meglio retribuito.

Y è venuta a conoscenza del significativo miglioramento della situazione finanziaria di X e intende ottenere un aumento dell'importo dell'obbligazione alimentare. Si rivolge quindi all'autorità centrale svedese e, con l'assistenza dell'autorità centrale belga, presenta domanda in Belgio per l'ottenimento di una modifica della decisione originaria emanata in Norvegia.

5.3.3. Domande proponibili da parte di un debitore nei cui confronti è stata emessa una decisione in materia di obbligazioni – articolo 56, paragrafo 2

Il debitore soggetto a una decisione esistente in materia di obbligazioni alimentari può rivolgersi all'autorità centrale dello Stato membro di residenza per ricevere assistenza nella presentazione di domande specifiche. Per le ragioni descritte (di cui al punto 5.3.2, lettera e), della presente guida), e per adeguare la durata di un'obbligazione alimentare o in ragione della necessità di modificare tale obbligazione in funzione delle esigenze del creditore o della situazione finanziaria del debitore, anche un debitore potrebbe voler presentare una domanda per tutelare i propri interessi. La gestione e il regolamento rapidi delle domande e delle obiezioni del debitore facilita inoltre il recupero transfrontaliero degli alimenti. Tuttavia un debitore può presentare soltanto le seguenti domande.

a) Riconoscimento di una decisione che comporta la sospensione o che limita l'esecuzione di una decisione precedente nello Stato membro richiesto ⁽¹⁴⁰⁾: un debitore che ha ottenuto una decisione in uno Stato membro diverso da quello richiesto che potrebbe incidere sull'esecuzione di una decisione precedente nello Stato membro richiesto può chiedere il riconoscimento della decisione che sospende o limita l'esecuzione.

⁽¹⁴⁰⁾ La domanda deve essere presentata utilizzando il modulo di cui all'allegato VI del regolamento sulle obbligazioni alimentari. Tutti gli allegati possono essere compilati in un formato dinamico che consente la traduzione immediata nella lingua dello Stato membro richiesto, disponibili all'indirizzo: https://e-justice.europa.eu/155/IT/online_forms?init=true. Cfr. anche la guida all'uso degli allegati di cui al regolamento sulle obbligazioni alimentari (<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8aa572b8-6eb3-11e8-9483-01aa75ed71a1/language-it/format-PDF/source-71665318>).

Cooperazione tra autorità centrali

Caso 24 (articolo 56, paragrafo 2, lettera a), del regolamento sulle obbligazioni alimentari)

Una coppia di coniugi, X e Y, ha divorziato nel 2018 adendo le autorità giurisdizionali della Slovenia, dove la coppia risiedeva abitualmente. La sentenza di divorzio prevedeva che X versasse un assegno alimentare mensile.

Nel 2019 X ha iniziato a pagare soltanto una parte degli alimenti dovuti. Al fine di riscuotere l'intero importo, Y ha avviato un procedimento di esecuzione ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle obbligazioni alimentari in Cechia, dove X possiede un bene immobile che affitta. Y ha ottenuto una decisione in forza della quale una parte dell'affitto mensile dovuto dall'inquilino terzo deve essere assegnato direttamente a Y.

Il reddito complessivo di X è diminuito significativamente nel 2020. X ha ottenuto, in Slovenia, dove i due ex coniugi continuano a risiedere, una decisione che riduce l'importo dell'obbligazione alimentare. In seguito il debitore si rivolge all'autorità centrale slovena e presenta domanda all'autorità giurisdizionale ceca, tramite l'autorità centrale della Cechia, chiedendo il riconoscimento della decisione ottenuta in Slovenia che diminuisce l'ammontare delle obbligazioni alimentari, al fine di ridurre la quota del canone di locazione che l'inquilino terzo deve corrispondere direttamente a Y.

b) Modifica di una decisione emessa nello Stato membro

richiesto ⁽¹⁴¹⁾: questo caso è sostanzialmente l'inverso di quello esaminato al punto 5.3.2, lettera e), della presente guida in relazione all'articolo 56, paragrafo 1, lettera e). In questo caso, tuttavia, è il debitore la persona la cui situazione finanziaria è cambiata e che quindi chiede assistenza all'autorità centrale dello Stato membro di residenza per presentare una domanda di modifica di una decisione emessa dallo Stato membro richiesto. È importante notare che il regolamento sulle obbligazioni alimentari limita le azioni che il debitore può intraprendere per modificare una decisione (capo II, articolo 8, del regolamento sulle obbligazioni alimentari). Se il creditore ha ancora la residenza abituale nello Stato membro in cui è stata emessa la decisione (o in uno Stato contraente della convenzione dell'Aia del 2007), il debitore può agire soltanto in quello Stato, a meno che la questione non rientri in uno dei casi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle obbligazioni alimentari, nel qual caso questo principio non si applica.

Caso 25 (articolo 56, paragrafo 2, lettera b), del regolamento sulle obbligazioni alimentari)

X e Y erano una coppia sposata con due figli. Risiedevano abitualmente in Bulgaria. Dopo la rottura della loro relazione, nel 2018 i due genitori

⁽¹⁴¹⁾ La domanda deve essere presentata utilizzando il modulo di cui all'allegato VII del regolamento sulle obbligazioni alimentari. Tutti gli allegati possono essere compilati in un formato dinamico che consente la traduzione immediata nella lingua dello Stato membro richiesto, disponibili all'indirizzo: https://e-justice.europa.eu/155/IT/online_forms?init=true. Cfr. anche la guida all'uso degli allegati di cui al regolamento sulle obbligazioni alimentari (<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8aa572b8-6eb3-11e8-9483-01aa75ed71a1/language-it/format-PDF/source-71665318>).

hanno ottenuto dall'autorità giurisdizionale bulgara una sentenza di divorzio che concedeva gli alimenti a favore dei figli, entrambi collocati presso X.

L'azienda di proprietà di Y si è poi trasferita in Polonia per incrementare gli affari, ma ha attraversato difficoltà a lungo termine che hanno ridotto significativamente il reddito di Y. Y ha deciso di intraprendere un'azione legale per ottenere una riduzione dell'importo degli alimenti stabilito dalla sentenza di divorzio emessa in Bulgaria.

Y si rivolge quindi all'autorità centrale della Polonia, dove Y è residente, e chiede in Bulgaria, tramite l'autorità centrale della Bulgaria, la modifica della decisione originaria emessa in Bulgaria.

c) Modifica di una decisione emessa in uno Stato diverso dallo Stato membro richiesto ⁽¹⁴²⁾: questo caso è analogo a quello appena esaminato, ma questa volta la decisione è stata presa in uno Stato diverso da quello in cui si agisce per chiederne la modifica. Si presume che non si applichi la limitazione dell'azione prevista dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sulle obbligazioni alimentari. Per ricorrere a questa opzione:

⁽¹⁴²⁾ Anche in questo caso, il modulo richiesto è quello di cui all'allegato VII del regolamento sulle obbligazioni alimentari. Tutti gli allegati possono essere compilati in un formato dinamico che consente la traduzione immediata nella lingua dello Stato membro richiesto, disponibili all'indirizzo: https://e-justice.europa.eu/155/IT/online_forms?init=true. Cfr. anche la guida all'uso degli allegati di cui al regolamento sulle obbligazioni alimentari, disponibile all'indirizzo: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8aa572b8-6eb3-11e8-9483-01aa75ed71a1/language-it/format-PDF/source-71665318>.

i) il creditore di alimenti deve aver trasferito la propria residenza nello Stato membro richiesto dopo l'emissione della decisione originaria; ii) il creditore di alimenti deve aver accettato esplicitamente la competenza di tale autorità giurisdizionale e deve essersi costituito in giudizio senza sollevare obiezioni circa la competenza; oppure iii) la decisione deve essere stata emessa in uno Stato terzo che sia comunque uno Stato contraente della convenzione dell'Aia e si applica uno dei casi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere c) e d).

Caso 26 (articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento sulle obbligazioni alimentari)

Nel 2018, una coppia di coniugi, abitualmente residente in Austria, ha ottenuto dall'autorità giurisdizionale austriaca una sentenza di divorzio che impone a X di versare gli alimenti a Y.

Nel 2019 Y si trasferisce in Lituania e X si trasferisce in Grecia, dove X inizia a lavorare per un'azienda che ben presto inizia ad avere gravi difficoltà finanziarie. L'orario di lavoro e lo stipendio di X subiscono entrambi riduzioni significative.

X non è in grado di pagare gli alimenti nella misura inizialmente stabilita. Si rivolge quindi all'autorità centrale della Grecia (dove risiede X), per presentare, tramite la stessa, una domanda di modifica della decisione originaria emessa in Austria (o in uno Stato terzo) all'autorità centrale della Lituania (dove risiede Y).

Cooperazione tra autorità centrali

5.4. Misure specifiche – articolo 53

5.4.1. Ambito di applicazione

Quando non è pendente alcuna domanda ai sensi dell'articolo 56 del regolamento sulle obbligazioni alimentari, un'autorità centrale può richiedere, *ex officio* o su richiesta di una delle parti, le misure specifiche disciplinate dall'articolo 53 a un'altra autorità centrale, al fine di fornire assistenza a un potenziale istante.

La localizzazione di un debitore o di un creditore è spesso un prerequisito per la presentazione di una domanda, in particolare quando non si conosce il luogo in cui tale soggetto si trova. Se esiste già una decisione, ottenere informazioni sul reddito del debitore/creditore, sulla corrispondente situazione finanziaria o sui beni del debitore può contribuire a stabilire se sia consigliabile presentare la domanda. Può altresì essere necessaria assistenza prima della presentazione di una delle domande di cui all'articolo 56 del regolamento sulle obbligazioni alimentari (ad esempio per ottenere una copia autenticata o un estratto di una decisione emessa da uno Stato membro diverso da quello in cui il potenziale istante risiede).

La richiesta di misure specifiche deve essere presentata dall'autorità centrale a quella dello Stato membro in cui viene richiesta la misura specifica, utilizzando il modulo di cui all'allegato V del regolamento sulle obbligazioni alimentari ⁽¹⁴³⁾, che contiene tutte le informazioni necessarie per il trattamento della richiesta. Inoltre la richiesta deve essere motivata.

⁽¹⁴³⁾ Tutti gli allegati del regolamento sulle obbligazioni alimentari possono essere compilati in un formato dinamico che consente la traduzione immediata nella

A differenza di quanto accade quando viene presentata una richiesta in relazione alle funzioni specifiche ai sensi dell'articolo 51 del regolamento sulle obbligazioni alimentari, in questo caso l'autorità centrale richiesta ha un certo grado di discrezionalità nell'esecuzione delle misure specifiche ricevute, in quanto può valutarne la necessità in relazione alle finalità espresse nella sezione del modulo per l'indicazione dei motivi della richiesta.

A differenza degli altri moduli allegati al regolamento sulle obbligazioni alimentari (cfr. punto 5.6.2 della presente guida), il modulo per la richiesta di misure specifiche ⁽¹⁴⁴⁾ comprende una seconda parte che l'autorità centrale richiesta utilizza per fornire la propria risposta.

5.4.2. Oggetto della domanda

Una domanda di misure specifiche può riguardare soltanto alcune delle attività di cui all'articolo 51. Più in particolare, può essere destinata a:

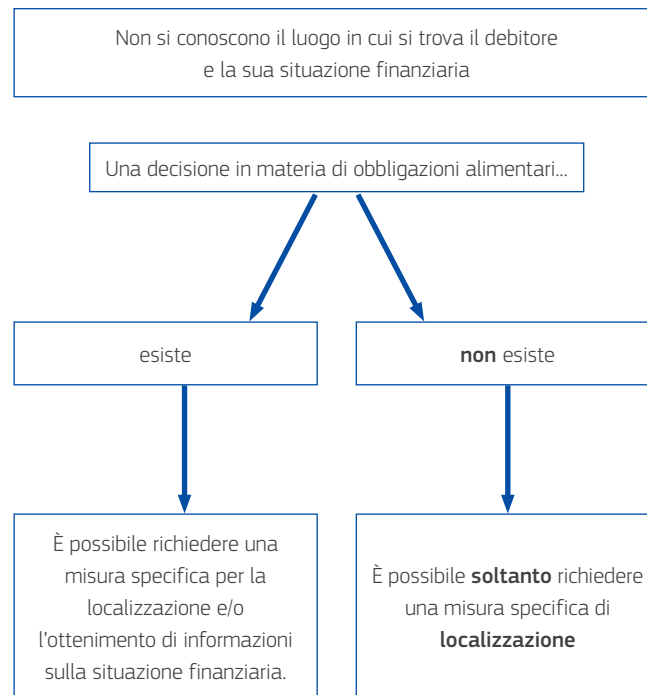
lingua dello Stato membro richiesto (cfr. https://e-justice.europa.eu/155/IT/online_forms). Cfr. anche la guida all'uso degli allegati di cui al regolamento sulle obbligazioni alimentari (<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8aa572b8-6eb3-11e8-9483-01aa75ed71a1/language-it/format-PDF/source-71665318>).

⁽¹⁴⁴⁾ Tutti gli allegati del regolamento sulle obbligazioni alimentari possono essere compilati in un formato dinamico che consente la traduzione immediata nella lingua dello Stato membro richiesto (cfr. https://e-justice.europa.eu/155/IT/online_forms). Cfr. anche la guida all'uso degli allegati di cui al regolamento sulle obbligazioni alimentari (<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8aa572b8-6eb3-11e8-9483-01aa75ed71a1/language-it/format-PDF/source-71665318>).

- contribuire a localizzare il debitore o il creditore (articolo 51, paragrafo 2, lettera b), del regolamento sulle obbligazioni alimentari);
- aiutare ad ottenere informazioni pertinenti riguardanti il reddito e, se necessario, altre circostanze finanziarie del debitore o del creditore, compresa la localizzazione dei beni (articolo 51, paragrafo 2, lettera c), del regolamento sulle obbligazioni alimentari);
- agevolare l'ottenimento di prove documentali o di altro tipo (articolo 51, paragrafo 2, lettera g), del regolamento sulle obbligazioni alimentari);
- fornire assistenza nell'accertamento della filiazione ove necessario come prima fase per il recupero degli alimenti (articolo 51, paragrafo 2, lettera h), del regolamento sulle obbligazioni alimentari);
- avviare l'avvio di un'azione per ottenere un provvedimento provvisorio di carattere territoriale volto ad assicurare il buon esito di una domanda di alimenti pendente (articolo 51, paragrafo 2, lettera i), del regolamento sulle obbligazioni alimentari);
- agevolare la notificazione o comunicazione degli atti (articolo 51, paragrafo 2, lettera j), del regolamento sulle obbligazioni alimentari).

L'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento sulle obbligazioni alimentari specifica che alcune informazioni di cui all'articolo 61, paragrafo 2, lettere b), c) e d), ossia il reddito, i conti bancari e i beni del debitore, nonché gli estremi del suo datore di lavoro, possono essere richieste soltanto quando il creditore dispone già di una decisione, di una transazione giudiziaria o di un atto pubblico da eseguire. In tali casi, alla domanda devono essere allegate le copie dei documenti pertinenti. Questa norma mira a evitare che chi ritiene di vantare un credito alimentare, ma non dispone ancora dello strumento pertinente, faccia un uso esplorativo di una richiesta di misure specifiche per stabilire se valga la pena presentare una domanda.

Diagramma di flusso 4: il contesto più comune per una richiesta di misure specifiche



Cooperazione tra autorità centrali

In generale l'autorità centrale richiesta deve comunicare le informazioni ottenute all'autorità centrale richiedente e, tramite quest'ultima, comunicarle alla persona che ha presentato la richiesta. Nei casi in cui le informazioni sono state ottenute ai sensi dell'articolo 61 del regolamento sulle obbligazioni alimentari, può essere trasmesso soltanto l'indirizzo del potenziale convenuto nello Stato membro richiesto (articolo 53, paragrafo 2, secondo comma). In tali casi la divulgazione delle informazioni ottenute alla persona che ha presentato la richiesta è limitata (cfr. punto 5.6.5 della presente guida).

Se la richiesta di informazioni è finalizzata al riconoscimento, alla dichiarazione di esecutività o all'esecuzione di una decisione precedente, il creditore può essere informato soltanto in merito all'eventualità che il debitore disponga di redditi o beni nello Stato richiesto (ossia non possono essere forniti altri dettagli).

Caso 27

X e Y erano una coppia sposata con due figli. Risiedevano abitualmente in Estonia. Nel 2018, dopo la rottura della loro relazione, i genitori hanno ottenuto una sentenza di divorzio dall'autorità giurisdizionale estone che ha concesso un'ordinanza in materia di obbligazioni alimentari a favore dei figli, entrambi collocati presso X.

In seguito (e all'insaputa di X) Y si è trasferito dall'Estonia per assumere la residenza in un altro paese e ha smesso di versare gli alimenti dovuti ai figli.

Supponendo che Y si sia stabilito a Malta (paese di origine di Y), X decide di valutare la possibilità di richiedere il versamento di arretrati. X si rivolge quindi all'autorità centrale dell'Estonia, dove X è residente, affinché l'autorità centrale di Malta, nel cui territorio è probabile che Y si sia stabilito, possa accertare se Y vive effettivamente a Malta e possa aiutarla a localizzare il suo luogo di residenza.

Caso 28

X e Y erano una coppia sposata che nel 2018 aveva ottenuto una decisione in Spagna, dove risiedevano abitualmente, che imponeva a X di versare alimenti a Y.

Successivamente X ha smesso di pagare gli alimenti e si è trasferito in Portogallo, paese di cui X è cittadino, stabilendosi nella casa dei genitori di X, dove la coppia aveva trascorso le vacanze quando stavano ancora insieme.

Y decide di valutare la possibilità di richiedere gli arretrati in Portogallo. Y si rivolge quindi all'autorità centrale spagnola, dove Y risiede ancora, affinché l'autorità centrale portoghese, in cui X è residente, possa accertare il reddito e la situazione finanziaria di X (compresi i beni) in Portogallo.

Caso 29

X e Y erano una coppia sposata che nel 2018 aveva ottenuto una decisione in Lettonia, dove risiedevano abitualmente, che imponeva a X di versare alimenti a Y.

Y si è poi trasferita in Grecia. X ha smesso di versare gli alimenti diversi mesi dopo.

Y ha deciso di richiedere l'esecuzione in Lettonia della decisione che le concede gli alimenti. Tuttavia Y non dispone del necessario estratto della decisione emessa dall'autorità giurisdizionale d'origine, come richiesto dall'allegato VI del regolamento sulle obbligazioni alimentari.

Y si rivolge quindi all'autorità centrale della Grecia, dove Y risiede ancora, affinché l'autorità centrale della Lettonia, dove è stata emessa la decisione da eseguire, possa acquisire e trasmettere l'estratto della decisione necessario per richiedere l'esecuzione.

punto 5.5.2 della presente guida) agli enti pubblici e rimanda esplicitamente al diritto interno di ciascuno Stato membro per la creazione, il funzionamento, i poteri e gli obblighi di tale ente pubblico. Più specificamente, l'articolo 64, paragrafo 2, stabilisce che il diritto di agire di un ente pubblico è disciplinato dalla legislazione dello Stato membro cui è soggetto l'ente.

5.5.2. Domande proponibili da parte di enti pubblici

L'articolo 64, paragrafo 1, stabilisce che, ai fini di una domanda di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività o di esecuzione di decisioni, il termine "creditore" comprende un ente pubblico:

- che agisce per conto di una persona cui siano dovuti alimenti; o
- al quale sia dovuto il rimborso di prestazioni erogate in luogo degli alimenti.

Nella prima situazione, l'ente pubblico agisce in veste di rappresentante del creditore di alimenti. Nella seconda situazione, l'ente pubblico agisce per far valere un diritto autonomo e indipendente a recuperare le prestazioni erogate al creditore in sostituzione degli alimenti che il debitore aveva omesso di fornire.

Il considerando 14 del regolamento sulle obbligazioni alimentari indica che gli enti pubblici possono presentare le domande di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere a) e b), alle stesse condizioni previste per i creditori che sono persone fisiche. Tali enti beneficiano quindi del trattamento riservato alle persone fisiche in termini di accesso al patrocinio gratuito a

5.5. Domande da parte di enti pubblici – articolo 64 e considerando 14

5.5.1. Definizione di ente pubblico

Il regolamento sulle obbligazioni alimentari non definisce la nozione di ente pubblico che svolge funzioni relative alle obbligazioni di manutenzione. L'articolo 64 si limita a estendere la definizione di creditore di alimenti (cfr.

Cooperazione tra autorità centrali

spese dello Stato da parte dell'autorità competente dello Stato membro richiesto.

I casi previsti dalla suddetta disposizione non comprendono quelli di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere c), d), e) e f), del regolamento sulle obbligazioni alimentari. Gli enti pubblici possono quindi utilizzare le disposizioni di cui al regolamento sulle obbligazioni alimentari soltanto per presentare, per conto di un creditore, domande per l'ottenimento di una decisione in materia di obbligazioni alimentari o della modifica di una decisione già emessa.

5.5.3. Enti pubblici che agiscono per conto di creditori

Le disposizioni di cui al regolamento sulle obbligazioni alimentari si applicano agli enti pubblici indipendentemente dalla fonte (accordo privato o legge) che conferisce a tali enti la facoltà di rappresentare un creditore. Come già osservato (cfr. punto 5.5.1 della presente guida), tale cessione di facoltà è interamente disciplinata dalla legislazione cui è soggetto l'ente (articolo 64, paragrafo 2, del regolamento sulle obbligazioni alimentari). Il motivo per cui l'ente pubblico rappresenta il creditore può essere una dichiarazione d'intenti in tal senso rilasciata dal creditore nella quale l'ente pubblico è nominato ad agire per conto della persona che vanta un credito alimentare oppure può essere dovuto al fatto che le disposizioni giuridiche conferiscano un potere di rappresentanza. In tali casi l'ente pubblico agisce per conto del creditore, di conseguenza gli effetti giuridici delle azioni intraprese dall'ente pubblico sono attribuibili al creditore.

Quando l'autorità centrale dello Stato richiesto lo richiede, l'ente pubblico che presenta la domanda deve fornire i documenti necessari per accertare il diritto che intende esercitare per conto del creditore (articolo 64, paragrafo 4, del regolamento sulle obbligazioni alimentari).

5.5.4. Enti pubblici che agiscono al fine di recuperare prestazioni erogate in luogo degli alimenti

Le disposizioni di cui al regolamento sulle obbligazioni alimentari relative alle domande ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, lettere a) e b), si applicano anche agli enti pubblici che vantano un credito autonomo a titolo di rimborso di prestazioni erogate a un creditore di alimenti in luogo degli alimenti dovuti dal debitore inadempiente. Anche in tale situazione, il diritto al rimborso di eventuali somme versate in luogo degli alimenti è disciplinato, per quanto riguarda il contenuto e le scadenze, dalla legislazione dello Stato membro cui è soggetto l'ente.

Tramite il versamento di una somma di denaro in luogo degli alimenti ⁽¹⁴⁵⁾, l'ente pubblico surroga il creditore, fino al limite della somma pagata, nel diritto a percepire l'importo originario dovuto al creditore degli alimenti dal debitore inadempiente. In tali casi, il fatto che si verifichi un cambiamento nella titolarità di un diritto inizialmente ceduto ad altri significa che l'ente pubblico che presenta la domanda subentra nel diritto del creditore ed esercita i propri diritti per proprio conto, attraverso il recupero, sulla base della decisione originariamente emessa a favore del creditore di alimenti

⁽¹⁴⁵⁾ Tali pagamenti sono spesso denominati assegni alimentari, sostegni agli alimenti o anticipi sugli alimenti.

(articolo 64, paragrafo 3, lettera b), del regolamento sulle obbligazioni alimentari).

Il diritto al rimborso può basarsi altresì su una decisione distinta e autonoma, che ordina al debitore di restituire all'ente pubblico le somme che sono state versate al creditore in luogo degli alimenti (articolo 64, paragrafo 3, lettera a), del regolamento sulle obbligazioni alimentari). In tal caso, il diritto dell'ente pubblico a recuperare, surrogato alla posizione originaria del creditore, è sancito dall'ordinanza dell'autorità giurisdizionale ⁽¹⁴⁶⁾.

Anche quando agisce per proprio conto, se richiesto dall'autorità centrale, l'ente pubblico deve fornire tutti i documenti necessari per accertare il suo diritto a chiedere il rimborso (ad esempio presentando le disposizioni di legge nazionali pertinenti) e per accertare che le prestazioni siano state erogate al creditore.

5.6. Domande presentate tramite le autorità centrali – articoli 55 e da 57 a 59 e considerando 32

5.6.1. Presentazione di una domanda tramite un'autorità centrale

Un creditore o un debitore con un'obbligazione alimentare transfrontaliera che intenda presentare una delle domande di cui all'articolo 56 del regolamento sulle obbligazioni alimentari può presentare la domanda all'autorità centrale del proprio Stato membro di residenza. L'autorità centrale trasmetterà quindi il tutto all'autorità centrale dello Stato membro in cui l'istante intende far valere il diritto in questione.

La residenza costituisce quindi il criterio utilizzato per determinare il diritto di chiedere assistenza a un'autorità centrale. Tale criterio è "meno severo" (considerando 32 del regolamento sulle obbligazioni alimentari) rispetto a quello della residenza abituale cui il regolamento sulle obbligazioni alimentari fa riferimento in altre disposizioni. L'obiettivo è quello di rendere più semplice il ricorso all'assistenza fornita dalle autorità centrali e agli strumenti di cooperazione a disposizione di tali autorità centrali.

Tuttavia il riferimento alla nozione di residenza esclude la possibilità che la semplice presenza in uno Stato membro conferisca il diritto di chiedere assistenza all'autorità centrale di tale Stato membro.

⁽¹⁴⁶⁾ A tale proposito, cfr. sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 2020, *WV/Landkreis Harburg*, C-540/19, ECLI:EU:C:2020:732. In tale sentenza la Corte ha affermato che, al fine di accertare legalmente il diritto al rimborso di prestazioni alimentari erogate al creditore, l'ente pubblico può avvalersi del diritto di stabilire la competenza di cui all'articolo 3, lettera b), del regolamento sulle obbligazioni alimentari sulla base della residenza abituale del creditore originario.

Cooperazione tra autorità centrali

5.6.2. Contenuto della domanda e ulteriore documentazione

La domanda deve essere presentata utilizzando i moduli standardizzati di cui all'allegato VI (per le domande di riconoscimento, dichiarazione di esecutività o esecuzione di una decisione in materia di obbligazioni alimentari) o all'allegato VII (per le domande volte a ottenere una nuova decisione o la modifica di una determinata decisione in materia di obbligazioni alimentari) del regolamento sulle obbligazioni alimentari ⁽¹⁴⁷⁾. La [guida all'uso degli allegati](#) è disponibile online ⁽¹⁴⁸⁾.

Tali moduli facilitano la raccolta e la trasmissione delle informazioni necessarie o utili per presentare la domanda nello Stato membro richiesto. Alcune informazioni sono obbligatorie (ad esempio l'oggetto della domanda; i motivi su cui si fonda la domanda; i dati di riferimento della domanda; l'identità del convenuto e delle persone per le quali si chiedono gli alimenti; il luogo e i mezzi per il versamento degli alimenti; e il nome e gli estremi del referente presso l'autorità centrale dello Stato membro richiedente (articolo 57, paragrafo 2, del regolamento sulle obbligazioni alimentari). Altre informazioni sono facoltative (ad esempio informazioni sulla situazione finanziaria del creditore e del debitore o dettagli che potrebbero essere utili per localizzare il convenuto (articolo 57, paragrafo 4, del regolamento sulle obbligazioni alimentari).

⁽¹⁴⁷⁾ Tutti gli allegati del regolamento sulle obbligazioni alimentari possono essere compilati in un formato dinamico che consente la traduzione immediata nella lingua dello Stato membro richiesto (cfr. https://e-justice.europa.eu/155/IT/online_forms).

⁽¹⁴⁸⁾ Cfr. <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8aa572b8-6eb3-11e8-9483-01aa75ed71a1/language-it/format-PDF/source-71665318>.

La domanda deve essere corredata di tutti i documenti giustificativi del diritto che l'istante intende far valere e, se del caso, dell'eventuale domanda di patrocinio gratuito a spese dello Stato.

Le domande volte a ottenere il riconoscimento, la dichiarazione di esecutività o l'esecuzione di una decisione in materia di alimenti emessa in uno Stato membro ⁽¹⁴⁹⁾ devono comprendere un estratto della decisione che contenga tutti i dettagli pertinenti. Tale estratto deve essere rilasciato dall'autorità giurisdizionale che ha emesso la decisione o da un'altra autorità competente nello Stato membro d'origine, utilizzando i moduli che figurano negli allegati ⁽¹⁵⁰⁾ del regolamento sulle obbligazioni alimentari (cfr. capitolo 4 della presente guida). È inoltre necessario produrre un documento che indichi gli importi arretrati e la data in cui è stato effettuato il calcolo. Un modulo opzionale e standardizzato per la dichiarazione degli assegni alimentari arretrati è disponibile online ⁽¹⁵¹⁾.

⁽¹⁴⁹⁾ Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), ultima frase, le decisioni emesse in Stati terzi possono essere riconosciute ed eseguite ai sensi del regolamento sulle obbligazioni alimentari (cfr. capitolo 4 della presente guida). Se emesse in uno Stato contraente della convenzione dell'Aia del 2007 o della convenzione di Lugano, tali decisioni devono essere accompagnate dalla documentazione prevista dallo strumento in questione.

⁽¹⁵⁰⁾ Tutti gli allegati del regolamento sulle obbligazioni alimentari possono essere compilati in un formato dinamico che consente la traduzione immediata nella lingua dello Stato membro richiesto (cfr. https://e-justice.europa.eu/155/IT/online_forms). Cfr. anche la guida all'uso degli allegati di cui al regolamento sulle obbligazioni alimentari (<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8aa572b8-6eb3-11e8-9483-01aa75ed71a1/language-it/format-PDF/source-71665318>).

⁽¹⁵¹⁾ https://e-justice.europa.eu/47/IT/family_maintenance?init=true.

L'autorità centrale dello Stato membro richiesto può chiedere all'istante di rilasciare una procura soltanto i) se agisce per suo conto nel contesto di procedimenti giudiziari dinanzi ad altre autorità; o ii) per designare un rappresentante che agisca in tale veste (articolo 52 del regolamento sulle obbligazioni alimentari). Tuttavia il regolamento sulle obbligazioni alimentari non stabilisce alcun requisito di forma specifico per tale procura.

5.6.3. Lingua e traduzioni – articolo 59

Il modulo di richiesta o di domanda deve essere compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro richiesto ⁽¹⁵²⁾.

Tuttavia, come norma generale e al fine di ridurre i costi di traduzione e facilitare così l'applicazione del regolamento sulle obbligazioni alimentari, i documenti giustificativi di una domanda non devono essere tradotti nella lingua dello Stato membro richiesto, fatto salvo il caso in cui la traduzione sia necessaria per fornire l'assistenza richiesta.

In particolare non è necessario tradurre la decisione emessa in uno Stato membro per la quale si chiede il riconoscimento, l'esecutività o l'esecuzione, poiché essa circola all'interno dell'UE sotto forma di estratto ⁽¹⁵³⁾. Tuttavia l'estratto deve essere tradotto nella lingua dello Stato membro richiesto, se necessario (articolo 20, paragrafo 1, lettera d), articolo 28, paragrafo

1, lettera c) e articolo 40, paragrafo 3 del regolamento sulle obbligazioni alimentari).

Lo Stato membro richiesto può comunque richiedere la traduzione di atti e documenti in casi specifici. Ad esempio l'autorità centrale dello Stato membro richiesto può chiedere la traduzione di una decisione se i) la sua esecuzione è stata contestata (articolo 20, paragrafo 2, del regolamento sulle obbligazioni alimentari); ii) è stato presentato un ricorso contro una decisione relativa alla domanda di dichiarazione di esecutività; o iii) una decisione emessa in appello è stata impugnata (articolo 28, paragrafo 2, del regolamento sulle obbligazioni alimentari). Fatti salvi gli articoli 20, 28 e 40, l'autorità giurisdizionale adita può richiedere la traduzione dei documenti giustificativi qualora ritenga che la traduzione sia necessaria per emettere una decisione o per rispettare i diritti della difesa (articolo 66 del regolamento sulle obbligazioni alimentari) ⁽¹⁵⁴⁾.

Qualsiasi traduzione richiesta deve essere effettuata da una persona abilitata ad effettuare traduzioni in uno degli Stati membri al fine di garantire la qualità.

La legalizzazione e altre formalità analoghe non possono essere richieste (articolo 65 del regolamento sulle obbligazioni alimentari).

⁽¹⁵²⁾ Informazioni sulla lingua accettata sono disponibili sul sito <https://e-justice.europa.eu/355/IT/maintenance-obligations?init=true>, facendo clic sulla bandiera dello Stato membro pertinente e selezionando la voce relativa all'articolo 71, paragrafo 1, lettera h).

⁽¹⁵³⁾ La traduzione può tuttavia essere richiesta per le decisioni emesse in Stati terzi.

⁽¹⁵⁴⁾ Al fine di accelerare il trattamento da parte delle autorità competenti, la maggior parte delle autorità centrali, come buona prassi, presenta estratti che sono già stati tradotti nella lingua dello Stato membro richiesto.

Cooperazione tra autorità centrali

5.6.4. Trattamento delle domande e delle cause – articolo 58

L'autorità centrale dello Stato membro in cui l'istante risiede assiste inoltre quest'ultimo nella preparazione della domanda affinché contenga le informazioni necessarie e la documentazione giustificativa richiesta. Una volta completata, la domanda viene inoltrata all'autorità centrale dello Stato membro richiesto.

L'autorità centrale richiesta prenderà quindi tutte le misure necessarie per trattare la domanda, agendo tanto rapidamente quanto consentito da un esame adeguato della causa (articolo 58, paragrafo 6, del regolamento sulle obbligazioni alimentari) e richiedendo eventualmente informazioni e documenti supplementari (articolo 58, paragrafo 9, del regolamento sulle obbligazioni alimentari). Entro 30 giorni dal ricevimento, l'autorità centrale richiesta deve accusare la ricezione della domanda utilizzando il modulo di cui all'allegato VIII (articolo 58, paragrafo 3, del regolamento sulle obbligazioni alimentari) ⁽¹⁵⁵⁾, indicando le prime misure che sono state prese e richiedendo eventuali informazioni o documenti supplementari. Successivamente, entro 60 giorni dall'accusa di ricezione, la stessa autorità centrale deve fornire informazioni circa lo stato della domanda (articolo 58, paragrafo 4, del regolamento sulle obbligazioni alimentari).

⁽¹⁵⁵⁾ Tutti gli allegati del regolamento sulle obbligazioni alimentari possono essere compilati in un formato dinamico che consente la traduzione immediata nella lingua dello Stato membro richiesto (cfr. https://e-justice.europa.eu/155/IT/online_forms). Cfr. anche la guida all'uso degli allegati di cui al regolamento sulle obbligazioni alimentari (<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8aa572b8-6eb3-11e8-9483-01aa75ed71a1/language-it/format-PDF/source-71665318>).

L'autorità centrale richiesta può rifiutare di trattare una domanda soltanto se è evidente che i requisiti del regolamento sulle obbligazioni alimentari non sono soddisfatti. In tal caso, deve informare tempestivamente l'autorità centrale richiedente dei motivi del rifiuto (articolo 58, paragrafo 8, del regolamento sulle obbligazioni alimentari). Affinché la domanda sia manifestamente infondata, il mancato soddisfacimento dei requisiti deve risultare evidente da un esame sommario della documentazione. Ciò avviene ad esempio quando una richiesta di assistenza non è legata a un credito alimentare o è presentata da una persona residente nello Stato membro richiesto.

Qualora l'autorità centrale richiesta ritenga necessario disporre di informazioni o documenti supplementari per trattare la domanda, ciò non può costituire motivo di rifiuto. Ciò deve invece portare a una richiesta specifica di informazioni o documenti supplementari, che devono essere forniti dall'autorità centrale richiedente entro 90 giorni o un periodo più lungo specificato dall'autorità centrale richiesta. Qualora tale materiale supplementare non pervenga entro la scadenza indicata, l'autorità centrale richiesta può decidere di non trattare la domanda.

In ogni caso, tanto l'autorità centrale richiedente quanto quella richiesta devono agire rapidamente e tenersi reciprocamente informate in merito ai progressi compiuti in relazione al caso (cfr. articolo 58, paragrafo 5, lettera b), del regolamento sulle obbligazioni alimentari).

5.6.5. Richiesta, trasmissione e utilizzo delle informazioni – articoli da 61 a 63 e considerando da 33 a 35

Per le procedure ai sensi dell'articolo 56 del regolamento sulle obbligazioni alimentari, l'articolo 61, paragrafo 1, stabilisce in termini generali che le autorità centrali acquisiscono e, se necessario, trasmettono per conto degli istanti le informazioni necessarie per facilitare l'accertamento, la modifica, il riconoscimento, la dichiarazione di esecutività o l'esecuzione di una decisione. Le informazioni a cui si fa riferimento sono elencate all'articolo 61, paragrafo 2, e riguardano:

- l'indirizzo del debitore o del creditore;
- il reddito del debitore;
- gli estremi del datore di lavoro del debitore e/o del o dei conti bancari del debitore;
- i beni del debitore.

L'autorità centrale richiesta può intraprendere tutte le azioni e le iniziative ragionevoli e appropriate necessarie per ottenere tali informazioni. L'accesso e la trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 61 del regolamento sulle obbligazioni alimentari è un obbligo giuridico anche quando non è richiesto dalla legge interna o è di esclusiva competenza delle autorità giudiziarie. L'articolo 61 costituisce una deroga alla discrezionalità interna concessa agli Stati membri dall'articolo 51, paragrafo 4, per l'esercizio di funzioni specifiche da parte delle autorità centrali.

L'autorità centrale richiesta deve richiedere le informazioni di cui non dispone direttamente alle autorità o alle amministrazioni dello Stato richiesto che detengono tali informazioni e sono responsabili del loro trattamento. Tali autorità o amministrazioni devono fornire dette informazioni all'autorità centrale richiesta, fatto salvo il caso in cui possano giustificare un rifiuto per motivi di sicurezza nazionale o di sicurezza pubblica (articolo 61, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento sulle obbligazioni alimentari).

Una volta che l'autorità centrale richiesta ha ottenuto le informazioni, direttamente o tramite altri organismi, le trasmette all'autorità centrale richiedente, se necessario.

Se le informazioni da trasmettere comprendono dati personali sensibili, le informazioni richieste devono essere adeguate, pertinenti alla finalità e non eccessive (articolo 61, paragrafo 2, del regolamento sulle obbligazioni alimentari).

Tali informazioni possono essere trasmesse, nello Stato membro richiesto, soltanto agli organi giurisdizionali competenti, alle autorità competenti per la notificazione o comunicazione degli atti e alle autorità competenti per l'esecuzione di una decisione. Tali informazioni possono essere utilizzate soltanto per facilitare la riscossione di crediti alimentari (articolo 62, paragrafi 1 e 2, primo comma, del regolamento sulle obbligazioni alimentari).

Con la stessa cautela, la parte finale dell'articolo 61, paragrafo 2, stabilisce che le informazioni sui beni del debitore possono essere richieste soltanto

Cooperazione tra autorità centrali

a due condizioni: i) al fine di far riconoscere, dichiarare esecutiva o eseguire una decisione; e ii) se le informazioni in merito al reddito, al datore di lavoro del debitore e ai suoi conti bancari sono insufficienti per consentire l'esecuzione della decisione.

L'articolo 62, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento sulle obbligazioni alimentari limita le informazioni che possono essere comunicate alla persona che ha chiesto all'autorità centrale richiedente informazioni sulla mera esistenza di un indirizzo, di un reddito o di beni nello Stato membro richiesto. L'utilizzo di qualsiasi informazione durante il procedimento giudiziario è disciplinato dalle norme di procedura applicabili.

La conservazione delle informazioni trattate, trasmesse ai sensi dell'articolo 61 del regolamento sulle obbligazioni alimentari, è limitata al periodo necessario per le finalità per le quali sono state acquisite (articolo 62, paragrafo 3, del regolamento sulle obbligazioni alimentari) e deve essere effettuata in modo tale da garantire la riservatezza di tali informazioni, conformemente alla legislazione nazionale (articolo 62, paragrafo 4, del regolamento sulle obbligazioni alimentari).

Al fine di tutelare la persona a cui si riferiscono le informazioni, l'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento sulle obbligazioni alimentari stabilisce che tale persona deve essere avvisata della comunicazione totale o parziale delle informazioni raccolte conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro richiesto. Tale notificazione o comunicazione potrebbe tuttavia potenzialmente minare l'azione del creditore e pregiudicare il recupero effettivo dei crediti alimentari. Se esiste tale

rischio, la notificazione o comunicazione può essere rinviata per un periodo che non può superare i 90 giorni dalla data in cui le informazioni sono state fornite all'autorità centrale richiedente (articolo 63, paragrafo 2, del regolamento sulle obbligazioni alimentari).

5.7. Costi – articolo 54 e considerando 32

Ciascuna autorità centrale sostiene i propri costi nell'applicazione del regolamento sulle obbligazioni alimentari e, di norma, non può addebitare alcuna spesa a chi richiede assistenza.

L'autorità centrale può recuperare soltanto le spese eccezionali derivanti da una richiesta di misura specifica ai sensi dell'articolo 53 (cfr. sezione 5.4 della presente guida). Affinché tali spese vengano rimborsate, è necessario il consenso preventivo dell'istante all'erogazione di tali servizi addebitando una spesa eccezionale. Non appena l'autorità centrale richiedente per una misura specifica accerta che saranno necessarie spese eccezionali per l'erogazione del servizio, deve informare tempestivamente l'autorità centrale richiedente affinché questa possa ottenere il necessario consenso o diniego da parte dell'istante.

Il regolamento sulle obbligazioni alimentari non definisce cosa si intenda per "spese eccezionali", ma afferma che le spese relative alla localizzazione del debitore non possono mai essere considerate eccezionali (articolo 54, paragrafo 2, del regolamento sulle obbligazioni alimentari).

5.8. Patrocinio gratuito a spese dello Stato - articoli da 44 a 47 e considerando 37

5.8.1. Il ruolo delle autorità centrali nell'ottenimento del patrocinio a spese dello Stato a favore delle parti

Conformemente all'articolo 47 della [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea](#), il regolamento sulle obbligazioni alimentari contiene diverse disposizioni volte a garantire il pieno accesso alla giustizia ⁽¹⁵⁶⁾.

L'articolo 51, paragrafo 2, lettera a), del regolamento sulle obbligazioni alimentari conferisce alle autorità centrali la funzione specifica di concedere, laddove dispongano dei poteri pertinenti, o di agevolare la concessione del patrocinio a spese dello Stato da parte di un'altra autorità competente in relazione alle domande di cui all'articolo 56.

A tal fine, le autorità centrali devono adottare le misure e le azioni necessarie per garantire che l'avente diritto possa beneficiare del patrocinio a spese dello Stato in conformità con le norme speciali di cui al regolamento sulle obbligazioni alimentari o con quelle interne dello Stato richiesto (articolo 45 del regolamento sulle obbligazioni alimentari; cfr. sezione 4.6 della presente guida). Tuttavia, a seconda del diritto nazionale dello Stato membro richiesto, il patrocinio gratuito a spese dello Stato può non eliminare tutti i rischi legati alle spese (articolo 45, lettera d)).

L'autorità centrale richiesta acquisisce quindi la domanda e la relativa documentazione, ne verifica la completezza, richiede le eventuali informazioni supplementari necessarie in conformità alle norme generali per il trattamento delle domande ed emette una decisione in merito alla domanda, oppure la trasmette, unitamente a tutta la documentazione e a tutte le informazioni necessarie, all'autorità competente, che può potenzialmente agire per conto della parte richiedente sulla base della procura conferita ai sensi dell'articolo 52 del regolamento sulle obbligazioni alimentari.

Anche in questo caso si applica l'obbligo di cui all'articolo 58, paragrafo 6, del regolamento sulle obbligazioni alimentari di agire il più rapidamente possibile.

5.8.2. Diverse situazioni applicabili alle richieste di patrocinio a spese dello Stato

Nel valutare, in via preliminare o nel merito, una richiesta di patrocinio a spese dello Stato, le autorità centrali devono tenere conto delle diverse situazioni che possono verificarsi. Come già osservato nella sezione 4.6 della presente guida, il regolamento sulle obbligazioni alimentari prevede molteplici casi:

- a) il patrocinio gratuito a spese dello Stato deve **essere sempre concesso**, senza alcuna valutazione del merito della domanda o delle risorse dell'istante, quando l'istanza di riconoscimento, riconoscimento e dichiarazione di esecutività ed esecuzione di una decisione riguarda un'obbligazione alimentare derivante da un rapporto di filiazione nei

⁽¹⁵⁶⁾ In merito al patrocinio a spese dello Stato cfr. anche gli articoli da 44 a 47 (sezione 4.6 della presente guida).

Cooperazione tra autorità centrali

confronti di una persona di età inferiore a 21 anni, presentata dal creditore tramite l'autorità centrale (articolo 46, paragrafo 1, del regolamento sulle obbligazioni alimentari);

- b) analogamente, il patrocinio gratuito a spese dello Stato deve **sempre essere concesso** per una domanda di emissione o modifica di una decisione emessa da un creditore tramite le autorità centrali e in relazione a un rapporto di filiazione nei confronti di una persona di età inferiore ai 21 anni, **fatto salvo il caso in cui** l'autorità competente dello Stato membro richiesto ritenga che la domanda sia manifestamente infondata (articolo 46, paragrafo 2, del regolamento sulle obbligazioni alimentari). In questi casi non è prevista una valutazione delle risorse dell'istante;
- c) se una parte ha usufruito in tutto o in parte del patrocinio a spese dello Stato o dell'esenzione dai costi e dalle spese nel suo Stato membro d'origine, **detta parte beneficia**, in qualsiasi procedimento di riconoscimento, esecutività o esecuzione, del patrocinio più favorevole o dell'esenzione più ampia previsti dalla legge dello Stato membro richiesto (articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento sulle obbligazioni alimentari);
- d) per tutte le altre domande, presentate o meno tramite le autorità centrali ai sensi dell'articolo 56 del regolamento sulle obbligazioni alimentari, il patrocinio a spese dello Stato **può essere concesso** conformemente alla legislazione nazionale, in particolare in relazione alle risorse dell'istante o della fondatezza della richiesta (articolo 47, paragrafo 1), a patto che le condizioni di accesso non siano più restrittive di quelle fissate per le cause interne equivalenti (articolo 44, paragrafo 4).

Nonostante il punto che precede, il patrocinio a spese dello Stato per le domande concesse tramite le autorità centrali può essere rifiutato quando non è necessario, ossia quando le procedure dello Stato membro richiesto consentono alle parti di agire senza aver bisogno di tale patrocinio e l'autorità centrale fornisce gratuitamente i servizi necessari (articolo 44, paragrafo 3, del regolamento sulle obbligazioni alimentari).

La documentazione da presentare all'autorità centrale insieme alla domanda di patrocinio a spese dello Stato dipende quindi dal tipo di domanda.

Ad esempio per i casi che rientrano nell'ambito di applicazione della lettera c), è necessario valutare la precedente concessione del patrocinio a spese dello Stato. Tale patrocinio deve essere menzionato nell'estratto delle misure redatto sulla base del modulo di cui agli allegati I e II del regolamento sulle obbligazioni alimentari. Deve essere indicato nella domanda redatta sulla base del modulo di cui all'allegato VI del regolamento sulle obbligazioni alimentari ⁽¹⁵⁷⁾.

Al contrario, la documentazione per i casi che rientrano nell'ambito di applicazione della lettera d) deve illustrare la situazione finanziaria

⁽¹⁵⁷⁾ Tutti gli allegati del regolamento sulle obbligazioni alimentari possono essere compilati in un formato dinamico che consente la traduzione immediata nella lingua dello Stato membro richiesto (cfr. https://e-justice.europa.eu/155/IT/online_forms). Cfr. anche la guida all'uso degli allegati di cui al regolamento sulle obbligazioni alimentari (<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8aa572b8-6eb3-11e8-9483-01aa75ed71a1/language-it/format-PDF/source-71665318>).

dell'istante ⁽¹⁵⁸⁾ e/o dimostrare la fondatezza della richiesta in conformità alle norme dello Stato membro richiesto per il libero accesso alle autorità giurisdizionali.

⁽¹⁵⁸⁾ [Decisione 2004/844/CE della Commissione, del 9 novembre 2004, che adotta un formulario per le domande di patrocinio a spese dello Stato, in applicazione della direttiva 2002/8/CE del Consiglio intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie \(notificata con il numero C\(2004\) 4285\) \(GU L 365 del 10.12.2004, pag. 27\). Questa documentazione può essere scaricata dall'indirizzo: \[https://e-justice.europa.eu/157/IT/legal_aid_forms?init=true\]\(https://e-justice.europa.eu/157/IT/legal_aid_forms?init=true\).](#)



Allegato I

Allegato I: tavola di concordanza (articoli – considerando del regolamento sulle obbligazioni alimentari)

Articolo/i	Considerando	Argomento
-	Considerando 1 Considerando 2 Considerando 3	Misure relative alla cooperazione giudiziaria in materia civile con implicazioni transfrontaliere
-	Considerando 6 Considerando 7	Programma dell'Aia
-	Considerando 10	Argomento del regolamento sulle obbligazioni alimentari
-	Considerando 23	Utilizzo di tecnologie di comunicazione moderne
-	Considerando 41	Calcolo dei periodi e dei termini in conformità alla decisione 1182/71 del Consiglio
-	Considerando 45	Principio di sussidiarietà
Articolo 1, paragrafo 1	Considerando 11	Ambito di applicazione materiale
Articolo 1, paragrafo 2	Considerando 46 Considerando 47 Considerando 48	Ambito di applicazione geografico; integrazione differenziata del diritto dell'Unione
Articolo 2, paragrafo 1, punto 1)	Considerando 12	Definizione di "decisione "
Articolo 2, paragrafo 1, punto 2)	Considerando 13	Applicazione del regolamento sulle obbligazioni alimentari alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici (definizione di "transazione giudiziaria ")
Articolo 2, paragrafo 1, punto 3)	Considerando 13	Applicazione del regolamento sulle obbligazioni alimentari alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici (definizione di "atto pubblico ")

Articolo/i	Considerando	Argomento
Articolo 2, paragrafo 1, punti da 4) a 9) e 11)	-	Definizioni di "Stato membro d'origine ", "Stato membro dell'esecuzione ", "Stato membro richiedente ", "Stato membro richiesto ", "Stato contraente della convenzione dell'Aia del 2007 ", "autorità giurisdizionale d'origine " e "debitore ".
Articolo 2, paragrafo 1, punto 10)	Considerando 14	Definizione di "creditore ", enti pubblici che agiscono in qualità di creditori
Articolo 2, paragrafo 2	-	Autorità amministrative che agiscono in veste di "autorità giurisdizionali "
Articolo 2, paragrafo 3	Considerando 18	La nozione di "domicile " (domicilio)
Articolo 3	Considerando 15	Disposizioni generali in materia di competenza giurisdizionale
Articolo 4	Considerando 19	Elezione del foro
Articolo 5	-	Competenza fondata sulla comparizione del convenuto
Articolo 6	Considerando 15	Competenza sussidiaria
Articolo 7	Considerando 16	<i>Forum necessitatis</i>
Articolo 8	Considerando 17	Modifica delle obbligazioni alimentari/limitazione dell'azione
Articolo 9	-	Adizione dell'autorità giurisdizionale
Articolo 10	-	Verifica della competenza
Articolo 11	-	Verifica della ricevibilità
Articolo 12	-	Litispendenza
Articolo 13	-	Connessione
Articolo 14	-	Provvedimenti provvisori e cautelari
Articolo 15	Considerando 20 Considerando 21	Legge applicabile
Articolo 16	Considerando 24 Considerando 26	Riconoscimento, esecutività ed esecuzione delle decisioni

Allegato I

Articolo/i	Considerando	Argomento
Articolo 17	Considerando 4 Considerando 5 Considerando 9 Considerando 24	Abolizione dell'exequatur
Articolo 18	-	Provvedimenti cautelari
Articolo 19	Considerando 29	Diritto di chiedere il riesame
Articolo 20	Considerando 28	Documenti ai fini dell'esecuzione, traduzione di documenti ai fini dell'esecuzione
Articolo 21	Considerando 30	Diniego o sospensione dell'esecuzione
Articolo 22	Considerando 21 Considerando 25	Effetti sull'esistenza di rapporti di famiglia
Articolo 23	Considerando 26	Riconoscimento di decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007
Articolo 24	Considerando 26	Motivi di rifiuto del riconoscimento di decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007
Articolo 25	-	Sospensione del procedimento di riconoscimento
Articolo 26	Considerando 26	Esecutività delle decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007
Articolo 27	-	Competenza territoriale
Articolo 28	-	Procedura per la dichiarazione di esecutività
Articolo 29	-	Mancata produzione dell'estratto
Articolo 30	Considerando 26	Dichiarazione di esecutività
Articolo 31	-	Notificazione della decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione
Articolo 32	-	Ricorso contro una decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione
Articolo 33	-	Impugnazione della decisione emessa sul ricorso
Articolo 34	-	Rifiuto o revoca di una dichiarazione di esecutività

Articolo/i	Considerando	Argomento
Articolo 35	-	Sospensione del procedimento
Articolo 36	-	Provvedimenti provvisori e cautelari
Articolo 37	-	Esecutività parziale
Articolo 38	-	Assenza di imposte, diritti o tasse
Articolo 39	Considerando 22	Esecutività provvisoria
Articolo 40	-	Invocazione di una decisione riconosciuta
Articolo 41	Considerando 27	Procedimento e condizioni d'esecuzione
Articolo 42	-	Divieto di riesame del merito
Articolo 43	-	Recupero non prioritario dei costi
Articolo 44	Considerando 37	Diritto al patrocinio a spese dello Stato
Articolo 45	Considerando 37	Contenuto del patrocinio a spese dello Stato
Articolo 46	Considerando 36	Patrocinio a spese dello Stato per le domande di alimenti destinati ai figli presentate tramite le autorità centrali
Articolo 47	Considerando 37	Continuità del patrocinio a spese dello Stato
Articolo 48	Considerando 13	Applicazione del regolamento sulle obbligazioni alimentari alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici
Articolo 49	Considerando 31	Designazione delle autorità centrali
Articolo 50	Considerando 31	Funzioni generali delle autorità centrali
Articolo 51	Considerando 31	Funzioni specifiche delle autorità centrali
Articolo 52	-	Procura
Articolo 53	Considerando 31	Richiesta di misure specifiche
Articolo 54	Considerando 32	Spese a carico dell'autorità centrale
Articolo 55	Considerando 32	Presentazione delle domande tramite le autorità centrali

Allegato I

Articolo/i	Considerando	Argomento
Articolo 56	Considerando 31	Domande proponibili tramite le autorità centrali
Articolo 57	-	Contenuto della domanda
Articolo 58	-	Trasmissione, ricezione e trattamento delle domande e delle cause tramite le autorità centrali
Articolo 59	-	Lingue
Articolo 60	-	Riunioni delle autorità centrali
Articolo 61	Considerando 33 Considerando 34	Accesso alle informazioni da parte delle autorità centrali, conformità rispetto alla direttiva dell'UE sulla protezione dei dati
Articolo 62	Considerando 35	Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla trasmissione e sull'uso delle informazioni
Articolo 63	Considerando 35	Avviso alla persona interessata dalla raccolta delle informazioni
Articolo 64	Considerando 14	Enti pubblici in qualità di istanti
Articolo 65	-	Legalizzazione o altra formalità analoga
Articolo 66	Considerando 38	Traduzione dei documenti giustificativi
Articolo 67	-	Recupero dei costi
Articolo 68	Considerando 44	Relazioni con altri strumenti dell'Unione
Articolo 69	Considerando 8 Considerando 40	Relazioni con le convenzioni e gli accordi internazionali in vigore
Articolo 70	-	Informazioni messe a disposizione dei cittadini
Articolo 71	Considerando 39	Informazioni concernenti gli estremi e le lingue da comunicare alla Commissione
Articolo 72	Considerando 39 Considerando 42 Considerando 43	Moduli e procedura consultiva
Articolo 73	Considerando 42 Considerando 43	Comitato

Articolo/i	Considerando	Argomento
Articolo 74	-	Clausola di riesame
Articolo 75	Considerando 24 Considerando 26 Considerando 44	Disposizioni transitorie
Articolo 76	-	Entrata in vigore

Allegato II

Allegato II: elenco di sentenze, ordinanze e pareri della Corte che fanno riferimento al regolamento sulle obbligazioni alimentari e al protocollo dell'Aia del 2007

	Numero della causa	Nomi delle parti	Autorità giurisdizionale nazionale di rinvio	Data della decisione della Corte	Regolamento sulle obbligazioni alimentari (R)/ protocollo dell'Aia 2007 (P)	Oggetto
1	C-400/13 e C-408/13 (cause riunite)	<i>Sanders/ Verhaegen; e Huber/Huber</i>	<i>Amtsgericht Düsseldorf e Amtsgericht Karlsruhe (Germania)</i>	18.12.2014	R	Articolo 3, lettera b)
2	C-184/14	<i>A/B</i>	<i>Corte suprema di cassazione (Italia)</i>	16.7.2015	R	Articolo 3, lettere c) e d)
3	C-499/15	<i>Wand VIX</i>	<i>Vilnius miesto apylinkės teismas (Lituania)</i>	15.2.2017	R	Articolo 3
4	C-283/16	<i>M.S./P.S.</i>	<i>High Court of Justice, (Inghilterra e Galles) (Regno Unito)</i>	9.2.2017	R	Articolo 41, paragrafo 1 e articolo 45
5	C-467/16	<i>Brigitte Schlömpl Landratsamt Schwäbisch Hall</i>	<i>Amtsgericht Stuttgart (Germania)</i>	20.12.2017	R	Articolo 69
6	C-83/17	<i>KP/LO</i>	<i>Oberster Gerichtshof (Austria)</i>	7.6.2018	P	Articolo 1, articolo 3, articolo 4, paragrafo 2, e articolo 15

	Numero della causa	Nomi delle parti	Autorità giurisdizionale nazionale di rinvio	Data della decisione della Corte	Regolamento sulle obbligazioni alimentari (R)/ protocollo dell'Aia 2007 (P)	Oggetto
7	C-214/17	Alexander Mölk/ Valentina Mölk	Oberster Gerichtshof (Austria)	20.9.2018	P, R	Articolo 1, articolo 4, punto 3, articolo 7 e articolo 8 del protocollo Articolo 5 del regolamento sulle obbligazioni alimentari
8	C-604/17	PMIAH	Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria)	16.1.2018	R	Articolo 3, lettera d)
9	C-85/18	CV/DU	Judecătoria Oradea (Romania)	10.4.2018	R	Articolo 3
10	C-468/18	R/P	Judecătoria Constanța (Romania)	5.9.2019	R	Articolo 3, lettere a) e d), e articolo 5
11	C-759/18	OF/PG	Judecătoria Rădăuți (Romania)	3.10.2019	R	Articolo 1 e articolo 3, lettera d)
12	C-41/19	FX/GZ	Amtsgericht Köln (Germania)	4.6.2020	R	Articolo 1, articolo 3, articolo 16, articolo 21, articolo 41, paragrafo 1, articolo 42 e articolo 64
13	C-540/19	WV/Landkreis Harburg	Bundesgerichtshof (Germania)	17.9.2020	R	Articolo 2, articolo 3, lettera b), e articolo 64
14	C-729/19	TKFI/Department of Justice for Northern Ireland	Court of Appeal in Northern Ireland (Regno Unito)	15.4.2021	R	Articolo 1 e articolo 75, paragrafo 2, lettera a)

Allegato II

	Numero della causa	Nomi delle parti	Autorità giurisdizionale nazionale di rinvio	Data della decisione della Corte	Regolamento sulle obbligazioni alimentari (R)/ protocollo dell'Aia 2007 (P)	Oggetto
15	C-501/20	<i>MPA/LCDNMT</i>	<i>Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna)</i>	1.8.2022	R	Articolo 7
16	C-644/20	<i>W. J./L. J. e J. J.</i>	<i>Sąd Okręgowy w Poznaniu (Polonia)</i>	12.5.2022	P	Articolo 3

Allegato III: elenco di altre sentenze della Corte (che si riferiscono a normative diverse dal regolamento sulle obbligazioni alimentari e dal protocollo dell'Aia del 2007)

	Numero della causa	Nomi delle parti	Autorità giurisdizionale nazionale di rinvio	Data della decisione della Corte	Strumento
1	C-120/79	<i>de Cavel/de Cavel II</i>	<i>Bundesgerichtshof</i> (Germania)	6.3.1980	Convenzione di Bruxelles del 1968
2	C-220/95	<i>van den Boogaard/ Laumen</i>	<i>Arrondissementsrechtbank</i> (Paesi Bassi)	27.2.1997	Convenzione di Bruxelles del 1968
3	C-295/95	<i>Farrell/Long</i>	<i>Circuit Court, County of Dublin</i> (Irlanda)	20.3.1997	Convenzione di Bruxelles del 1968
4	C-656/13	<i>L/M</i>	<i>Nejvyšší soud</i> (Cechia)	12.11.2014	Regolamento Bruxelles II bis

PER CONTATTARE L'UE

Di persona

I centri Europe Direct sono centinaia, disseminati in tutta l'Unione europea. Potete trovare online l'indirizzo del centro più vicino (european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_it).

Telefonicamente o scrivendo

Europe Direct è un servizio che risponde alle vostre domande sull'Unione europea. Il servizio è accessibile:

- al numero verde: 00 800 6 7 8 9 10 11 (presso alcuni operatori le chiamate possono essere a pagamento),
- al numero +32 22999696, oppure
- tramite il form seguente: european-union.europa.eu/contact-eu/write-us_it

PER INFORMARSI SULL'UE

Online

Il portale Europa contiene informazioni sull'Unione europea in tutte le lingue ufficiali (european-union.europa.eu).

Pubblicazioni dell'UE

È possibile consultare o ordinare le pubblicazioni dell'UE su op.europa.eu/it/publications. Le pubblicazioni gratuite possono essere richieste in più copie rivolgendosi a un centro locale Europe Direct o a un centro di documentazione europea (european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_it).

Legislazione dell'UE e documenti correlati

EUR-Lex dà accesso all'informazione sul diritto dell'Unione europea e contiene la totalità della legislazione UE a partire dal 1951, in tutte le versioni linguistiche ufficiali (eur-lex.europa.eu).

Open Data dell'UE

Il portale data.europa.eu dà accesso alle serie di dati aperti prodotti dalle istituzioni, dagli organi e organismi dell'UE. I dati possono essere liberamente scaricati e riutilizzati per fini commerciali e non commerciali. Il portale dà inoltre accesso a una quantità di serie di dati prodotti dai paesi europei.

Contact

European Commission
Directorate-General for Justice and Consumers
European Judicial Network
in civil and commercial matters
just-ejn-civil@ec.europa.eu
<https://e-justice.europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea

European Judicial Network
in civil and commercial matters

